



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Caltanissetta

RICHIESTA DI REVISIONE

(art.629 e segg. c.p.p.)

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

(art. 635 c.p.p.)

Alla Ecc.ma Corte di Appello di Catania

Il Procuratore Generale

-Letta la memoria illustrativa di nuove prove ex art. 630 lett. “c” e “d” c.p.p. (e relativi allegati), depositata presso questo Ufficio in data 13/09/2011 dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Caltanissetta;

lette le seguenti sentenze emesse nell’ambito dei processi per la “Strage di Via D’Amelio”:

Processo cd. “borsellino uno”

-Sentenza nr. 1/1996 emessa in data 27-01-1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro SCARANTINO Vincenzo + 3.

-Sentenza nr. 2/1999 emessa in data 23-01-1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro PROFETA Salvatore +3.

-Sentenza nr. 1090/2000 emessa in data 18-12-2000 dalla Corte di Cassazione Sez. I nel processo contro OROFINO Giuseppe + 2.

Processo cd. “Borsellino bis”



-Sentenza nr. 2/1999 emessa in data 13-02-1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 17.

-Sentenza nr. 05/2002 emessa in data 18-03-2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 16

-Sentenza nr. 948/2003 emessa in data 03-07-2003 dalla Corte di Cassazione Sez. V, nel processo contro RIINA Salvatore + 14.

-Sentenza di applicazione di pena concordata emessa in data 09-03-1994 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Candura Salvatore.

Ritenuto:

-che in relazione ai fatti di cui alle sopracitate sentenze sono emersi nuovi elementi di prova dimostranti, in relazione alle condanne a suo tempo rispettivamente riportate dai soggetti appresso generalizzati, che gli stessi devono essere prosciolti a norma dell'art. 530 c.p.p.;

-che detti nuovi elementi rendono, quindi, necessaria la richiesta di revisione, ed in ogni caso, per i motivi che saranno appresso compiutamente rassegnati, l'immediata sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 635 cpp.

Formula richiesta di **revisione** e di **sospensione dell'esecuzione della pena** a favore dei seguenti condannati:

- 1) PROFETA Salvatore, nato a Palermo il 04-09-1945**
- 2) GAMBINO Natale, nato a Palermo il 26-10-1958**
- 3) LA MATTINA Giuseppe, nato a Palermo il 10-11-1961**
- 4) URSO Giuseppe, nato a Palermo il 20-05-1959**
- 5) VERNENGO Cosimo, nato a Palermo il 21-02-1964**
- 6) MURANA Gaetano, nato a Palermo il 04-11-1958**
- 7) SCOTTO Gaetano, nato a Palermo il 12-05-1952**
- 8) SCARANTINO Vincenzo, nato a Palermo il 21-10-1965**



Formula richiesta di **revisione** a favore dei seguenti condannati che, allo stato, hanno già interamente scontato la pena irrogata per i reati in ordine ai quali era stata ritenuta la loro responsabilità:

9) OROFINO Giuseppe, nato a Palermo il 22-04-1949

10) TOMASELLI Salvatore, nato a Palermo il 03-04-1950

11) CANDURA Salvatore, nato a Palermo il 25-02-1961

Si indicano appresso le sentenze aventi ad oggetto i fatti di Via D'Amelio con i relativi capi di imputazione, rispetto ai quali sono intervenute condanne definitive che, alla luce delle recenti acquisizioni, devono ritenersi suscettibili di revisione.

PROCESSO CD. "BORSELLINO UNO"

-Sentenza nr. 1/1996 emessa in data 27-01-1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro SCARANTINO Vincenzo + 3.

-Sentenza nr. 2/1999 emessa in data 23-01-1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro PROFETA Salvatore +3.

-Sentenza nr. 1090/2000 emessa in data 18-12-2000 dalla Corte di Cassazione Sez. I nel processo contro OROFINO Giuseppe + 2.

SCARANTINO Vincenzo:

Condannato con sentenza definitiva per tutti i reati allo stesso imputati nell'epigrafe della sopracitata sentenza di primo grado (dal capo "A" al capo "H", strage di Via D'Amelio e reati satelliti), emessa dalla **Corte di Assise di Caltanissetta il 27-01-1996**, con la quale, riconosciutagli l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. nr. 203/91, riportava condanna alla pena complessiva di anni 18 di reclusione;

La sentenza in questione non veniva impugnata agli effetti penali e diveniva definitiva in data 11-12-1996.

PROFETA Salvatore



Condannato all'ergastolo con sentenza definitiva.

La richiesta di revisione e di sospensione dell'esecuzione della pena riguarda tutti i reati di cui all'epigrafe della sentenza di secondo grado (dal capo "A" al capo "H", strage di Via D'Amelio e reati satelliti), emessa dalla **Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 23-01-1999**, confermativa della sentenza di condanna di primo grado (la Corte di Cassazione, nel confermare la condanna, dichiarava, comunque, la prescrizione del reato di danneggiamento di cui al capo "H" della rubrica).

OROFINO Giuseppe

L'Orofino era stato condannato all'ergastolo in primo grado per il delitto di strage e reati satelliti.

In secondo grado, la Corte di Appello di Caltanissetta, derubricava ad art. 379 C.P. l'originaria imputazione di strage di cui al capo "F" della rubrica e, ritenuta la continuazione con i reati minori di cui ai capi "B" e "C" appresso specificati, lo condannava alla pena complessiva di nove anni di reclusione; pena, allo stato, interamente espiata.

Appresso, per comodità di consultazione, vengono riportati nella loro esatta formulazione letterale i capi di imputazione per i quali il Profeta e l'Orofino hanno riportato condanna definitiva.

Detti "capi" sono estrapolati dall'epigrafe della sentenza di appello sopraccitata.

PROFETA Salvatore:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, **624, 625 n. 2 e 7, 61 n 2 c.p.** 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso con Scarantino Vincenzo e con Candura Salvatore, oltre che con altre persone non identificate, agendo il Profeta e lo Scarantino quali mandanti e istigatori, **impossessati** per profitto della **Fiat 126** targata PA- 790936 che materialmente il Candura sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a **Valenti Pietrina** che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiava sulla pubblica via, agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

PROFETA Salvatore



OROFINO Giuseppe

B)del delitto p. e p. dagli artt. 110, **646, 61 n 2 e 11 c.p** 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, conv. in L. 12.7.1991 N. 203 per essersi, in concorso tra loro e con Scarantino Vincenzo e altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, **appropriati** delle **targhe** anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 di proprietà di SFERRAZZA Annamaria di cui OROFINO Giuseppe aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria; commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

PROFETA Salvatore

OROFINO Giuseppe

C)del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, **367 e 61 n. 2 c.p.**, 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P. S. il 20.7.1992 e l'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 targata PA-878659, **simulando** altresì **le tracce** di tale **reato** con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo F) nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

PROFETA Salvatore

D)del delitto p. e p. dagli artt. 110, **61 n 2 c.p.**, **2 L. 2.10.1967 N.895 - 7** D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso con Scarantino Vincenzo e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo F) e di agevolare l'attività



dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente **detenuto** un rilevante quantitativo di **esplosivo**.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

PROFETA Salvatore

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., **4 - 1° e 2° comma L. 2. 10.1967 n. 897**, 7 D.L. 13.5.1991 N. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente **portato in luogo pubblico** un rilevante quantitativo di **esplosivo**, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo, sino al 19 7 1992.

PROFETA Salvatore

OROFINO Giuseppe

(Scotto Pietro)

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, **422, 1° e 2° comma**, 61 n. 1 e 10 c.p. , 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere - in concorso tra loro, con SCARANTINO Vincenzo e con altre persone non identificate e, in particolare, lo SCARANTINO e il PROFETA procurandosi la disponibilità della Fiat 126 originariamente targata PA-790936, riempiendola di una notevole carica di esplosivo e collocandola dinanzi all'ingresso dello stabile ubicato in via D'Amelio n. 19 , l'OROFINO procurandosi la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione ed assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 che venivano apposti alla Fiat 126 prima indicata allo scopo di consentirne la libera e sicura circolazione in tal modo rendendo possibile e agevole la collocazione della stessa, riempita di esplosivo, nel sito sopra indicato, lo SCOTTO effettuando interventi sui cavi e sugli impianti telefonici dello stabile di via D'Amelio 19 allo scopo di intercettare e comunicare ai complici il tenore delle telefonate effettuate sull'utenza della famiglia FIORE da cui si poteva ricavare la data e l'ora della presenza del dott. Paolo BORSELLINO nel predetto sito, così rendendo possibile la



tempestiva collocazione, dinanzi all'ingresso dello stabile sopra menzionato, dell'autovettura riempita di esplosivo come sopra specificato, agendo tutti al fine di uccidere - **compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità che sfociavano nell'esplosione, procurata a mezzo di congegno telecomando, dell' "auto-bomba"** sopra indicata nel momento dell'arrivo all'altezza del civico 19 di via D'Amelio del dott. Paolo BORSELLINO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e del personale di scorta, agenti della Polizia di Stato, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI ed Eddie Walter CUSINA dei quali tutti veniva causata la morte, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili, come precisato ai capi che seguono; commettendo il reato in danno di pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA di cui essi imputati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo il 19.7.1992.

Annotazione: in secondo grado, la Corte di Appello di Caltanissetta derubricava ad art. 379 C.P. il suddetto reato in relazione alla sola posizione di OROFINO Giuseppe; **confermava la condanna all'ergastolo per PROFETA**; assolveva per non aver commesso il fatto lo Scotto Pietro.

PROFETA Salvatore
OROFINO Giuseppe
(Scotto Pietro)

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. **582 e 585-u.c. c.p.**, per avere, agendo in concorso tra loro, con Scarantino Vincenzo e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), cagionato **lesioni personali**, consistenti in:

-ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 se. A GENOVESE Antonino;



- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 se, a AMATO Vincenza;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx giudicate guaribili in giorni sc. A MERCANTI Antonia;
- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 se, a Mercanti Silvana;
- ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Camarda Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a Cristello Francesco;
- contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Moscuza Gaspare;
- ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a Mercanti Rosalia;
- ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Bellanca Claudio;
- escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Puleo Gianluca;
- ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Fenech Elvira;
- ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Lo Balbo Maria Teresa;
- ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni sc, a Cataldo Rosa Maria;
- ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuza Maria;
- ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a Trevis Ivan;
- ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuza Giuseppe;
- escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc. A Nacci Francesca;
- contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Bonetto Maria;
- ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Porretto Maria;



nonché per avere cagionato lesioni personali a:

Mercanti Filippo, Garbo Gioacchina, Porretto Nunzia, Vullo Antonio,
Ruggeri Marco, Greco Antonia, Augello Salvatore.

In Palermo il 19/7/1999

PROFETA Salvatore

OROFINO Giuseppe

(Scotto Pietro)

H) del delitto p e p. dagli artt. 110, 81 cpv., **635, 1° e 2° comma nn. 1 e 3 c.p.**, per avere, agendo in concorso tra loro, con Scarantino Vincenzo e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), **distrutto, deteriorato** e reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma tg. RM 7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula 71, Roma;
- 2) Fiat Croma tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti – j Palermo;
- 4) Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18/8/1941. Residente a Palermo in via Ferdinando Ferri 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA-793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo 11/1/1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 6) Mitsubishi Pajero tg. PA-A06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 4/7/1950, residente a Palermo in via del Granatiere, 33;
- 7) Fiat Uno tg. PA-824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4/5/1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
- 8) Seat Ibiza tg. PA-A77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1/9/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;



- 9)Fiat Panda tg. PA-A373333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 6/8/1925 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio;
- 10)Alfa Romeo Giulietta tg. PA-599017 di proprietà di INGRASSIA Claudio, nato a Palermo il 17/1/1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 11)Fiat Croma tg. PA-909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23/1/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
- 12)Triumph Acclaim tg. PA-775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10/9/1952, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 68;
- 13)Fiat 126 tg. PA-A55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17/3/1964. Residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;
- 14)Fiat 126 tg. PA-476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20/4/1951. Residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;
- 15)Austin Rover tg. PA 824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29/1/1959 residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 66;
- 16)Ford Fiesta tg. PA-492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea, nata a Palermo il 31/10/1959, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 58;
- 17)Citroen AX tg. PA-913256 di proprietà di PIRAINO Concetta nata a Palermo il 15-04-1965, residente a Palermo, via P. D'Aquino, 5;
- 18)Fiat 126 tg. PA-520384 di proprietà di ALONGI Maria, nata a Palermo il 17/10/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 19)Fiat 127 tg. PA-668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16/4/1950, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 21;
- 20)Fiat Uno tg. PA-687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 4/9/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 21)Fiat 500 tg. PA-322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo l'11/8/1960, residente a Palermo in via MarianoD'Amelio n. 68;
- 22)Nissan Patrol tg. PA-875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25/8/1965, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 60;



- 23) Citroen Ibiza tg. PA-765108 di proprietà di CASARUBEO Rosaria, nata a Palermo il 31/7/1962, residente a Palermo via Mariano D Amelio n. 21;
- 24) Fiat Panda tg. PA-641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mario nato a Palermo il 24/8/1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 25) Fiat Uno tg. MI-141397 di proprietà di CANNATI Manuele Nicola, nato a Milano il 28/10/1959, e residente a Palermo, via Vanvitelli 10;
- 26) Fiat Panda tg. PA-936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco, nato a Palermo il 16/3/1945, ivi residente in via Mariano D'Amelio 68;
- 27) Fiat Uno tg. PA-992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo l'1/1/1935, ivi residente in Via Mariano D'Amelio 19;
- 28) Autobianchi Y10 tg. PA-A85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 2/8/1966, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 29) Fiat 500 tg. PA-516182 di proprietà di LICATA Francesca Maria, nata a Palermo il 12/6/1946, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 30) Citroen BX tg. PA-743987 di proprietà di LO BAUDO Maria, nata a Palermo il 2/2/1949, ivi residente in via Mariano D'Amelio 19;
- 31) Audi tg. PA-835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26/4/1955, ivi residente in via M. D'Amelio;
- 32) Opel tg. PA-889773 AIELLO Nicola s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;
- 33) Innocenti tg. PA-776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22/4/1937, ivi residente via M. D'Amelio 19;
- 34) Fiat 126 tg. PA-A87824 di proprietà di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via M. D'Amelio 21;
- 35) Autobianchi Y10 tg. PA-917371 di proprietà di MANCUSO Francesca, nata a Palermo il 23/11/1958, ivi residente, via Tasso 40;
- 36) Fiat Uno tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;
- 37) Volkswagen Polo tg. PA-665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16/10/1948, residente a Palermo, via M. D'Amelio 68;
- 38) Volkswagen Polo tg. PA-A29339 di proprietà di BELLANCA Claudio, nato a Palermo il 7/9/1948, ivi residente, via M. D'Amelio 21;



39)Seat Marbella tg. AL 567401 di proprietà di ROSSI Marinella , nata ad Alessandria il 13-10-1949, residente a Casale Monferrato, via Isonzo 33;

40)Opel Corsa tg. PA-756402 di proprietà di GRECO Antonio, nata a Lascari il 13/2/1913, residente a Palermo, via M. D'Amelio 19;
ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

1)GRASSO Vittorio, nato a Modica il 2/1/1910, residente a Palermo, via F. Ferri 18;

2)TOOLSERVICE s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo, via Delle Alpi;

3)OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27/1/1912 affittuario della abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino 118/1°;

4)LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento l'1/10/1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/277;

5)SO.G.E.SI. s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T s.p.a. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 7/3/1946 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi

In Palermo il 19/7/1992.

PROCESSO CD. "BORSELLINO BIS"

Sentenza di **primo grado**: nr. 2/1999, emessa in data **13-02-1999** dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 17.

Sentenza di **secondo grado**: nr. 05/2002, emessa in data **18-03-2002** dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 16



Sentenza della **Corte di Cassazione** Sez. V: nr. 948/2003, emessa in data **03-07-2003** nel processo contro RIINA Salvatore + 14.

SCOTTO Gaetano

(condannato all'ergastolo in primo grado con conferma in appello).

GAMBINO Natale

LA MATTINA Giuseppe

URSO Giuseppe

VERNENGO Cosimo

MURANA Gaetano

(assolti in primo grado e poi tutti condannati all'ergastolo in appello).

La richiesta di revisione e di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei **sei condannati sopraindicati** riguarda **tutti i reati** di cui ai capi di imputazione appresso specificati: dal capo "A" al capo "H" (strage di Via D'Amelio e reati satelliti);

Si ritiene, invece, che in ordine al capo "I" (associazione per delinquere di stampo mafioso), per cui tutti venivano pure condannati, i nuovi elementi di prova non rivestono alcuna attitudine "demolitrice" della sentenza e quindi, nessun procedimento di revisione appare, allo stato, ipotizzabile in relazione alla condanna per il suddetto reato associativo.

TOMASELLI Salvatore

Le nuove emergenze probatorie rendono evidente l'esistenza dei presupposti per l'attivazione dell'istituto della revisione in relazione ad entrambi i reati per i quali il Tomaselli era stato condannato, vale a dire, il concorso nel **furto della Fiat 126** di Valenti Pietrina (vedi successivo capo "A") e l'**associazione per delinquere di stampo mafioso** (vedi successivo capo "I").

Va ricordato, comunque, che egli ha già scontato interamente la pena irrogata.

I capi di imputazione che seguono, riportati nel presente atto per comodità di consultazione, sono quelli di cui all'epigrafe della sentenza emessa dalla Corte



di Assise di Caltanissetta in data 13-02-1999, nell'ambito del processo "Borsellino bis".

Tutti i sopraindicati condannati:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110- 112 n. 1 - **624-625 n. 2-61 n. 2 c.p.**, 7 D. L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso e previo accordo tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto, Giuseppe Orofino e Salvatore Candura, oltre che con le altre persone, agendo quali mandanti e istigatori, **impossessati per profitto della FIAT 126** targata PA 90936 che materialmente il Candura sottraeva - con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Pietrina Valenti che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via e consegnata immediatamente dopo il furto al Tomaselli il quale provvedeva ad occultarla, ricoverandola quindi all'interno di una struttura di sua pertinenza; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo f), così come modificato all'udienza del 4/6/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19/7/1992

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 - **646 - 61 n.2 e 11 c.p.**, 7 D.L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, **appropriati delle targhe** anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della FIAT 126 targata PA 878659 di proprietà di Annamaria Sferrazza di cui Giuseppe Orofino aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozeria, omettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo f) così modificato all'udienza del 4/6/97 e di agevolare l'attività mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19/7/1992



Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

C)del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110,112 nr.1, **367, 61 nr. 2 c.p.**, 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità P. S. il 20/07/92 e il 08/09/92, **affermato falsamente essere avvenuto il furto di targhe e dei documenti** della FIAT 126 targata PA 878659: simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo il 20/07/92 e l' 08/09/92

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

D)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., **2 L. 02/10/67 nr. 895**, 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di commettere reato di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, **illegalmente detenuto** un rilevante quantitativo di **esplosivo**.

In Palermo, sino al 19/07/92

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

E)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., **4 - 1° e 2° comma L. 02/10/67 nr. 897**, 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto, e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di



commettere reato di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente **portato in luogo pubblico** un rilevante quantitativo di **esplosivo** con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo , sino al 19/07/92.

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

F)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, **422, 1° e 2° comma**, 61 nr. 1 e 10 c.p., 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, contro cui si procede separatamente, oltre che con altre persone, maturando e ponendo in esecuzione la determinazione di attentare alla vita del Dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e in particolare:

il primo, Riina Salvatore (nella sua qualità di capo del mandamento di Corleone), il secondo ed il terzo, Pietro Aglieri e Carlo Greco (nelle loro rispettive qualità di capo mandamento e sostituto del mandamento della Guadagna), il quinto, Giuseppe Graviano (nella sua qualità di sostituto reggente del mandamento di Brancaccio), il settimo, Salvatore BIONDINO (nella sua qualità di sostituto reggente del mandamento di San Lorenzo), e tutti i predetti nella loro qualità di membri della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa nostra", deliberando (in concorso con gli altri membri della suddetta Commissione provinciale nei cui confronti si procede separatamente), la soppressione del Dott. Borsellino;

i primi dodici partecipando ad una riunione nel corso della quale veniva assunta la deliberazione esecutiva della strage e ne venivano delineate le modalità di consumazione, Gaetano Scotto adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del Dott. Paolo Borsellino in Via D'Amelio nr. 19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni, il Vernengo e il Murana collaborando al trasporto della FIAT 126 indicata al capo a) in sito vicino



all'autocarrozzeria all'interno della quale la stessa sarebbe poi stata riparata, riempita di esplosivo ed alterata nelle targhe e nei documenti di circolazione, lo stesso MURANA, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il VERNENGO, il Natale GAMBINO, il TINNIRELLO e l'URSO altresì introducendo l'autovettura nella predetta autocarrozzeria dove venivano effettuati gli interventi sopra descritti, il Natale GAMBINO e il MURANA inoltre effettuando nel corso di tali operazioni anche attività di "bonifica" delle vie circostanti al fine di accertarsi circa l'eventuale presenza di forze di Polizia, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il GRECO e il TINNIRELLO conducendo, nelle prime ore del mattino di domenica 19/07/92 l'autovettura carica di esplosivo dall'autocarrozzeria predetta sino ad una zona prossima a Via D'Amelio, mentre il MURANA, il Natale GAMBINO e il LA MATTINA svolgevano attività di "staffetta" e di "bonifica" del territorio, gli stessi AGLIERI, TAGLIAVIA e TINNIRELLO collocando quindi l'autovettura dinanzi all'ingresso dello stabile di Via D'Amelio nr. 19 e **provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del Dott. BORSELLINO e degli uomini della scorta;**

- il BIONDINO, inoltre, commissionando l'acquisto del telecomando successivamente utilizzato, facendo eseguire sullo stesso le opportune modifiche al fine di renderne possibile l'alimentazione a mezzo di batteria automobilistica e l'utilizzazione per l'azionamento a distanza di cariche esplosive, partecipando nella settimana precedente il 19 luglio 1992, in località case Ferreri, ad una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo a mezzo del telecomando suddetto e partecipando infine, a partire dalle ore 07,00 circa del giorno 19 luglio 1992, al "pattugliamento" di alcune strade della città di Palermo al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il Dott. BORSELLINO e gli agenti della scorta e di darne comunicazione agli altri complici, così rendendo possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in Via D'Amelio;

compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità così causando la morte del Dott. Paolo BORSELLINO, degli agenti della Polizia di Stato, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI, Eddie Walter CUSINA. Causando altresì



lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili; commettendo il reato in danno di pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra di cui essi imputati facevano parte colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

(così come modificato all'udienza del 04/06/1997)

In Palermo il 19/07/92.

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81, co 1, **582 e 585 - u. c. c.p.**, per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO , Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO, e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, mediante l'azione descritta nel precedente capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, cagionato **lesioni personali**, consistenti in :

- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 se. a GENOVESE Antonino;
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 se, ad AMATO Vincenza;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx giudicate guaribili in giorni sc. a MERCANTI Antonia;
- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 se, a Mercanti Silvana;
- ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Camarda Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a Cristello Francesco;
- contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Moscuza Gaspare;
- ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a Mercanti Rosalia;
- ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Bellanca Claudio;



-escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Puleo Gianluca;
-ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Fenech Elvira;
-ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Lo Balbo Maria Teresa;
-ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni sc, a Cataldo Rosa Maria;
-ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuzza Maria;
-ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a Trevis Ivan;
-ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuzza Giuseppe;
-escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc. a Nacci Francesca;
-contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Bonetto Maria;
-ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Porretto Maria;
nonché per avere cagionato lesioni personali a: Mercanti Filippo, Garbo Gioacchina, Porretto Nunzia Vullo Antonio Ruggeri Marco Greco Antonia Augello Salvatore.

In Palermo il 19/7/1992.

Tutti i sopraindicati condannati, tranne il Tomaselli:

H)del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 comma 1°, **635, 1° e 2° comma nr. 1 e 3 c.p.**, per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO, e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo f), così come modificato all'udienza del 04/06/1997, **distrutto deteriorato o reso, comunque in**



tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma tg. RM 7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula 71, Roma;
- 2) Fiat Croma tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti - Palermo;
- 4) Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di Berlioz Giuseppe, nato a Palermo il 18/8/1941. residente a Palermo in via Ferdinando Ferri 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA-793188 di proprietà di Genovese Antonino, nato a Palermo 11/1/1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 6) Mitsubishi Pajero tg. PA-A06930 di proprietà di Calderone Margherita, nata a Palermo il 4/7/1950, residente a Palermo in via del Granatiere, 33;
- 7) Fiat Uno tg. PA-824406 di proprietà di Marretta Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4/5/1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
- 8) Seat Ibiza tg. PA-A77A47 di proprietà di Mercanti Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1/9/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
- 9) Fiat Panda tg. PA-A373333 di proprietà di Guglielmo Grazia, nata a Palermo il 6/8/1925 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio;
- 10) Alfa Romeo Giulietta tg. PA-599017 di proprietà di Ingraffia Claudio, nato a Palermo il 17/1/1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 11) Fiat Croma tg. PA-909151 di proprietà di Amato Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23/1/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
- 12) Triumph Acclaim tg. PA-775804 di proprietà di Pellitteri Benedetta, nata a Castelbuono il 10/9/1952, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 68;
- 13) Fiat 126 tg. PA-A55734 di proprietà di Cipriano Concetta, nata a Palermo il 17/3/1964. residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;
- 14) Fiat 126 tg. PA-476689 di proprietà di Tipa Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20/4/1951. residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;



- 15) Austin Rover tg. PA 824790 di proprietà di Barone Eduardo, nato a Palermo il 29/1/1959 residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 66;
- 16) Ford Fiesta tg. PA-492727 di proprietà di Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 31/10/1959, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 58;
- 17) Citroen AX tg. PA-913256 di proprietà di Balistreri Maria Lucia, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 68;
- 18) Fiat 126 tg. PA-520384 di proprietà di Alongi Maria, nata a Palermo il 17/10/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 19) Fiat 127 tg. PA-668614 di proprietà di Pisciotta Maria, nata a Palermo il 16/4/1950, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 21;
- 20) Fiat Uno tg. PA-687949 di proprietà di Tani Imerio, nato a Genova il 4/9/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 21) Fiat 500 tg. PA-322595 di proprietà di Lanza Roberto, nato a Palermo l'11/8/1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 68;
- 22) Nissan Patrol tg. PA-875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico Trevis Fabrizio, nato a Palermo il 25/8/1965, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 60;
- 23) Citroen Ibiza tg. PA-765108 di proprietà di Casarubea Rosaria, nata a Palermo il 31/7/1962, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n. 21;
- 24) Fiat Panda tg. PA-641731 di proprietà di Bartolotta Mario nato a Palermo il 24/8/1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 25) Fiat Uno tg. MI-141397 di proprietà di Cannati Manuele Nicola, nato a Milano il 28/10/1959, e residente a Palermo, via Vanvitelli 10;
- 26) Fiat Panda tg. PA-936405 di proprietà di Santangelo Gaetano Francesco, nato a Palermo il 16/3/1945, ivi residente in via Mariano D'Amelio 68;
- 27) Fiat Uno tg. PA-992633 di proprietà di Genovese Antonino, nato a Palermo l'1/1/1935, ivi residente in Via Mariano D'Amelio 19;
- 28) Autobianchi Y10 tg. PA-A85836 di proprietà di Leone Salvatore, nato a Palermo il 2/8/1966, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 29) Fiat 500 tg. PA-516182 di proprietà di Licata Francesca Maria, nata a Palermo il 12/6/1946, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 30) Citroen BX tg. PA-743987 di proprietà di Lo Balbo Maria Teresa, nata a Palermo il 2/2/1949, ivi residente in via Mariano D'Amelio 19;
- 31) Audi tg. PA-835426 di proprietà di Lupo Raffaele, nato a Palermo il 26/4/1955, ivi residente in via M. D'Amelio;



- 32) Opel tg. PA-889773 Aiello Nicola s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;
- 33) Innocenti tg. PA-776773 di proprietà di Bontade Concetta, nata a Palermo il 22/4/1937, ivi residente via M. D'Amelio 19;
- 34) Fiat 126 tg. PA-A87824 di proprietà di Gambino Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via M. D'Amelio 21;
- 35) Autobianchi Y10 tg. PA-917371 di proprietà di Mancuso Francesca, nata a Palermo il 23/11/1958, ivi residente, via Tasso 40;
- 36) Fiat Uno tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;
- 37) Volkswagen Polo tg. PA-665215 di proprietà di Caliri Carla, nata a Bologna il 16/10/1948, residente a Palermo, via M. D'Amelio 68;
- 38) Volkswagen Polo tg. PA-A29339 di proprietà di Bellanca Claudio, nato a Palermo il 7/9/1948, ivi residente, via M. D'Amelio 21;
- 39) Seat Marbella tg. AL 567401 di proprietà di Fenech Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr 19;
- 40) Opel Corsa tg. PA-756402 di proprietà di Greco Antonia, nata a Lascari il 13/2/1913, residente a Palermo, via M. D'Amelio 19, - deceduta;
- ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:
- 1) Grasso Vittorio, nato a Modica il 2/1/1910, residente a Palermo, via F. Ferri 18;
 - 2) Toolservice s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di Randazzo Giuseppe, domiciliato a Palermo, via Delle Alpi;
 - 3) Oliva Emanuele, nato a Palermo il 27/1/1912 affittuario della abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino 118/1°;
 - 4) Lentini Leonardo, nato ad Agrigento l'1/10/1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/277;
 - 5) SO.G.E.SI. s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T s.p.a. nella persona di Terracchio Stefano, nato a Palermo il



7/3/1946 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi

In Palermo il 19/7/1992.

TOMASELLI Salvatore

I) del delitto p. e p. dall'art. **416 bis c.p.** per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata (comma 4) denominata "**cosa nostra**" in particolare il RIINA quale capo del Mandamento di Corleone e capo indiscusso dell'organizzazione, l'AGLIERI quale capo Mandamento della Guadagna, il GRECO quale "sostituto" dello stesso Mandamento, il GRAVIANO quale capo del Mandamento di Brancaccio - Ciaculli, il BIONDINO quale "reggente" del Mandamento di S. Lorenzo e il TAGLIAVIA quale capo della Famiglia di Corso dei Mille, in qualità di promotori ed organizzatori (comma 2), tutti gli altri quali "uomini d'onore" e comunque persone "a disposizione" dell'associazione, dei suoi uomini e delle sue articolazioni territoriali, per aver contribuito alla realizzazione degli scopi criminali del sodalizio, finalizzato - mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà - alla commissione di delitti tra cui quelli indicati ai capi che precedono, all'acquisizione diretta ed indiretta del controllo di attività economiche finanziate con il prodotto dei delitti (comma 6), alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per gli associati.

In Palermo sino alla data odierna.

CANDURA Salvatore

Sentenza di applicazione di pena (mesi due di reclusione e lire centomila di multa) concordata tra le parti emessa in data 09-03-1994 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, per il reato appresso specificato.

“In ordine al delitto p. e p. dagli artt.110 - 624 - 625 n.2 e 7 - 61 n 2 C.P. - 7 D.L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, in concorso con PROFETA Salvatore, SCARANTINO Vincenzo ed altre persone allo stato non



*identificate, **impossessato** al fine di trarne profitto per sè o per altri, con violenza sulle cose e uso di mezzo fraudolento (chiave artefatta), dell'autovettura FIAT 126 tg. PA -790936, sottraendola a VALENTI Pietra che la deteneva, esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via, agendo al fine di agevolare l'associazione mafiosa nella quale operavano gli autori della strage avvenuta in Palermo il 19/7/92 in danno del Dott. Paolo Borsellino e di altri, nonché al fine di eseguire il detto reato di strage e comunque in occasione di tale reato.*

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 19/7/92”.

OSSERVA

La presente richiesta di revisione e sospensione dell'esecuzione della pena che si sottopone alla valutazione di Codesta Ecc.ma Corte di Appello, riassume quasi tre anni di indagini condotte dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Caltanissetta, avviate a seguito della collaborazione con la giustizia di Gaspare SPATUZZA, ed aventi ad oggetto la strage di Via D'Amelio.

Questa premessa ha lo scopo di riassumere quegli elementi che hanno portato alla nascita e poi allo sviluppo delle suddette indagini, tracciando un binario entro il quale sarà più agevole la successiva lettura e valutazione degli elementi di prova acquisiti, analiticamente esposti nella memoria trasmessa a questo Ufficio, in data 13-09-2011, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Dall'imponente attività di accertamento espletata è emerso il coinvolgimento di nuovi personaggi in precedenza mai processati; è emersa una più esatta ridefinizione di quelli che furono i ruoli dei mandamenti, delle famiglie mafiose e dei singoli personaggi implicati in quella tragica vicenda; è emersa, per quello che più interessa in questa sede, una mole notevolissima di elementi di prova sulla base dei quali questo Ufficio ritiene oggi di potere sostenere che, nel corso dei precedenti processi celebratisi per la strage di Via D'Amelio, furono condannati, con sentenze definitive, anche alcuni imputati la cui estraneità ai



fatti si ritiene dimostrata dalle recenti acquisizioni probatorie che appresso si illustreranno.

E' bene affermare, fin da subito, che le condanne ingiuste si riferiscono ai processi cd. "Borsellino uno" e "Borsellino bis", mentre le predette acquisizioni hanno semmai rafforzato quegli elementi di valutazione che stavano alla base di tutte le condanne irrogate nel processo cd. "Borsellino ter".

La memoria trasmessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta a questo Ufficio ha carattere complesso, nel senso che la stessa non si limita ad illustrare le nuove acquisizioni, ma, doverosamente, rivisita tutte le risultanze di quei processi (compreso il "Borsellino ter"); condizione, a ben vedere, imprescindibile, per valutare la reale genuinità degli elementi di novità introdotti dalla recente indagine e la loro attitudine a "dialogare" con le acquisizioni già consacrate nelle sentenze. E come si vedrà, non soltanto di dialogo si tratta ma anche, spesso, di drammatico contrasto.

Ritiene questa Procura che solo una totale rimediazione di tutta la vicenda processuale può consentire la piena comprensione delle nuove acquisizioni, ecco perché nonostante la prima parte della presente richiesta abbia lo scopo di riassumere le linee portanti dell'indagine, ovviamente privilegiando tutti quegli elementi che direttamente refluiscono sul tema immediato della revisione e della sospensione della esecuzione della pena, si è optato, comunque, per la scelta di inserire, nella sua integralità, la memoria trasmessa dalla Procura di Caltanissetta nel corpo della presente richiesta.

Sono passati oltre diciannove anni da quel tragico pomeriggio del 19 luglio del 1992 in cui furono barbaramente assassinati da "cosa nostra" il Procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Borsellino ed i valorosi agenti della Polizia di Stato,



addetti alla sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina e Claudio Traina.

Dopo tanto tempo, potrebbe sembrare singolare che, a partire dal luglio del 2008, siano state avviate, dalla D.D.A. di Caltanissetta, nuove indagini destinate, come vedremo, a mettere in discussione verità processuali definitive che sembravano ormai consegnate alla storia del nostro Paese.

Tanto più se si considera che si tratta di verità che erano passate al vaglio di ben tre processi (“Borsellino uno”, “Borsellino bis” e “Borsellino ter”), tutti definiti con sentenze passate in giudicato, che, è bene sottolinearlo, sono stati trattati, nell’arco di tredici anni, davanti a giudici diversi e nell’ambito di tre gradi di giudizio.

Come già accennato, è bene, tuttavia, precisare che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, una parte delle posizioni esaminate nel processo “Borsellino ter” (relative ai mandanti delle stragi facenti parte di cosa nostra) è stata definita da una sentenza emessa nel 2006 dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania i cui contenuti saranno appresso approfonditamente esaminati, poiché contengono importanti affermazioni in punto di fatto e di diritto pienamente condivise ed utilizzate da questo Ufficio (*vedi memoria della Procura della Repubblica, pag. 19 e segg.*).

E’ noto come le sentenze emesse a conclusione di quei processi, pur avendo accertato la responsabilità di numerosi associati a “cosa nostra “ in qualità di mandanti ed esecutori della strage di Via D’Amelio ed inflitto numerosi ergastoli, avevano ricostruito un complesso mosaico descrittivo di quel tragico avvenimento che presentava diverse tessere mancanti.

Mancavano, infatti, le risposte ad alcuni interrogativi per anni oggetto di investigazioni e purtroppo, rimaste senza esito: dalla sospettata responsabilità



di soggetti esterni a “cosa nostra”, alle ragioni per cui venne fatta sparire l’agenda rossa del dr. Borsellino ed, ancora, ai motivi per cui venne attuata la strage di Via D’Amelio ad appena 57 giorni di distanza da quella di Capaci e dunque con una evidente, ed apparentemente anomala, accelerazione del programma stragista.

Per non dire dei vuoti d’indagine inerenti la identificazione di tutti coloro che parteciparono alla materiale esecuzione della strage:

chi aveva posteggiato l’autovettura Fiat 126 imbottita d’esplosivo davanti la porta d’ingresso dell’edificio di via D’Amelio dove abitavano Rita Borsellino ed i suoi familiari?

Chi aveva azionato il telecomando e da quale posizione?

Chi aveva risposto alla telefonata di Giovanbattista FERRANTE che il pomeriggio del 19 luglio annunciava l’arrivo di Paolo Borsellino in Via D’Amelio?

E tanti altri interrogativi importanti rimasti insoluti nonostante i numerosi processi e le imponenti indagini che sono state effettuate sulla vicenda.

E’ opportuno, però, rappresentare che i nuovi elementi emersi sui quali si basa la presente richiesta, non sono stati certo acquisiti al mero fine di ricomporre un mosaico investigativo alla ricerca dei pezzi mancanti, ma per dare una risposta a degli interrogativi di portata ben più dirompente nati, del tutto inaspettatamente, dalla intrapresa collaborazione con la giustizia, a cominciare dal 26 giugno del 2008, da parte di Gaspare SPATUZZA, già reggente del mandamento mafioso di Brancaccio e fedelissimo dei fratelli GRAVIANO, che ha rassegnato una versione dei fatti totalmente diversa rispetto ad un importante segmento



esecutivo della strage di Via D'Amelio; versione del tutto incompatibile con le precedenti acquisizioni processuali.

Già la lettura dei primissimi verbali resi dallo SPATUZZA rende evidente la delicatezza e la drammaticità della problematica dallo stesso, si direbbe, “scagliata” sul tavolo degli inquirenti: se quanto affermato dal collaboratore è vero, allora non si tratta soltanto di trovare “le tessere mancanti del mosaico” (non reperite nelle indagini e nei processi precedenti), ma occorre uno sforzo di ben maggiore portata consistente anche, e soprattutto, nella individuazione delle “tessere false” che qualcuno aveva quasi certamente inserito nel mosaico.

La “ricostruzione” di quello che è successo si presenta, quindi, di una straordinaria complessità, poiché richiede la rivisitazione di tredici anni di indagini e processi, lo studio, necessariamente “comparativo” dei nuovi elementi di prova, l'individuazione di possibili interessi oscuri che hanno determinato l'introduzione nelle indagini prima e nei processi poi di personaggi portatori di conoscenze false e depistanti; l'emergere di nuove responsabilità, **ma soprattutto, riguardo alle finalità del presente atto, l'emergere di probabili vittime di errore giudiziario.**

Chiara era quindi, già nel momento iniziale dell'indagine condotta dalla Procura di Caltanissetta, la necessità di avviare una ricostruzione investigativa che, in considerazione della gravità dei fatti di reato da accertare e delle aspettative dei familiari delle vittime (oltre che dell'opinione pubblica da sempre sensibile all'accertamento della verità sulle stragi), occorreva svolgere con la massima celerità e determinazione e con il massimo impiego delle energie investigative.

Era parimenti chiara la consapevolezza che, a distanza di tanto tempo, la ricerca della verità sarebbe stata molto più difficile e complessa che in passato e che l'approccio investigativo doveva essere ispirato a criteri di completezza nella



raccolta degli elementi di prova e nello stesso tempo di estrema prudenza nella valutazione degli stessi, soprattutto di quelli aventi attitudine demolitrice delle “verità” già cristallizzate da tanti anni nelle sentenze definitive.

Pertanto, non si è indagato soltanto sui nuovi scenari aperti dalle dichiarazioni dello SPATUZZA, anche se oggettivamente prioritari, ma è stato necessario, ai fini dell'accertamento della verità, cercare di dare una risposta alle tante domande irrisolte sulla strage di Via D'Amelio, anche perché una delle cartine di tornasole più importanti per la valutazione della serietà di SPATUZZA era proprio l'eventuale contributo che lo stesso avrebbe offerto per capire tante delle cose che ancora con erano chiare in quella vicenda e non certamente l'aspetto demolitorio (pur imponente) delle sue dichiarazioni che, come già si è accennato, e come è facile immaginare, proprio perché andavano ad intaccare dalle fondamenta verità così importanti ed acquisite a costo di enormi sacrifici, sono state all'inizio considerate con un certo pregiudizio e, meglio si direbbe, **doveroso sospetto** (*vedi memoria della Procura della Repubblica, pag. 57 e segg.; pag 126 e segg.*).

Prima di analizzare i nuovi elementi di prova appare opportuno ricordare gli elementi portanti del quadro probatorio che, nel corso dei processi “Borsellino uno” e “Borsellino bis”, furono posti a fondamento della ritenuta responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe.

Dette responsabilità furono ricostruite partendo dalle dichiarazioni di CANDURA Salvatore, soggetto che iniziò un'attività di collaborazione con la giustizia, accusandosi del furto della Fiat 126 poi utilizzata come autobomba per la perpetrazione della strage (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 758 e segg.*).



Secondo le emergenze dei suddetti processi, SCARANTINO Vincenzo, personaggio della famiglia mafiosa palermitana della Guadagna, commissionò al CANDURA il furto in questione senza comunque nulla riferirgli circa lo scopo ultimo dell'azione criminosa.

Per come confermato dallo stesso SCARANTINO (che una volta raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il delitto di strage, cominciò anche egli a collaborare con la giustizia) il furto fu effettivamente perpetrato dal CANDURA e la macchina consegnatagli nei pressi di Piazza della Guadagna, alla presenza di TOMASELLI Salvatore.

Da quel momento diventa preponderante, nella ricostruzione processuale degli accadimenti, il racconto dello SCARANTINO che indica nel proprio cognato PROFETA Salvatore la persona che gli aveva commissionato quel furto ed indica poi anche i “destinatari” della Fiat 126, chiamando in correità numerose persone a suo dire coinvolte nelle varie fasi preparatorie che portarono alla strage (occultamento della vettura, preparazione della stessa con l'esplosivo, trasporto dell'autobomba in prossimità di Via D'Amelio ecc....).

Il racconto dello SCARANTINO, trova una ulteriore conferma nelle propalazioni di ANDRIOTTA Francesco, personaggio che riferisce all'A.G. in ordine alle confidenze ricevute in carcere da parte del “picciotto della Guadagna”, durante un periodo di codetenzione; confidenze aventi ad oggetto, **a dire dell'ANDRIOTTA**, l'effettivo pieno coinvolgimento dello SCARANTINO nella strage di Via D'Amelio (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 879 e segg.*).

Il nucleo fondamentale del racconto dello SCARANTINO, nell'ambito dei processi su Via D'Amelio, si sostanzia nella chiamata in correità di numerosi esponenti, appunto della **famiglia mafiosa della Guadagna**, alla quale egli



esseritamente apparteneva, in tal modo, inequivocabilmente, chiamando in causa il mandamento di S. Maria di Gesù (capeggiato da Pietro AGLIERI) di cui faceva parte la suddetta famiglia mafiosa; mandamento che veniva così ad assumere un ruolo preponderante in tutta la fase organizzativa ed esecutiva della strage.

In particolare lo SCARANTINO dichiarava:

- che era stato il proprio cognato PROFETA Salvatore ad attribuirgli l'incarico di procurare all'organizzazione mafiosa un'auto rubata, da impiegarsi nel successivo attentato;
- che era stato il carrozziere OROFINO Giuseppe a fornire la targa apposta alla Fiat 126 poi utilizzata come autobomba e che la vettura era stata imbottita di esplosivo proprio all'interno della sua autofficina;
- che era stato Pietro SCOTTO a manomettere i fili dell'utenza telefonica presso l'abitazione della madre del dr. Borsellino onde procedere ad intercettazione delle telefonate al fine di conoscere i movimenti del magistrato ed in particolare quelli relativi alle visite periodiche che questi effettuava presso l'abitazione dell'anziana madre;
- che GAMBINO Natale era stato il soggetto che, il venerdì precedente alla strage, lo aveva avvisato di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'interno dell'officina di OROFINO;
- che, sempre il GAMBINO, era stato presente, la mattina del sabato 18 luglio 1992, presso il bar Badalamenti in occasione dell'incontro con i fratelli Gaetano e Pietro SCOTTO con i quali aveva scambiato battute sulla riuscita dell'impresa, nonché come la persona che, nel pomeriggio dello stesso giorno, lo aveva nuovamente avvisato di portarsi presso l'officina di OROFINO, al cui esterno, unitamente allo stesso SCARANTINO ed a Gaetano MURANA, era stato poi impegnato nell'attività di controllo della via Messina Marine, mentre si procedeva all'approntamento dell'autobomba;



- che LA MATTINA Giuseppe ed URSO Giuseppe, uomini d'onore della Guadagna, erano stati presenti al caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 all'interno dell'officina dell'OROFINO e che il primo, unitamente al GAMBINO Natale, aveva anche partecipato, la domenica mattina, alle operazioni di trasferimento dell'autobomba dall'officina suddetta a piazza Leoni, con il ruolo di "vedetta";
- che gli stessi LA MATTINA Giuseppe e GAMBINO Natale, unitamente a VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano erano stati, in precedenza presenti alla riunione organizzativa della strage, tenutasi presso la villa del CALASCIBETTA, anche se tutti e quattro, in compagnia dello stesso SCARANTINO, erano rimasti all'esterno del salone dove si teneva la riunione;
- che i predetti VERNENGO e MURANA si erano attivati, assieme allo stesso SCARANTINO, per **portare la Fiat 126 nel garage di OROFINO** il venerdì prima della strage;
- che il VERNENGO era, altresì presente, il sabato mattina, presso il bar Badalamenti al già menzionato incontro con i fratelli SCOTTO, nonché al **caricamento dell'autobomba presso l'officina di OROFINO**, all'interno della quale era entrato a bordo di un fuoristrada Suzuki Vitara di colore bianco;
- che anche il MURANA aveva partecipato al **trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni**, la mattina della domenica in cui fu eseguita la strage, a bordo della sua autovettura, con compito di battistrada.

Con riferimento alla posizione di SCOTTO Gaetano, lo SCARANTINO, come già accennato, aveva riferito di un incontro presso il bar Badalamenti alla Guadagna, avvenuto verso le ore 10,30-11,00 del sabato precedente la strage, in occasione del quale lo SCOTTO, giunto a bordo di una autovettura, forse una Fiat 127, guidata dal fratello Pietro, aveva nella sostanza comunicato a Natale GAMBINO ed a Cosimo VERNENGO, in compagnia dei quali era lo



SCARANTINO, **il buon esito della intercettazione abusiva** eseguita dal germano Pietro sull'utenza attestata nell'abitazione di via D'Amelio.

Ad analogo incontro lo SCARANTINO asseriva di aver assistito la settimana precedente, tra le stesse persone e nello stesso bar, stavolta presente anche SCOTTO, senza aver avuto modo, tuttavia, di percepire il contenuto della conversazione occorsa nella circostanza.

Come si vede, un racconto, quello del "collaboratore", avente ad oggetto una conoscenza asseritamente diretta dei fatti, con il coinvolgimento di personaggi indicati come uomini d'onore del mandamento di S.Maria di Gesù.

Il suddetto scenario descritto dallo SCARANTINO nel corso dei processi viene radicalmente messo in discussione dalla collaborazione di Gaspare SPATUZZA.

Lo SPATUZZA (soprannominato "*u tignusu*"), decisi a parlare dopo numerosi anni di dura detenzione carceraria, spiegava che la propria decisione era frutto di un sincero pentimento basato su una autentica conversione religiosa e morale, oltre che sul desiderio di riscatto.

Egli, già condannato all'ergastolo per le stragi del 1993 e per altri numerosi e gravissimi delitti, tra i quali l'omicidio di padre PUGLISI e l'omicidio del piccolo DI MATTEO, iniziava a rendere le sue dichiarazioni il 26 giugno 2008 alle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo.

Il collaboratore si attribuiva la responsabilità, unitamente ad altri soggetti inseriti in "cosa nostra" (**tra i quali persone rimaste fino a questo momento estranee ai processi su quella vicenda**) di un importante segmento della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 126 e segg.*).



In particolare, sintetizzando appresso la mole enorme delle sue prodezze, lo SPATUZZA confessava:

- di **avere eseguito**, in concorso con Vittorio TUTINO, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, su richiesta di Cristofaro "Fifetto" CANNELLA, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, il quale, a sua volta, era latore di un ordine proveniente dal capo di quel mandamento, Giuseppe GRAVIANO, **il furto della autovettura Fiat 126** di proprietà di VALENTI Pietrina, successivamente imbottita di esplosivo ed utilizzata come autobomba;

- di avere, dopo il furto, provveduto alla **custodia** della suddetta vettura all'interno di un locale nella sua disponibilità;

-di avere **curato il ripristino di un minimo di efficienza della vettura** rubata (che si presentava in pessime condizioni al momento del furto, tanto che gli autori avevano avuto parecchie difficoltà a portarla via) provvedendo egli stesso a contattare un meccanico di sua fiducia e pagando il conto dell'intervento;

- di aver **reperito il materiale necessario ad innescare l'ordigno** e di essere l'artefice del reperimento di notevoli quantità di sostanze esplosive utilizzate per le stragi mafiose degli anni '92 e '93;

-di avere partecipato allo **spostamento della vettura**, dal locale dove egli la teneva in custodia ad un altro locale (in Via Villasevaglios) più prossimo alla Via D'Amelio, dove poi sarà imbottita di esplosivo;

- di **avere operato, su mandato diretto di Giuseppe GRAVIANO** e sempre in concorso con Vittorio TUTINO, **il furto delle targhe** di un'altra autovettura della stessa tipologia e marca custodita presso l'autofficina di OROFINO



Giuseppe, all'interno della quale si erano introdotti furtivamente la sera del sabato precedente la strage; degno di nota il fatto che SPATUZZA sottolinea che solo per caso arrivarono all'officina dell'Orofino, dopo che erano andati a vuoto altri due tentativi presso esercizi diversi della zona (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 504 e segg.*);

-di avere, dopo il furto, **consegnato le targhe personalmente a Giuseppe GRAVIANO** il quale, nell'occasione, raccomandò allo SPATUZZA di allontanarsi, l'indomani, quanto più possibile dalla città di Palermo;

Va subito sottolineato che lo SPATUZZA, come dallo stesso dichiarato, pose in essere tutte queste operazioni senza che mai nessuno lo mettesse al corrente di quale sarebbe stato l'epilogo di quella sua attività, ma nella piena coscienza di stare arrecando il proprio contributo a "cosa nostra" per la perpetrazione di un fatto grave ed eclatante; non dimentichiamo al riguardo che si era nel pieno della stagione stragista inaugurata da "cosa nostra" già nel 1991.

E' di tutta evidenza come le suddette dichiarazioni dello SPATUZZA mettevano necessariamente in discussione l'esito di processi consacrati in sentenze passate in giudicato con le quali erano stati inflitti numerosi ergastoli e centinaia di anni di reclusione per gravissimi delitti.

Come è agevole cogliere dalla lettura delle sentenze contenenti le condanne che si assumono viziate da errore, uno dei "punti di forza" su cui queste si basano, sono le dichiarazioni di soggetti asseritamente portatori di una conoscenza diretta sulla strage perché, secondo le loro stesse dichiarazioni autoaccusatorie, si erano resi protagonisti, all'epoca dei fatti, di segmenti dell'azione criminosa poi sfociati nella strage di Via D'Amelio.



Questi personaggi, come detto, erano SCARANTINO Vincenzo e CANDURA Salvatore (supportati *ab externo* da ANDRIOTTA Francesco) che, secondo quanto dagli stessi concordemente dichiarato nei processi, sarebbero stati, rispettivamente il mandante e l'esecutore materiale del furto alla signora VALENTI Pietrina dell'autovettura Fiat 126, poi approntata ad autobomba e quindi usata per la strage.

Quindi, come si vede, una presunta credibilità dei due suddetti collaboratori ampiamente spesa nelle sentenze di condanna e derivante dal fatto che quelle di SCARANTINO e di CANDURA venivano considerate, prima dell'avvento di SPATUZZA, come le dichiarazioni di soggetti direttamente coinvolti nella strage.

Da considerare, ancora, che alle dichiarazioni dei due si erano aggiunte anche quelle di ANDRIOTTA Francesco che aveva riferito sulle confidenze che asseritamente SCARANTINO Vincenzo gli avrebbe fatto durante alcuni periodi di codetenzione ed aventi quale oggetto proprio la partecipazione di quest'ultimo alla strage di Via D'Amelio; dichiarazioni dell'ANDRIOTTA che avevano contribuito alla decisione di collaborare da parte dello SCARANTINO prima, ed a contrastare, poi, i propositi di ritrattazione che il "picciotto della Guadagna" aveva manifestato nei processi, allorquando, in alcuni momenti di "crisi", aveva dichiarato di non sapere nulla sulle stragi e di avere accusato in realtà delle persone innocenti.

Gli accertamenti espletati, quindi, come appare chiaro dalla lettura della memoria trasmessa a questo Ufficio dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, non si limitano alla acquisizione di riscontri alle dichiarazioni dello SPATUZZA, ma si sforzano di dare una risposta agli inquietanti



interrogativi che si pongono sulle cause, ragioni e modalità della diversa ricostruzione di quei tragici avvenimenti che era stata offerta all'epoca nei processi inerenti la strage di Via D'Amelio denominati "Borsellino uno" e "Borsellino bis".

Occorre, tuttavia, evidenziare che le nuove acquisizioni non travolgono una parte del processo "Borsellino bis", e precisamente quella relativa ai mandanti della strage e non intaccano minimamente il processo "Borsellino ter", anch'esso relativo alle responsabilità dei cd. mandanti interni a cosa nostra: vale a dire, dei rappresentanti provinciali, dei capimandamento e/o dei loro rappresentanti che avevano contribuito alla deliberazione della campagna stragista di "cosa nostra".

I problemi nascono quindi, a ben vedere, con riferimento ai primi due processi e precisamente a quelle parti delle relative sentenze fondate sulle dichiarazioni rese da Salvatore CANDURA, Francesco ANDRIOTTA e soprattutto da Vincenzo SCARANTINO, il quale, pur attraverso un percorso dichiarativo disseminato di contraddizioni ed anche ritrattazioni, aveva accusato della partecipazione alla strage di Via D'Amelio, oltre che sé stesso, numerose persone, molte delle quali appartenenti al mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù (capeggiato da Pietro AGLIERI).

E appena il caso di ricordare che le dichiarazioni del CANDURA, dell'ANDRIOTTA e dello SCARANTINO riguardavano lo stesso segmento esecutivo della strage (furto dell'auto; imbottitura con l'esplosivo; reperimento delle targhe da apporre all'auto rubata; indicazione dei soggetti responsabili di queste azioni) e gli stessi argomenti di cui parla, autoaccusandosi, Gaspare SPATUZZA che, peraltro, chiama in correità per le condotte in questione, soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Brancaccio (quindi, uomini di Giuseppe GRAVIANO), e non soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa della



Guadagna (mandamento di S. Maria di Gesù) e quindi uomini di Pietro AGLIERI (come invece aveva fatto SCARANTINO con le sue dichiarazioni).

E', pertanto, evidente come una delle due ricostruzioni non può che essere falsa e bisogna comprendere quale, cercando di trovare, al contempo, una spiegazione a quanto è accaduto.

Inoltre, se lo SPATUZZA ha detto la verità, bisogna comprendere se la diversa versione dei fatti consacrata nelle indagini del gruppo Falcone-Borsellino, all'epoca diretto dal dr. Arnaldo LA BARBERA, fosse stata il frutto di un clamoroso errore investigativo prima, e giudiziario poi, magari determinato dall'ansia di dare una pronta risposta all'opinione pubblica allarmata e disorientata dall'escalation stragista, ovvero il risultato di un vero e proprio depistaggio.

Ed in questa seconda inquietante ipotesi, occorre cercare di capire se si fosse voluta coprire la responsabilità di "soggetti esterni a cosa nostra" astrattamente riconducibili, secondo un ventaglio di ipotesi suggerito anche da spunti investigativi contenuti in altri procedimenti, ad apparati deviati dei servizi segreti ovvero ad altre istituzioni od, ancora, ad organizzazioni terroristiche-eversive.

Ciò spiega perché non è possibile limitarsi all'esame dei riscontri alle inedite dichiarazioni rese dallo SPATUZZA, ma è necessario rivisitare integralmente gli atti d'indagine ed i processi svoltisi negli anni novanta sulla strage di Via D'Amelio, ed in particolare, ma non soltanto, i processi Borsellino "uno" e "bis" e le sentenze emesse a conclusione di quei processi, sottoponendo il tutto a nuova verifica.

L'analisi di tale documentazione, a dir poco imponente, viene effettuata con la consapevolezza che molte delle fonti di prova e delle acquisizioni effettuate



nell'ambito dei vari processi celebrati in passato mantengono la loro validità, poiché soltanto una parte degli elementi acquisiti in quei processi vengono travolti dalle rivelazioni dello SPATUZZA e, soprattutto dai riscontri che sembrano effettivamente attestare la genuinità di quest'ultimo.

Ad essere travolte, come già si è anticipato, sono quelle decisioni e quelle valutazioni basate direttamente o indirettamente sulle dichiarazioni di Salvatore CANDURA, Francesco ANDRIOTTA e Vincenzo SCARANTINO, oltre che sulle acquisizioni investigative e sulle analisi di polizia giudiziaria basate sull'erroneo presupposto della loro veridicità.

Di contro, vi sono, tra le fonti di prova all'epoca acquisite, quelle della cui genuinità non vi è alcun motivo di dubitare (dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, accertamenti tecnico scientifici, esito di deleghe d'indagine, verbali di s.i.t. etc.) e che, anzi, vengono ulteriormente rivalutati alla stregua delle nuove acquisizioni investigative provenienti, come si vedrà, non soltanto dalle dichiarazioni dello SPATUZZA, ma anche da altre fonti dichiarative (alcune delle quali recentissime) e tra queste Fabio TRANCHINA, e dalle altre tipologie di indagini espletate.

Nella rivalutazione di quelle acquisizioni processuali, un grande rilievo assumono anche le dichiarazioni rese alla Corte d'Assise d'Appello di Catania (nel processo "Borsellino ter") dai collaboratori di giustizia Antonino Giuffrè, Giovanni Brusca, Ciro Vara, Leonardo Messina e delle motivazioni della sentenza (depositata in data 12.09.2007) in ordine alle accertate responsabilità dei mandanti interni a cosa nostra delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Questa Procura Generale condivide e fa proprie le risultanze della sentenza in questione (che ha ricostruito tutta la fase deliberativa delle stragi del 1992 con



insuperabili argomentazioni passate al vaglio della Suprema Corte) e da quella analisi prende le mosse per le successive valutazioni che saranno svolte.

Come si è evidenziato, dopo che lo SPATUZZA aveva messo in discussione molte delle verità acquisite sulla strage di Via D'Amelio, è stato necessario avviare indagini finalizzate a ricostruire ex novo tutta la fase deliberativa ed esecutiva della strage stessa.

Nell'ambito di questa ricostruzione investigativa la Procura di Caltanissetta non si è limitata a sottoporre a verifica quei segmenti della fase preparatoria ed esecutiva della strage direttamente interessati dalle propalazioni di Gaspare SPATUZZA e da quelle recentissime di Fabio TRANCHINA (di cui si dirà in appresso); ma ha sviluppato gli accertamenti a 360 gradi, nel doveroso tentativo di colmare quei "vuoti di conoscenza" di cui si è detto in precedenza, nell'intento di trovare ulteriori e puntuali riscontri alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA.

La consapevolezza che, essendo trascorsi ormai quasi vent'anni da quei tragici avvenimenti, si era giunti "*all'ultima spiaggia*" ha reso obbligata la rivisitazione di tutto il precedente compendio probatorio, e non solo, quindi, lo sviluppo di quanto di nuovo riferito dai più recenti collaboratori di giustizia.

Nell'ottica di questa esigenza di completezza, sono state compulsate tutte le fonti di possibile prova, perfino personaggi irriducibili di "cosa nostra" come Salvatore RIINA, Pietro AGLIERI, Carlo GRECO e Salvatore BIONDINO, e ciò, come appare evidente, nella esistenza di un preciso dovere giuridico e morale di creare le premesse per consentire la revisione, e comunque, nella immediatezza, la sospensione della esecuzione della pena inflitta con le sentenze di condanna emesse nei confronti di non pochi soggetti che, come si è già



evidenziato, sulla base delle nuove emergenze di cui si sta trattando, risultano estranei all'esecuzione della strage di Via D'Amelio.

A tal proposito, ed a riscontro della scrupolosità dell'indagine che non ha lasciato nulla di intentato per approfondire le conoscenze di quella vicenda, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, che si è proceduto al compimento delle seguenti attività istruttorie:

-riesame integrale della ingente documentazione riguardante le precedenti acquisizioni investigative e processuali inerenti la strage di Via D'Amelio ;

-svolgimento di un notevolissimo numero di interrogatori di soggetti indagati a vario titolo tra i quali: Maurizio Costa, Salvatore Candura, Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta, Vittorio Tutino, Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Biondino, Bruno Contrada e molti altri;

-interrogatori di numerosi collaboratori di giustizia tra i quali (oltre lo Spatuzza): Mario Santo Di Matteo, Antonino Giuffrè, Giovanni Brusca, Pietro Romeo, Agostino Trombetta, Salvatore Grigoli, Tullio Cannella, Angelo Fontana, Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Vincenzo Sinacori, Angelo Siino, Giovanbattista Ferrante, Giuseppe Ferone, Angelo Mascali, Rosario Naimo, Fabio Tranchina ed altri ancora;

-esecuzione di numerosi confronti (quasi tutti rigorosamente video-registrati): tra Maurizio Costa e Gaspare Spatuzza; tra Maurizio Costa e Agostino Trombetta; tra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino; tra Gaspare Spatuzza ed Agostino Trombetta; tra Salvatore Candura e Vincenzo Scarantino; tra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino; tra Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina; tra Massimo Ciancimino e Lorenzo Narracci; tra alcuni dei funzionari di Polizia (indagati per concorso in calunnia) ed i loro accusatori (Scarantino, Andriotta e Candura) ed altri ancora;

-esecuzione di diversi atti di ricognizione di album fotografici oltre che



personali;

-esecuzione, direttamente ovvero tramite la D.I.A., di una quantità elevatissima di esami testimoniali di soggetti che, a vario titolo e nel contesto dei vari filoni di indagine, si è ritenuto fossero in grado di fornire informazioni utili all'accertamento della verità alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti;

-esecuzione di numerosi sopralluoghi videoregistrati: molti con Gaspare Spatuzza per ricostruire anche sui luoghi il contenuto delle sue dichiarazioni; due rispettivamente con Valenti Pietrina e con Salvatore Candura con specifico riferimento alla esatta individuazione del luogo in cui era parcheggiata l'autovettura Fiat 126 al momento del furto altri ancora con Fabio Tranchina a riscontro delle sue dichiarazioni etc. (l'esito di alcuni accertamenti è stato riportato sul supporto informatico allegato alla memoria trasmessa dalla Procura di Caltanissetta, sicché, attraverso un collegamento ipertestuale, è consentita la visione delle immagini videoregistrate);

-affidamento di complessi accertamenti tecnico-scientifici alla Polizia Scientifica di Roma e di consulenze ad esperti di fiducia del P.M. (per il ritrovamento di residui di sostanze esplosive, sui resti della Fiat 126 adoperata come autobomba; su una impronta digitale a suo tempo rilevata sull'autovettura custodita nella officina di Orofino Giuseppe da cui furono asportate le targhe poi applicate sull'auto-bomba usata per la strage di Via D'Amelio; sui resti dell'impianto frenante della Fiat 126 utilizzata come autobomba; su tutti i filmati relativi alla Via D'Amelio per meglio ricostruire le dinamiche dell'attentato e verificare la presenza del blocco motore della Fiat 126 sui luoghi della strage già in data 19 luglio 1992 ed altro ancora);

-esecuzione, a cura della D.I.A. di Caltanissetta, di imponente attività di intercettazione telefonica ed ambientale (inerente numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nelle indagini);



- L' attendibilità di Gaspare Spatuzza;**
- le ritrattazioni di Salvatore CANDURA, Francesco ANDRIOTTA e Vincenzo SCARANTINO;**
- la recente collaborazione con la giustizia di Fabio TRANCHINA.**

Le dichiarazioni di SPATUZZA sono, dunque, l'elemento probatorio centrale su cui si impernia la presente richiesta di revisione e di sospensione della esecuzione della pena, e ciò non solo per il loro peso intrinseco, non solo per la mole notevolissima di riscontri che, partendo da dette dichiarazioni, è stato possibile acquisire, ma anche perché, grazie alla spontanea decisione di questi di collaborare con la giustizia, dette dichiarazioni hanno rappresentato la stessa scaturigine da cui ha preso le mosse l'indagine, nella prospettiva, che in questa sede più interessa, di rivisitare quelli che fin da subito sono apparsi come gli elementi che hanno portato alla infondata condanna di molti soggetti nel corso dei processi, ma anche nella prospettiva, in questa sede meno interessante, della focalizzazione delle responsabilità per la strage di nuovi soggetti mai toccati dai processi in precedenza; aspetto quest'ultimo da tenere comunque in massima considerazione poiché contribuisce a fugare ogni dubbio (all'inizio dell'indagine come si è detto legittimo e persino doveroso) sul fatto che SPATUZZA non è sicuramente un collaboratore animato dallo scopo di operare in "bonam partem" rispetto a qualche personaggio di "cosa nostra" già condannato per la strage.

Nel verbale del 03-07-2008 che segna l'inizio della sua collaborazione, lo SPATUZZA, ponendosi subito in insanabile contraddizione con le dichiarazioni "storiche" di SCARANTINO e CANDURA, si attribuisce, chiamando in correità Vittorio TUTINO, la paternità del furto della Fiat 126 poi allestita in autobomba. Furto che afferma avere operato su incarico di "Fifetto"



CANNELLA il quale gli aveva riferito che quell'azione criminosa era voluta dal capo mandamento di Brancaccio, Giuseppe GRAVIANO.

SPATUZZA afferma poi, e ribadisce in decine di successivi verbali, che, fino al giorno della strage, non seppe mai che la sua attività fosse funzionale all'attentato al dr. Borsellino ma di avere comunque intuito subito, che l'epilogo di quello che si stava preparando sarebbe stato certamente tragico.

In tutto il racconto dello Spatuzza manca ogni riferimento a qualsiasi presenza anche meramente casuale del CANDURA che in precedenza si era accusato del furto della macchina, e dello SCARANTINO che si era accusato di essere il mandante di quel furto.

Una complessiva valutazione dell'attività di riscontro alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, consente di affermare che questi è un collaboratore di giustizia dotato di piena attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Le sue dichiarazioni hanno, innanzitutto, trovato importante “*riscontro indiretto*” nelle ritrattazioni intervenute innanzi ai pp.mm. di Caltanissetta da parte di:

- Salvatore CANDURA, in data 10 marzo 2009 (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 802 e segg.*);
- Francesco ANDRIOTTA, in data 17 luglio 2009 (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 913 e segg.*);
- Vincenzo SCARANTINO, 28 settembre 2009 (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 820 e segg.*);

Costoro, infatti, dopo vari tentennamenti, posti di fronte all'evidenza degli elementi di prova acquisiti in riscontro alle prodezze di SPATUZZA, hanno



infine ammesso di avere reso dichiarazioni del tutto false e calunniatorie (nel caso di SCARANTINO e CANDURA, anche autocalunniatorie) ed hanno cercato di giustificare il proprio rispettivo operato accusando alcuni funzionari della Polizia di Stato che, sotto la guida del dr. Arnaldo LA BARBERA, li avevano asseritamente sottoposti ad indebite pressioni ed indottrinamenti, accompagnati da promesse di benefici di varia natura, cui non sarebbero stati capaci di sottrarsi.

Come può immaginarsi, siffatte dichiarazioni hanno aperto un altro fronte d'indagine nel cui contesto la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha effettuato l'iscrizione di alcuni funzionari di Polizia, all'epoca appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino (per concorso in calunnia aggravata con Candura, Andriotta e Scarantino).

I funzionari, sottoposti prima ad interrogatorio e successivamente anche a confronti con i loro accusatori, hanno respinto gli addebiti formulati nei loro riguardi, sostenendo la correttezza delle indagini da loro svolte sotto la direzione del dr. Arnaldo La Barbera (deceduto alcuni anni orsono).

Le indagini svolte al riguardo, basate anche su una certosina ricostruzione di tutti gli atti di P.G. in cui gli stessi hanno avuto un qualsivoglia ruolo, non hanno consentito allo stato, secondo quanto comunica la Procura di Caltanissetta, di trovare comunque sufficienti elementi di riscontro alle accuse formulate nei loro confronti dai tre ex collaboratori .

In ogni caso, assai opportunamente la D.D.A. di Caltanissetta, nella memoria trasmessa a questo Ufficio, offre un ampio resoconto di tutte le indagini svolte su questo allarmante capitolo, per la evidente importanza che esso assume per fare luce sulle reali ragioni per cui Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino resero all'epoca dei fatti, dichiarazioni false e



calunniatorie nei confronti di sé stessi e di numerose altre persone.

Ma non è certamente nella ritrattazione di tre personaggi squalificati come SCARANTINO e gli altri due che va ricercata la prova della attendibilità dello SPATUZZA.

In realtà, sono intervenuti, nel corso delle indagini, importantissimi elementi di “risconto diretto” scaturiti sia da indagini tecnico-scientifiche sui reperti dell'autovettura utilizzata per la strage, sia dagli accertamenti svolti dalla D.I.A, su delega della Procura di Caltanissetta, sia da dichiarazioni rese da testimoni sia da collaboratori di giustizia di ben altro spessore e reputazione dei nostri tre (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 150 e segg.*).

Così, nel corso di un sopralluogo svolto dalla Procura di Caltanissetta, veniva verificata l'esatta identità tra il luogo indicato dallo SPATUZZA come quello in cui era parchata la Fiat 126 al momento del furto e quello indicato dalla persona offesa VALENTI Pietrina.

Il CANDURA, condotto nei luoghi, accertamento mai svolto nel corso delle indagini precedenti, indicava un posto irrimediabilmente diverso da quello descritto e poi puntualmente individuato dallo SPATUZZA (e confermato dalla VALENTI). Seguirà da lì a poco la ritrattazione del “collaboratore”.

Parimenti, sulla base delle indicazioni dello SPATUZZA e di successivi laboriosi accertamenti, veniva individuato il garage, sito nel quartiere di Brancaccio, dove era stata ricoverata la Fiat 126 di Valenti Pietrina immediatamente dopo la perpetrazione del furto (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 179 e segg.*).



Veniva effettivamente riscontrata l'affermazione dello SPATUZZA secondo cui non era tecnicamente possibile operare il furto di una Fiat 126 utilizzando uno "spadino" (come invece aveva dichiarato CANDURA nel corso dei processi), ma occorreva un'altra procedura consistente nella forzatura del bloccasterzo (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 209 e segg.*)

Veniva individuato il garage dove furono effettuate le riparazioni della 126 (che come dichiarato da SPATUZZA aveva problemi alla frizione ed all'impianto frenante) per garantirne un minimo di efficienza nel corso dei tragitti dentro la città di Palermo che dovevano portarla, prima nel garage di Via Villasevaglios per l'imbottitura con l'esplosivo e, successivamente, in Via D'Amelio.

Inoltre, il collaboratore di giustizia Agostino TROMBETTA forniva formidabili riscontri alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA a proposito dell'incarico da questi dato al meccanico COSTA Maurizio per la sostituzione delle ganasce della Fiat 126 di cui si è detto (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 326 e segg.*).

Ulteriori importanti riscontri oggettivi emergono dall'attività di consulenza tecnica effettuata che ha dimostrato l'effettivo intervento sull'impianto frenante della vettura.

Al riguardo, con relazione tecnica del 09-06-2009, i due esperti incaricati per gli accertamenti dalla Procura di Caltanissetta concludevano che "*è molto probabile sia stato eseguito un intervento che ha riguardato il lato Dx della*



vettura. Tale intervento è stato costituito da sostituzione cilindretto e ganasce guarnite di materiale d'attrito. Le condizioni superficiali del materiale d'attrito e le misurazioni condotte sulle ganasce fanno supporre una percorrenza molto limitata dopo l'intervento di cui sopra. A livello di ipotesi riteniamo di poter aggiungere che l'intervento sul lato Dx sia stato fatto a seguito di difetto del freno, in particolare bloccaggio del cilindretto, tale difetto potrebbe spiegare la sostituzione delle ganasce freno ed il relativo cilindretto stesso" (vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 406 e segg.).

Trattasi, com'è evidente, di uno dei riscontri più significativi alle dichiarazioni dello SPATUZZA, poiché la circostanza dell'intervento al sistema frenante della Fiat 126 costituisce un elemento di assoluta novità, mai introdotto, prima della collaborazione del nominato, nell'ambito dei processi celebrati per la Strage di Via D'Amelio. Un particolare così specifico, infatti, non poteva che essere conosciuto soltanto da colui che, effettivamente, aveva commissionato l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'efficienza della "126".

Ulteriori importanti accertamenti intervengono a rafforzare la credibilità del collaboratore sulla vicenda.

Sulla base delle indicazioni dello stesso è stato individuato l'esercizio commerciale ove vennero acquistate le batterie per auto utilizzate per approntare il congegno esplosivo all'interno della Fiat 126. Trattasi di un'officina di elettrauto sita in Corso dei Mille nr. 474 intestata a tale PERNA Settimo (deceduto nel 2004).

Veniva inoltre individuato il luogo dove venne spostata la vettura il giorno prima della strage: trattasi di un garage sito in Via Villasevaglios nr. 17,



all'epoca in uso a SCARDAMAGLIA Giovanni, personaggio di Brancaccio, vicino ai fratelli GRAVIANO.

In relazione alle prove dichiarative, si segnala fin da ora il recentissimo ed inaspettato contributo fornito, a partire dall'aprile di quest'anno, dal neo collaboratore di giustizia Fabio **TRANCHINA**, il quale, dopo essere stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della Procura di Caltanissetta, attualmente si trova in stato di detenzione a seguito di accoglimento di richiesta della custodia cautelare in carcere per partecipazione alla strage di Via D'Amelio (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 637 e segg.*).

Anche il **TRANCHINA**, conosciuto in "cosa nostra" con il soprannome di "capello fermo", è stato un soggetto inserito nella famiglia di Brancaccio ed è parente di personaggi influenti nel gotha dell'organizzazione mafiosa (è cognato del capofamiglia Cesare **LUPO**), ed ha nel passato scontato una congrua pena detentiva per il reato di cui all'art. 416 bis. c.p. ("commesso in Palermo fino al 1996").

Egli, dal maggio del 1991 al gennaio del 1994, ha svolto il ruolo di **autista e persona di fiducia di Giuseppe GRAVIANO** (di cui ha anche curato la latitanza) e, proprio in virtù delle conoscenze acquisite nello svolgimento di questo delicato ruolo, ha fornito, una volta intrapresa la decisione di collaborare con la giustizia, importanti dichiarazioni inerenti un rilevante segmento della fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio di cui è stato partecipe insieme a Giuseppe **GRAVIANO**, ammettendo la propria responsabilità ed il contributo a quest'ultimo fornito, pur nei limiti del ruolo



rivestito all'interno della associazione mafiosa (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 660 e segg.*).

E' bene precisare, fin da adesso, che si tratta di un segmento preparatorio ed esecutivo della strage diverso da quello che ha visto protagonista Gaspare SPATUZZA ed i suoi complici e quindi un segmento meno importante rispetto al capitolo degli errori giudiziari che in questa sede interessa.

Le dichiarazioni complessivamente rese dal TRANCHINA, come si dimostrerà, oltre a fornire, però, ulteriori positivi elementi di riscontro alle rivelazioni dello SPATUZZA (e tra queste il fatto che Giuseppe GRAVIANO è stato il vero dominus di tutta la fase esecutiva della strage), hanno consentito di fare luce su alcuni aspetti ulteriori di cui lo SPATUZZA non era neppure al corrente, come il fatto che lo stesso GRAVIANO è stato, probabilmente, la persona che ha premuto il telecomando, appostato all'interno di un agrumeto abbandonato nei pressi del luogo dell'attentato (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 991 e segg.*).

Va ancora aggiunto che, successivamente alla trasmissione della memoria a questo Ufficio da parte della Procura di Caltanissetta, la Corte di Assise di Firenze, con sentenza resa il 05-10-2011, ha condannato all'ergastolo TAGLIAVIA Francesco in relazione all'accusa di partecipazione alle stragi del 1993-1994, proprio sulla base del fondamentale contributo dello SPATUZZA le cui dichiarazioni, in precedenza, avevano determinato l'applicazione a carico del TAGLIAVIA della custodia cautelare in carcere per le suddette tragiche vicende delittuose. Ne viene, quindi, ulteriormente rafforzata la credibilità dello SPATUZZA quale uno dei protagonisti più attivi nell'ambito di quella stagione stragista (*vedi atti trasmessi in data 06-10-2011 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta*).



Inoltre, di recente, con provvedimento emesso in data 07-09-2011 dalla Commissione Centrale per i collaboratori di giustizia, veniva adottato lo speciale programma di protezione nei confronti dello SPATUZZA (*vedi sempre atti trasmessi in data 06-10-2011 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta*).

Certamente, la recente attività investigativa non ha sgombrato definitivamente il campo da tutti gli interrogativi che hanno riguardato la strage del 19 luglio 1992, ma ha notevolmente contribuito al reperimento di alcuni importanti “*pezzi mancanti*” ed alla individuazione di quelle “*tessere false*” del mosaico che avevano portato alle condanne che con la presente richiesta si mettono in discussione.

Gli atti che si sottopongono alla valutazione di Codesta Corte, sono, allo stato, rappresentativi, a parere di questo Ufficio, della estraneità ai fatti di undici soggetti già condannati per la strage di via D’Amelio, sulla scorta delle acquisizioni derivanti dalle false collaborazioni di CANDURA Salvatore, ANDRIOTTA Francesco e SCARANTINO Vincenzo.

Addirittura otto delle undici persone, nei cui confronti sono state pronunciate condanne, si ritiene viziate da errore giudiziario, ed esattamente:

PROFETA Salvatore

GAMBINO Natale

LA MATTINA Giuseppe

URSO Giuseppe

VERNENGO Cosimo

MURANA Gaetano



SCOTTO Gaetano

SCARANTINO Vincenzo

continuano, attualmente, a scontare la pena dell'ergastolo (tranne lo SCARANTINO, condannato a pena temporanea) per la strage di Via D'Amelio e reati satelliti; circostanza questa che rende particolarmente urgente e pressante la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena formulata da questo Ufficio, fermo restando le considerazioni che appresso si esporranno in tema di ammissibilità della richiesta di revisione.

Quanto allo SCARANTINO ed al CANDURA, vien da sé che le ritrattazioni effettuate dagli stessi rendono superfluo qualsivoglia commento in relazione alla loro estraneità ai fatti per i quali riportavano condanna (lo SCARANTINO in relazione al delitto di strage ed a quelli allo stesso connessi; il CANDURA in relazione al reato di furto aggravato dall'art. 7 legge 203 del 1991).

Così come, il complesso delle acquisizioni procedimentali evidenzia, del pari, l'estraneità alla strage di via D'Amelio di TOMASELLI Salvatore, la cui condanna, comunque relativa soltanto al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba ed al reato associativo, si fondava sulle chiamate in correità degli stessi SCARANTINO e CANDURA.

Parimenti, si ritiene che OROFINO Giuseppe sia estraneo ai fatti di Via D'Amelio, anche a quei protagonismi più limitati per i quali era stato condannato nel corso del processo, dopo che, comunque, era stato riconosciuto il suo mancato coinvolgimento nel più grave reato di strage.

Revisione e sospensione dell'esecuzione della pena in relazione alle “nuove prove”: cenni giurisprudenziali e problematiche applicative



Appare opportuno accennare ad alcuni aspetti dell'istituto della revisione e dei suoi rapporti con la sospensione dell'esecuzione della pena che assumono particolare rilievo in relazione alle problematiche inerenti la presente richiesta.

L'istituto della revisione consacra il mito del giudicato valicandone le colonne d'Ercole, di regola intangibili, nel superiore interesse a che, soprattutto in materia penale, prevalgano le esigenze di verità e giustizia reali.

La revisione è, dunque, un mezzo straordinario di impugnazione mediante il quale l'ordinamento giuridico risolve la contraddizione tra la **verità formale** del giudicato ed una successiva **verità reale** che trae origine da situazioni nuove non valutate nella sentenza ed idonee a denunciarne la sostanziale ingiustizia, facendo venir meno la presunzione di verità che assiste ogni sentenza di condanna definitiva.

Sotto questo profilo, come vedremo, il legislatore si è preoccupato di disciplinare quei casi in cui la nuova verità reale porta con sé anche l'esistenza di nuovi reati che implicano la necessità di separati processi con la formazione di nuovi giudicati.

La dottrina e la giurisprudenza sono monolitiche nel ritenere che la revisione non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché tutto ciò è definitivamente coperto dalla verità formale del giudicato (che com'è noto, copre non soltanto il dedotto ma anche il deducibile) e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non attraverso le impugnazioni ordinarie.

Proprio per tali ragioni l'Ordinamento esige che l'istanza di revisione superi un primo vaglio, in sede di giudizio cd. "rescindente", ai sensi dell'articolo 634



c.p.p., finalizzato alla verifica della sua ammissibilità, stante la tassatività delle ipotesi di revisione previste nel nostro sistema penale, nonché al successivo controllo dell'eventuale sua manifesta infondatezza, in sede di sommaria *cognitio* del *thema probandum* proposto nell'istanza stessa.

Occorre in altri termini valutare se il *novum* rientri tra i casi di revisione previsti dalla legge ed abbia, se confermato nella successiva fase di merito (il c.d. "giudizio rescissorio"), **una potenzialità demolitrice della verità formale consacrata nel giudicato** di cui si invoca la revoca.

I problemi nascono, come già accennato, quando questa nuova verità reale, che asseritamente inficia la verità formale già consacrata in una sentenza passata in giudicato, sia anch'essa potenzialmente destinata ad essere cristallizzata in una sentenza definitiva; in tali casi, nelle more della formazione del giudicato, occorre capire quale sia la sua attitudine provvisoria a "contrastare" gli effetti della condanna ingiusta definitiva.

Non è chi non veda come nella vicenda di cui si sta trattando, accanto ad una valutazione sostanziale delle nuove emergenze probatorie che rende sufficientemente chiaro come nel corso dei precedenti processi siano state pronunciate delle condanne ingiuste nei confronti di alcuni soggetti, vi è un aspetto formale (relativo alla possibilità o meno di inquadrare i nuovi elementi probatori all'interno della previsione della lettera "c" dell'art. 630 cpp), rappresentato dal fatto che queste nuove prove richiamano in realtà la consumazione di reati non ancora giudicati, ed in particolare:

le varie calunnie aggravate commesse da ANDRIOTTA, SCARANTINO e CANDURA;

il concorso nella strage di Via D'Amelio commesso dai nuovi collaboratori di giustizia SPATUZZA e TRANCHINA.



Revisione e nuove prove

Con riferimento al concetto di nuove prove la Corte di Cassazione ha statuito che: *“l’istituto della revisione non si configura come una impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, ed allorchè tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali esse debbono avere la forza di ribaltare il costruito accusatorio”*.

(Cass. Pen. , Sez. VI , 31 luglio 2003, n. 32384, Fasiello).

*“Ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione occorre procedere ad una **comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna**, per verificare, anche nell’ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro **attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento”**.*

(Cass. pen. Sez. I, 13 novembre 2007, n. 41804, Francini)

*“Non integra prova nuova, ai sensi dell’art. 630 lett. “c” c.p.p., ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, **la semplice ritrattazione** di una precedente testimonianza la quale non superi un rigoroso vaglio di attendibilità”*.

Nel caso di specie, però, le ritrattazioni di ANDRIOTTA, SCARANTINO e CANDURA, come già sottolineato, giammai possono essere qualificate come “semplici”, poiché le stesse sono, in realtà, il risultato di una imponente attività



investigativa che ha messo i suddetti collaboratori nelle condizioni di non poter più continuare a sostenere le “infondate verità” a suo tempo sostenute nei processi e ciò alla luce delle dichiarazioni dello SPATUZZA e del TRANCHINA come supportate dalle emergenze di cui all’attività di riscontro delle loro dichiarazioni e di revisione critica delle emergenze processuali operata dalla Procura di Caltanissetta.

Revisione e nuove prove integranti ipotesi di reato

Occorre innanzitutto riconoscere che la Corte di Cassazione **ha escluso l’ammissibilità** della richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o l’incidenza di altro fatto criminoso, **in assenza di un giudicato** su questi temi, dal momento che il giudice della revisione può procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che allorquando l’istanza di revisione sia fondata su **una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione** testimoniale e l’ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità della ritrattazione (Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 2009, O.H.H., CED. 245189).

Ma nella vicenda che ci occupa, i plurimi e reiterati reati di calunnia commessi dallo Scarantino, dall’Andriotta e dal Candura, sono ben lungi dall’essere prescritti, e ciò in ragione della pesante pena edittale prevista dal legislatore,



essendo dalle loro dichiarazioni derivate condanne all'ergastolo, addirittura nei confronti di sette imputati.

Nei casi di ritrattazione o di modifica delle dichiarazioni rese dal testimone nel giudizio conclusosi con la condanna, la giurisprudenza richiede, dunque, che **la revisione venga introdotta, ai sensi della lettera "d", solo dopo l'accertamento definitivo condizionante** degli eventuali reati di falsa testimonianza e/o calunnia (Cass. Pen., Sez. I, 10 marzo 1998, Sgambelluri, CED. 210018).

Parimenti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quando la prova nuova si sostanzia in dichiarazioni di terzi che si assumono la responsabilità del reato, rilasciando, nel contempo, dichiarazioni liberatorie nei confronti uno o più condannati, tale elemento di novità non può essere fatto valere come prova nuova ex art. 630 lett. "c" c.p.p., ma può essere introdotto in una richiesta di revisione soltanto allorquando sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in ordine ai fatti di cui si accusa il nuovo soggetto e quindi, ritualmente, soltanto ai sensi dell'art. 630 lett. "a" c.p.p..

*"L'istanza di revisione fondata **sull'asserita responsabilità di un terzo** è inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in modo definitivo, non potendo la responsabilità di quest'ultimo essere accertata incidentalmente in un procedimento non svoltosi a suo carico".*

(Cass. Sez. I, Sent. nr. 36147 del 30-06-2004)

*"Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione per essere stati i fatti in ordine ai quali è intervenuta condanna **realizzati da un terzo**, la responsabilità di quest'ultimo non può essere accertata incidentalmente nel procedimento di*



*revisione promosso dalla persona condannata, ma deve essere accertata in sede propria, mediante l'instaurazione di un regolare processo; con la conseguenza che l'esame della richiesta di revisione, potendo dar luogo in tal caso ad inconciliabilità di pronunce, **non è ammissibile fino a quando la responsabilità del terzo non venga accertata con sentenza irrevocabile**, salvo che la possibilità di tale accertamento non sia preclusa per l'esistenza di cause di estinzione del reato ovvero da improcedibilità dell'azione penale o per altre cause. D'altro canto, la subordinazione dell'ipotesi prevista dall'art. 630, lettera c), a quella contemplata nella lettera a) dello stesso articolo non opera in assoluto ma solo quando vi sia intima compenetrazione tra le due ipotesi, mirando le nuove prove a scagionare il richiedente proprio in funzione dell'accertamento della responsabilità del terzo".*

(Cass. Sez. VI, Sent. n.2801 del 12/10/1993)

Pertanto, l'introduzione della prova della falsità delle dichiarazioni rese in precedente giudizio di merito da un soggetto, teste o coimputato, ma anche la prova delle dichiarazioni di un nuovo soggetto che si assume la responsabilità del reato, non può avvenire, secondo detta giurisprudenza, con prova "nuova" testimoniale ma richiede un giudicato intermedio di calunnia o falsa testimonianza nel primo caso, di condanna per il reato in questione, nel secondo caso.

In tal modo, quindi, il Giudice di legittimità tende a comprimere lo spazio del novum probatorio ed a preferire la riconducibilità al primo ed all'ultimo caso previsto dalla disposizione normativa in commento.

Tale opzione giustificata dall'**esigenza di coerenza formale tra giudicati**, è stata criticata dalla dottrina sulla scorta di diversi argomenti. Si è sottolineato, ad esempio, che essa porterebbe al paradosso di ritenere che le prove nuove che non costituiscono reato potrebbero essere fatte valere immediatamente in un



giudizio di revisione, mentre nei casi più gravi si dovrebbe attendere l'esito del giudizio sul fatto presupposto.

Non ignora, quindi, questo Ufficio gli arresti giurisprudenziali nella materia de qua.

E' necessario e doveroso, tuttavia, richiamare alcune peculiarità della presente richiesta proprio in relazione al suo contenuto che, come reso evidente da quanto detto in premessa, non si sostanzia nella mera "indicazione" al giudice della revisione di nuovi elementi di prova da sviluppare poi nell'instaurando giudizio, ma offre piuttosto, già da ora, accertamenti meticolosi, estremamente approfonditi e per molti versi esaustivi, anche in relazione alla stessa ammissibilità attuale della revisione, poiché ci troviamo di fronte ad elementi probatori che, fin da ora, consentono di supportare una robusta e completa cognizione sulla innocenza degli odierni condannati.

Trattasi, peraltro, di acquisizioni provenienti dallo stesso Ufficio che, a suo tempo, aveva effettuato le indagini e sostenuto l'accusa a carico degli stessi; acquisizioni che hanno impegnato per un periodo di tre anni, in pratica, l'intera D.D.A. presso la Procura di Caltanissetta.

Non sfugge poi, quanto alla natura delle prove in questione, come, tanto nel caso dei "calunniatori" (SCARANTINO, CANDURA ed ANDRIOTTA), quanto nel caso del nuovo soggetto coinvolto nella strage (SPATUZZA), esse si sostanziano in confessioni piene e dettagliate di detti reati, tal che la "preoccupazione" del contrasto di giudicati espressa dalla giurisprudenza della



Corte di Cassazione (che, come abbiamo visto, tende ad interpretare restrittivamente l'ambito di operatività dell'art. 630 lett. "c" ogniqualvolta il "novum" offerto fa intravedere sullo sfondo la necessità di un nuovo giudicato), nel caso di specie non pare concretamente abbia ragione di sussistere, proprio perché le responsabilità di SPATUZZA, SCARANTINO, CANDURA e ANDRIOTTA, vero è, da un verso, che, negli instaurandi processi a carico degli stessi, devono essere riconosciute con un giudicato, ma, dall'altro verso, come si è detto, è anche vero che dette responsabilità si fondano sulle loro stesse rispettive confessioni già agli atti, e su una serie di riscontri talmente imponenti dal punto di vista quantitativo e qualitativo che, si ritiene, ben potrebbero ormai supportare un'affermazione di responsabilità a loro carico, persino a prescindere dalle stesse rispettive confessioni.

Proprio sulla base delle suddette considerazioni si ritiene che sussista, nel caso di specie, un apprezzabile spazio di operatività della lett. "c" dell'art. 630 cpp., con conseguente immediata ammissibilità della presente **richiesta di revisione** che, in ogni caso, viene di fatto ad assumere anche un significato formale fondante la competenza della Corte a pronunciarsi sulla connessa richiesta di sospensione della esecuzione della pena; richiesta quest'ultima che, nell'immediato, viene ad assumere un valore assai più importante della revisione stessa.

Sospensione dell'esecuzione della pena e richiesta di revisione inammissibile.

Non appare dubitabile, infatti, che i casi più gravi, o comunque più pressanti, di revisione sono, di regola, quei casi in cui la sentenza asseritamente ingiusta ha dato luogo ad una condanna attualmente ancora in esecuzione; e non è



dubitabile che, in simili casi, l'interesse primario ed immediato del condannato (ma anche dell'Ordinamento) non è rappresentato dalla emissione di una nuova sentenza, in sede di revisione, che travolga quella precedente, ma, piuttosto, dall'esigenza che cessi il prima possibile l'esecuzione di quella pena.

Esigenza che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene tutelabile con la possibilità dell'adozione dell'ordinanza sospensiva ex art 635 c.p.p in attesa che siano eliminati quegli ostacoli formali che rendono in atto inammissibile la revisione, vale a dire il non essere accompagnate le nuove prove da quella "auctoritas" che solo una sentenza passata in giudicato è in grado di conferire loro.

Presupposto sostanziale del provvedimento della Corte di Appello che sospende l'esecuzione della pena è, dunque, una favorevole prognosi circa la probabilità di proscioglimento del condannato nel futuro giudizio di revisione.

Soltanto l'accertamento di tale presupposto consente l'operatività dell'istituto di carattere eccezionale di cui all'art. 635 c.p.p. che si pone in deroga al generale principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, avendo come scopo quello di evitare il protrarsi dello stato detentivo ogniqualvolta appaia ben fondata la possibilità che la revisione venga accolta.

Parte della dottrina ha affermato che a siffatta sospensione possa addivenirsi soltanto "dall'interno", cioè dopo l'instaurazione del giudizio di revisione: come dire non nella fase di verifica preliminare, ma solo a seguito dell'esito positivo della stessa.

Occorre dire, però, che la formulazione letterale dell'art. 635 c.p.p. non sembra porre alcun limite in tal senso, anzi stabilendo la predetta norma che è possibile disporre "in ogni tempo" la sospensione, sembrerebbe sottolineare la mancanza di qualsiasi preclusione sotto il profilo temporale.



Addirittura, venendo incontro ad esigenze di giustizia sostanziale, i giudici di merito e la Corte di Cassazione, hanno ripetutamente affermato l'ammissibilità del provvedimento sospensivo anche quando la revisione appare allo stato inammissibile (perché pur in presenza di nuove prove dall'evidente pregnanza, sulle stesse non si è formato il giudicato che richiedono la lettera "a" e la lettera "d", a seconda dei casi, di cui all'art. 630 c.p.p.)

Insomma, l'istituto della sospensione ex art 635 c.p.p. viene, sotto tale profilo, ammesso ad operare, per così dire, dall'esterno, anche nei casi di revisione formalmente inammissibile ma in cui siano già emersi elementi la cui valutazione fa ritenere probabile il futuro accoglimento di essa.

Per citare anche la giurisprudenza di merito, si richiama una pronuncia della Corte di Appello di Palermo (4/06/1996, Di Leonardo in Giur. It. 1997, II, 50), in cui il giudice, pur ritenendo di dover **respingere la richiesta in mancanza dell'accertamento definitivo in ordine alla responsabilità di un terzo** come richiesto dall'art. 630, lett. "a" c.p.p., ma al contempo, rendendosi conto che il condannato sarebbe stato prosciolto nel futuro giudizio di revisione, una volta che questo fosse stato instaurato, ha adottato comunque un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, ritenendo **la pronuncia di inammissibilità allo stato degli atti provvedimento meramente "interlocutorio"**.

Nello stesso senso:

-ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 4-08-2008 nei confronti di Trubia Rosario + 1 (acquisita agli atti del presente procedimento);

-ordinanza della Corte di Appello di Messina in data 24-11-2008 nei confronti di Trubia Rosario (acquisita agli atti del presente procedimento).



La scelta del giudice di merito, che peraltro si allineava ad una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Penale, 12-10-1993, Santolla, in Cass. Pen., 1995, 2645), è stata, come già detto, condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni ha ribadito come, nel caso in cui la richiesta di revisione non appaia manifestamente infondata, ma debba essere dichiarata inammissibile per mancanza, allo stato, dei provvedimenti richiesti dall'art. 633 co. II e III c.p.p., trattandosi di **inammissibilità rebus sic stantibus**, non vi è ostacolo a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena dal momento che l'art. 635 c.p.p. la consente "in qualunque momento" (*Cass. Pen. 28-5-1997, Mazzolla, in Arch. Nuova Proc.Pen., 1998, 123; in senso sostanzialmente analogo Cass. Pen., 19-1-1998, Mazzotta, in Cass. Pen., 1999, 2946 che fa riferimento ad una declaratoria di inammissibilità dipendente dalla mera incompletezza dell'iter procedimentale*).

Si è già sottolineata la completezza degli elementi di prova che si sottopongono alla cognizione della Corte di Appello; elementi, quanto alla loro valenza sostanziale immediata, sicuramente in grado di fondare, quali che possano essere gli ostacoli formali all'ammissibilità del giudizio di revisione, quantomeno l'ordinanza di **sospensione della esecuzione della pena** che primariamente interessa.

Come appresso si esporrà, infatti, anche qualora si ritenesse, in ossequio alla citata giurisprudenza che le responsabilità per calunnia e quant'altro a carico dei tre "collaboratori" e le responsabilità per la strage di Via D'Amelio a carico dello Spatuzza e del Tranchina debbano essere accertate con sentenza passata in giudicato prima di poterle ritualmente far valere in sede di procedimento per revisione, (rispettivamente ex lett. "d" ed ex lett. "a" dell'art. 630 cpp), ciò non



impedisce comunque che la Corte di Appello adita adotti la richiesta ordinanza di sospensione.

Al riguardo, e per ritornare alla giurisprudenza della Cassazione, si ricorda come la Suprema Corte abbia sempre svincolato la possibilità per il giudice adito di potere sospendere l'esecuzione della pena dal giudizio sulla ammissibilità della revisione nei casi in cui questa pur apparendo formalmente inammissibile, poggi però su elementi la cui **valutazione sostanziale anticipata consente già di operare una prognosi favorevole** sull'esito del giudizio di revisione allorquando questo diverrà ammissibile con il formarsi del giudicato "sugli elementi nuovi di prova".

“La pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione emessa rebus sic stantibus, in attesa che sia accertata con sentenza irrevocabile l'esistenza di una delle causali previste dall'art. 633, commi secondo e terzo cod. proc. pen. non preclude la possibilità di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 stesso codice, tenuto conto che tale sospensione può essere disposta “in ogni momento” dalla Corte d'appello. Tuttavia, in tal caso il giudice di merito ben può respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena qualora, con motivazione immune da vizi logici, abbia ritenuto prima facie, che la richiesta di revisione presentata dall'istante sia manifestamente infondata”.

(Cass. Sez. I, sent. nr. 3776 del 26.6.97; cc.28.5.97, rv. 207977).

Ed ancora:

“Per impedire che all'inammissibilità della richiesta di revisione proposta per essere stati i fatti relativamente ai quali è intervenuta condanna commessi da un terzo – inammissibilità derivante dal non ancora intervenuto accertamento



in sede propria, con sentenza irrevocabile, della responsabilità del terzo – consegua l'esecuzione della pena nei confronti del richiedente, l'ordinamento non preclude la sospensione dell'esecuzione stessa quando, trattandosi di inammissibilità rebus sic stantibus, per una delle causali in via di accertamento di cui all'art. 633, secondo e terzo comma. cod. proc. pen., la pretesa di revisione dell'istante non appaia prima facie anche manifestamente infondata ad una sommaria ed incidentale deliberazione della Corte di merito alla quale l'interessato può rivolgersi "in ogni momento" per gli effetti previsti dall'art. 635 c.pp..

(Cass. Sez. IV, sent. nr. 2801 del 27.10.1993; cc. 12.10.93, rv. 196026).

"La ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione, quando derivi dalla mera incompletezza del previsto "iter" procedimentale e valga, quindi, solo rebus sic stantibus", non impedisce, di per se, che possa comunque darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.635 c.p.p.

(Cass. Pen. Sez. VI, 19/01/1998, n.89).

Il suddetto principio veniva affermato in un caso in cui la revisione era stata chiesta sulla base dell'asserita attribuibilità dello stesso fatto ad altro soggetto, nei cui confronti era stata instaurato procedimento penale non ancora conclusosi, però, con pronuncia irrevocabile di condanna; ciò che aveva appunto determinato la declaratoria di inammissibilità di detta richiesta.

"L'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena non è precluso in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, che consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga quindi intrinsecamente solo rebus sic stantibus", come nell'ipotesi in cui sia iniziato ma non giunto al termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo alla fattispecie prevista dall'art.630 lett. "a" c.p.p."

(Cass. Pen., Sez. VI 19/01/1988, n.89).

Nel caso suddetto la richiesta di revisione era basata su prova diretta a dimostrare la responsabilità di un terzo, il cui accertamento non era divenuto irrevocabile.



In definitiva, è agevole osservare come la provvisoria sospensione della esecuzione della pena rappresenti in questi casi, grazie anche all'interpretazione "in bonam partem" che ne ha dato la giurisprudenza del Giudice di legittimità, un istituto che, pur non venendo ad incidere sul presunto ingiusto giudicato, da un punto di vista sostanziale, ed addirittura in un momento in cui la revisione appare inammissibile, viene in realtà a conseguire, sia pur provvisoriamente, lo stesso scopo fondamentale della revisione nei casi in cui vi è in corso una esecuzione della pena: appunto la sospensione della stessa; non essendo dubitabile che, anzi, sotto certi aspetti, la liberazione, sia pure provvisoria e condizionata, di un ergastolano è risultato molto più drastico della stessa revisione della sentenza di condanna.

Su questa stessa lunghezza d'onda, la Suprema Corte ha opportunamente espresso il principio secondo cui la sospensione della esecuzione della pena è ancorata semplicemente alla serietà dei nuovi elementi di prova, i quali, proprio perché valutati ex ante rispetto all'esito del giudizio di revisione, non può pretendersi che debbano senz'altro già dimostrare, oltre ogni dubbio, l'innocenza del condannato,

"L'art. 635 c.p.p., nel prevedere la possibilità di sospensione dell'esecuzione, con eventuale applicazione di una delle misure coercitive ivi indicate, in caso di presentazione di richiesta di revisione, non postula l'esistenza di una palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell'accoglimento di detta richiesta con revoca della sentenza di condanna".

(Cass. Sez. I, sent. nr. 5900 del 7.12.96; cc.12.11.96, rv. 206073.



Né con il suddetto principio par contrastare la seguente pronuncia che, in realtà si limita a ribadire il principio della obbligatorietà dell'esecuzione della pena che, di regola, non viene messo in discussione in tutti quei casi in cui l'esito del giudizio di revisione dipende dalle risultanze di una perizia che essendo per definizione mezzo di prova neutro, rende impossibile un giudizio di prognosi:

*“la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, e **presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione** e la conseguente revoca della condanna; condizione, questa, che non può dirsi sussistente quando l'esito del giudizio di revisione dipenda dall'espletamento di una perizia, il cui carattere di mezzo di prova “neutro” rende di per sé impossibile la formulazione di un apprezzamento prognostico in ordine ai risultati cui essa possa pervenire”*

(Cass. Sez. F, sent. nr. 35744 del 31.08.2004; cc.20.8.2004, rv. 229546).

Non appare revocabile in dubbio che gli stessi soggetti legittimati a richiedere la revisione sono anche legittimati a richiedere la “semplice” sospensione dell'esecuzione della pena in tutti quei casi in cui motivi formali sembrerebbero rendere inammissibile la revisione, come il fatto che non si sia formato il giudicato sui nuovi elementi di prova, ma vi siano, nel contempo, gravi e pressanti motivi sostanziali che rendono indifferibile l’“attesa inerte” del richiesto nuovo giudicato, poiché, come nel caso che ci occupa, trattasi di soggetti che stanno continuando a scontare la pena dell'ergastolo da tantissimi anni.



Non solo, da una verifica della loro rispettiva situazione esecutiva, è emerso che la condanna per la strage di Via D'Amelio è attualmente il loro unico titolo detentivo, ad eccezione di SCARANTINO che è ristretto sulla base di provvedimento di cumulo contemplante oltre alla strage di Via D'Amelio numerosi altri reati.

Da un esame dei loro rispettivi certificati del casellario giudiziale emerge, ulteriormente come, a parte "Via D'Amelio", nessuno di loro è mai stato condannato per reati puniti con pene particolarmente elevate e meno che mai per omicidio.

Nel caso di specie, poi, si coglie una ratio che appare assolutamente coincidente con quella che sta alla base dell'attribuzione al procuratore generale della legittimazione a richiedere la revisione, di regola destinata ad operare solo a favore del condannato; ratio che viene individuata nel superiore interesse pubblico cui è improntato l'istituto e nel superiore fine di giustizia cui la revisione mira.

E' pacifico, infatti, come neanche l'ipotetico dissenso del condannato potrebbe condizionare in senso negativo la richiesta del procuratore generale.

Non occorrono soverchie considerazioni per ricordare le conseguenze che i periodi di detenzione sofferti hanno in materia di riparazione per ingiusta detenzione, con conseguente diretta rilevanza degli interessi economici dello Stato.



Si ritiene, dunque, a monte, che sussista il dovere del procuratore generale di attivarsi per la sospensione dell'esecuzione della pena anche nei casi in cui, come quello che ci riguarda, ed in base alla giurisprudenza sopra richiamata, potrebbero configurarsi, allo stato, ostacoli formali per l'attivazione dell'istituto della revisione.

Revisione e dolo

(La problematica rileva in riferimento alla posizione di CANDURA Salvatore e SCARANTINO Vincenzo, condannati sulla base delle loro stesse dichiarazioni autocalunniatorie).

Ai fini della revisione non assume alcuna incidenza il fatto che il condannato abbia dato causa, per dolo o per colpa, alla sentenza da revocare: è ciò che si desume dalla formulazione dell'art. 643 c.p.p. il quale, introducendo una preclusione di tal genere in materia di riparazione per ingiusta detenzione, rivelerebbe implicitamente come il legislatore abbia inteso, viceversa, sottrarre ad analogo presupposto negativo l'operatività della revisione (Cass. S. V, 3-7-1996, Di Fabio, in Cass. Pen 1997, 2184).

Per quel che concerne l'attendibilità di un collaboratore di giustizia sulle cui dichiarazioni si fondava la sentenza di condanna, la Cassazione ha precisato che essa, non può formare di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Cass. Sez. I, 4-2-2009, C.G., CED 243919).



Nel caso in questione, in realtà, sostanziandosi l'inattendibilità dei "collaboratori" anche nei gravissimi reati di calunnia dagli stessi commessi, il vero elemento problematico per l'attivazione della revisione, sarebbe costituito, a monte, come detto, dalla mancanza, allo stato, di un giudicato su detti reati.

Revisione e sentenza di patteggiamento;

(La problematica rileva in riferimento alla posizione del condannato CANDURA Salvatore che si era autoaccusato del furto della Fiat 126 poi utilizzata come autobomba e la cui posizione era stata definita con la sentenza di applicazione di pena concordata emessa dal G.I.P. di Caltanissetta in data 09-03-1994).

Occorre dire che più volte in passato la Cassazione a sezioni unite era intervenuta per affermare la generale ed incondizionata inammissibilità della domanda di revisione nel caso di sentenze di "patteggiamento" ex art. 444 C.P.P., sulla base di una presunta "incompatibilità strutturale" tra i due istituti, non essendo possibile, ad avviso della Suprema Corte, operare un raffronto tra un *nuvum* costituito da un significativo materiale probatorio ed un'inesistente acquisizione probatoria che di norma connota la sentenza di patteggiamento (*in tal senso Cass. S.U. 8-7-98, Giangrasso*), che peraltro, poggia su una, quantomeno implicita, ammissione di responsabilità dello stesso condannato.

Il dibattito sulla suddetta problematica è però da ritenersi superato alla luce dell'intervento legislativo di cui all'art. 3 della legge 12-06-2003 nr. 134 che ha novellato l'art. 629 c.p.p., laddove tra i provvedimenti suscettibili di revisione



sono stati ora esplicitamente inserite anche le sentenze di patteggiamento emesse a norma dell'art. 444 co. II c.p.p.,

Quadro riassuntivo della posizione dei singoli condannati:

CANDURA Salvatore

Appare opportuno iniziare la disamina delle singole posizioni, partendo dal CANDURA, il primo personaggio in ordine cronologico ad avere riferito sui fatti di via D'Amelio ed il primo ad aver riportato condanna passata in giudicato.

Nei suoi confronti, in data 9.3.1994, veniva emessa, da parte del G.I.P. di Caltanissetta, sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti (mesi due di reclusione e lire 100.000 di multa) in relazione al delitto di furto (aggravato anche dall'art. 7 legge 203 del 1991) della Fiat 126 di VALENTI Pietrina successivamente confezionata ad autobomba. Al CANDURA veniva concessa la speciale attenuante di cui all'art. 8 L. nr. 203/91 prevista per i collaboratori di giustizia.

Secondo le emergenze dei vari processi basate sulle dichiarazioni dello SCARANTINO e dello stesso CANDURA, quest'ultimo, assolutamente ignaro dei motivi per i quali il primo gli aveva commissionato il furto della macchina, perpetrò effettivamente quel furto, consegnando quindi la macchina allo SCARANTINO a Piazza della Guadagna, nel mentre quest'ultimo si trovava in compagnia di TOMASELLI Salvatore. Da quel momento CANDURA sparisce dalla scena dei fatti di Via D'Amelio.



E' bene però ricordare come questa marginalità del ruolo del CANDURA, rapportata all'imponenza della vicenda criminosa, non deve trarre in inganno in ordine alla gravità dei danni dallo stesso provocati con la sua "collaborazione".

Egli, infatti, ritenendo che la collaborazione era l'unico modo per liberarsi dalle presunte pressioni operate su di lui dalla P.G., finiva con il collaborare con la giustizia, autoaccusandosi di un qualcosa, il furto della macchina, in realtà mai commesso e chiamando in causa in maniera calunniatoria lo SCARANTINO Vincenzo (che in realtà mai gli aveva commissionato il suddetto furto), che, "incastrato" dalle dichiarazioni del CANDURA, veniva arrestato e fatto oggetto egli stesso di pressioni affinché collaborasse, pressioni che raggiungevano il loro effetto allorchè "il picciotto della Guadagna", chiamato di nuovo in causa da un altro inquietante personaggio tra quelli che compaiono in questa vicenda, vale a dire Francesco ANDRIOTTA (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 879 e segg*), si vedeva "costretto" ad iniziare, suo malgrado, a "collaborare" con la giustizia, accettando il ruolo che gli aveva dato il CANDURA e, può ben dirsi, "sceneggiando un film", a quel punto, che descriveva il suo pieno coinvolgimento nella strage e la chiamata in correità di decine di soggetti, sul conto dei quali ben poco in realtà egli conosceva circa il loro interagire con "cosa nostra" e meno che mai circa il loro coinvolgimento nella strage (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 758 e segg.*).

Il CANDURA rappresenta quindi, per così dire, **la tara genetica** della vicenda da cui scaturisce la presente richiesta.

Egli, oltre ad avere innescato, con il contributo di ANDRIOTTA, la collaborazione, assolutamente non entusiasta (bisogna riconoscerlo), dello SCARANTINO, ha fornito poi nei dibattimenti su "via D'Amelio", quel



riscontro che consentiva di affermare nelle varie sentenze che, al di là del giudizio sulle singole posizioni chiamate in causa dallo SCARANTINO, doveva comunque ritenersi sicura la partecipazione alla strage da parte di quest'ultimo, quantomeno alla fase iniziale dell'iter criminoso, perché la sua dichiarazione di avere procurato la macchina per conto di "cosa nostra" trovava un riscontro, allora ritenuto tranquillizzante, proprio nelle dichiarazioni di CANDURA; personaggio che, come abbiamo visto, dopo avere accettato il ruolo del "ladro della 126", interpreterà poi, nel corso degli anni, nei vari processi in cui sarà sentito, in maniera zelante la "parte" che si era dato.

CANDURA, quindi, va ritenuto moralmente e giuridicamente coinvolto, e come lui anche Francesco ANDRIOTTA, nelle gravissime condanne generate dalla falsa collaborazione di SCARANTINO.

L'estraneità del CANDURA all'azione criminosa di cui si era accusato deve ritenersi dimostrata, non tanto in virtù della sua ritrattazione come tale considerata, sulla cui sincerità, proprio in virtù della squalifica del soggetto, potrebbero formularsi infiniti legittimi dubbi, quanto piuttosto, in primis, dalle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA che come detto, si è autoaccusato del furto della Fiat 126 di VALENTI Pietrina, escludendo, nel contempo, qualsiasi protagonismo del CANDURA e consentendo con le sue particolareggiate dichiarazioni, di acquisire una mole importantissima di riscontri, rispetto ai quali la "ritrattazione" di un personaggio come il CANDURA non rappresenta certamente quello più importante.

Soltanto a titolo esemplificativo si cita in questa sede l'affermazione, da parte dello SPATUZZA, della impossibilità di rubare una Fiat 126 con l'ausilio di uno "spadino", circostanza confermata dai recenti accertamenti peritali, mentre



invece il CANDURA nel corso dei processi aveva dichiarato che si era servito di quello strumento.

Parimenti, in sede di sopralluogo lo SPATUZZA indicava in maniera esatta il ruolo in cui era parcheggiata la vettura Fiat 126 al momento del furto, mentre il CANDURA ne indicava uno diverso, in questo smentito poi anche da VALENTI Pietrina, proprietaria di quella macchina.

SCARANTINO Vincenzo (proc. “Borsellino uno”)

Egli è la seconda persona, in ordine cronologico, ad aver riportato condanna passata in giudicato per i fatti di Via D’Amelio.

Lo stesso, infatti, veniva condannato (con riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 8 della legge nr. 203/91) alla pena complessiva di anni 18 di reclusione per il delitto di strage e reati satelliti, con sentenza emessa dalla **Corte di Assise di Caltanissetta il 27-01-1996.**

Detta sentenza non veniva impugnata né da parte della Procura né da parte dello SCARANTINO e diveniva definitiva in data 11-12-1996.

Appare importante evidenziare che, in relazione alla suddetta condanna, è ad oggi in corso l’esecuzione della pena, per come comunicato dalla Procura della Repubblica di Roma con nota del 10-10-2011 (acquisita agli atti); quindi, anche nei confronti del suddetto condannato deve essere formulata richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena.

Anche per lo SCARANTINO, sulla base di quanto già detto al superiore paragrafo relativo al CANDURA, appare evidente la sua estraneità alla strage e



di conseguenza il grave contenuto autocalunniatorio della sua confessione ed il gravissimo contenuto calunniatorio delle sue accuse.

Ed anche in questo caso non è tanto la sua “ritrattazione” a fare testo, quanto piuttosto il pregio degli accertamenti scaturiti dalle dichiarazioni di SPATUZZA.

Nel caso dello SCARANTINO però, appare doveroso sottolineare come egli, nel corso della sua collaborazione ha avuto diversi momenti di “crisi” (oggi diremmo meglio “crisi di coscienza”) in cui ha formulato la ritrattazione processuale di tutte le sue accuse, proprio nelle udienze in cui veniva sentito per la strage di Via D’Amelio.

SCARANTINO ha affermato in quelle occasioni di non sapere nulla sulla strage e che le sue accuse a carico di tutti gli imputati erano false; ritrattazioni delle quali, purtroppo, non fu intuita la reale portata.

Ed appare, ancora, doveroso sottolineare come non mancavano di certo, già allora, gli elementi conoscitivi che forse avrebbero potuto fornire il loro aiuto per meglio decifrare quelle “crisi” dello SCARANTINO.

Ciò si afferma, in questa sede, anche per ribadire come le dichiarazioni di SPATUZZA “demoliscono” un personaggio che, a ben vedere, già molto prima dell’avvento della collaborazione del “Tignusu” di Brancaccio, non brillava certo per la solidità della sua reputazione di collaboratore (*vedi memoria della Procura di Caltanissetta, pag. 758 e segg.*).

Qui si vuole citare soltanto un episodio che evidentemente all’epoca dei fatti non fu letto nella giusta luce.



SCARANTINO, nel 1995, nel fare l'elenco dei soggetti presenti nel garage di OROFINO, allorquando venne confezionata l'autobomba (circostanza anche questa da ritenersi del tutto falsa, non solo perché l'autobomba fu, in realtà, confezionata in un altro locale sito in via Villasevaglios, ma anche perché L'OROFINO, secondo le dichiarazioni di SPATUZZA, è da ritenersi del tutto estraneo a qualsiasi partecipazione alla strage), fa un lunghissimo elenco di soggetti presenti e tra questi inserisce anche Gioacchino LA BARBERA, Santino DI MATTEO e Salvatore CANCEMI.

Interrogati, i tre negheranno in maniera risoluta e verranno quindi messi a confronto con SCARANTINO.

LA BARBERA negherà usando anche ironia nei confronti dell'interlocutore, ed affermando in sostanza che se egli era un mafioso, allora voleva dire che erano cambiate le leggi di "cosa nostra".

Santino DI MATTEO, rivolgendosi incredulo allo SCARANTINO, affermerà :
“ ...o tu sbagli persona o tu stai dicendo qua un sacco di cazzate...”.

Salvatore CANCEMI si rivolgerà allo SCARANTINO con estrema durezza e subito dopo a chi conduceva il confronto quasi a volerlo mettere in guardia dal personaggio: ***“tu non lo sai cosa significa uomo d'onore...tu sei bugiardo!...chi te l'ha fatta questa lezione?...chi ti ha messo queste parole in bocca?...quello che vi dice lui è stata una lezione che gli hanno fatto ed ora sta ripetendo quella lezione, perché non si possono impiantare cose...”***.

Non appare superfluo ricordare che i tre sopraccitati, in quel momento, non erano dei mafiosi irriducibili che cercavano di difendersi, in ogni modo, dalle accuse dello SCARANTINO, ma erano già, da oltre due anni, tre importantissimi collaboratori di giustizia -con reputazione ben più solida di quella del “picciotto della Guadagna”- che con le loro dichiarazioni avevano consentito di far luce su gravissimi fatti di sangue, compresa la strage di Capaci.



Sta di fatto che dopo alcuni tentennamenti, di recente, in sede di confronto con lo SPATUZZA, SCARANTINO non ha potuto che ritrattare nuovamente, e questa volta con qualche buona probabilità in più di essere creduto nella sua ultima versione dei fatti.

PROFETA Salvatore (proc. “Borsellino uno”)

E’ stato condannato all’ergastolo per tutti i reati allo stesso ascritti, strage e reati satelliti, con sentenza emessa dalla **Corte di Assise di Caltanissetta il 27-01-1996**, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 23-01-1999. Ulteriormente confermata dalla Corte di Cassazione che si limitava a dichiarare la prescrizione del reato di danneggiamento di cui al capo “H”.

OROFINO Giuseppe (proc. “Borsellino uno”)

Dopo che era stato condannato all’ergastolo in primo grado, è stato condannato alla pena complessiva di anni nove di reclusione con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 23-01-1999.

La Corte, infatti, “derubricava” ad art. 379 C.P. (favoreggiamento aggravato personale, ulteriormente aggravato dall’art. 7 L. nr. 203/91) l’originaria imputazione di strage di cui al capo “F” della rubrica, ritenuta la continuazione con i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato di cui ai capi “B” e “C” della rubrica.

Si esaminerà prima, in sintesi, il quadro probatorio che aveva portato alla condanna dei due e si evidenzieranno poi quegli elementi sopravvenuti che, ad avviso di questo Ufficio, dimostrano l’estraneità di questi soggetti rispetto a tutti i reati per i quali erano stati condannati (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 839 e segg.*).



Si eviterà, ovviamente, di affrontare nello specifico la posizione di SCOTTO Pietro se non per ricordare che egli era stato condannato all'ergastolo in primo grado, ma assolto in grado di appello da tutte le imputazioni elevate nei suoi confronti, in quanto i giudici di secondo grado ritennero che le dichiarazioni di ANDRIOTTA non riscontrassero adeguatamente le dichiarazioni accusatorie di SCARANTINO nei suoi confronti, dichiarazioni che oggi alla luce delle recenti acquisizioni vanno senz'altro qualificate come false e caluniose.

In quella sentenza di appello il Giudice valorizzò, anzi, le sopravvenute dichiarazioni del collaboratore di giustizia GALLIANO Antonino (che oggi appaiono essere assolutamente coerenti con quelle recentemente rese da SPATUZZA Gaspare), secondo le quali sin dai primi giorni della settimana era stato stabilito che la strage venisse portata a compimento la domenica; dichiarazioni che, già allora, fecero ritenere come inutile, oltreché, a monte, priva di significativi riscontri processuali, quell'attività di intercettazione presso l'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino di cui il Pietro Scotti, per come ritenuto in tesi accusatoria, doveva essere considerato il protagonista.

I problemi più seri, per quel che riguarda la fase esecutiva della strage, si aprono in relazione al coinvolgimento nella stessa, secondo lo SCARANTINO, di quei soggetti che appartenevano al mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù (eccezion fatta per AGLIERI e GRECO nella loro qualità di mandanti), posto che le dichiarazioni dello SPATUZZA, invece, chiamano direttamente in causa, in maniera ben più precisa e puntuale di quanto avesse fatto in precedenza il "collaboratore" SCARANTINO Vincenzo, **gli uomini d'onore del mandamento di Brancaccio (ed esclusivamente costoro)** nella gestione di quelle fasi relative al furto della Fiat 126, al furto delle targhe ed al confezionamento dell'autobomba utilizzata per compiere l'eccidio, con l'esclusione quindi di qualsiasi partecipazione del PROFETA che faceva parte,



come lo SCARANTINO, della “famiglia” della Guadagna (mandamento S.Maria di Gesù).

La condanna dei due scaturisce quindi dalle dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo, ANDRIOTTA Francesco e CANDURA Salvatore.

Il PROFETA, cognato di SCARANTINO Vincenzo, già coinvolto nel summit mafioso di Villagrazia del 19/10/1991 (in relazione al quale riportava condanna dalla Corte di Appello di Palermo in data 3/5/1995 per i reati di associazione per delinquere, detenzione e porto abusivo di armi in concorso con altri) e nel c.d. “*maxi processo*” di Palermo (in relazione al quale, tuttavia, è stato assolto in 2° grado), veniva raggiunto da [ordinanza di custodia cautelare in carcere per la strage di via D’Amelio e per i reati connessi in data 08/10/1993](#), circa un mese dopo l’inizio della collaborazione dell’ANDRIOTTA che, riferendo ai magistrati presunte confidenze ricevute dallo SCARANTINO nel carcere di Busto Arsizio (durante un periodo di comune detenzione sofferto dal giugno 1993 all’agosto 1993) aveva indicato nel PROFETA la persona che aveva dato l’incarico, appunto, allo SCARANTINO di rubare la Fiat 126 e come una delle persone presenti nel garage dell’OROFINO nel momento dell’imbottitura dell’auto.

Alle dichiarazioni dell’ANDRIOTTA si aggiungeranno poi quelle dello SCARANTINO, una volta che questi, nel 1995, intraprendeva la sua “collaborazione” con la giustizia.

La Corte di 2° grado (cfr. [sentenza n. 2/99 del 23/01/1999](#) proc. n. 1/97 R.G.), rivisitando l’iter motivazionale della sentenza di 1° grado, rimarcava però, in base al principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni, come la convergenza delle indicazioni dell’ANDRIOTTA e dello SCARANTINO si fosse realizzata solo con riguardo al segmento della condotta relativa



all'incarico del furto dato dal PROFETA allo SCARANTINO (e da quest'ultimo, a sua volta, "girato" al CANDURA). Lo stesso Giudice valorizzava in chiave accusatoria le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (*tra i quali Augello Salvatore, Marino Mannoia Francesco, Galliano Antonino, Di Filippo Pasquale, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Carlo Salvatore, Cannella Tullio, Marchese Giuseppe, Ganci Calogero, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Favaloro Marco, Brusca Giovanni*), riguardo al profilo criminale del Profeta e, soprattutto, quelle di Costa Gaetano, il quale ultimo aveva riferito della richiesta, dopo la strage di Capaci, fattagli da Giovanni Pullarà, mentre entrambi erano detenuti nel carcere di Livorno, di procurargli dell'esplosivo abbastanza potente "*sintex o addirittura del plastico*" con la precisazione che i contatti con il fornitore, che il Costa gli aveva indicato in tale Buccarella, appartenente alla "*Sacra Corona*", sarebbero stati tenuti, secondo quanto espressamente preannunciatogli dal Pullarà, proprio da suo "*figlioccio*", Totò Profeta, e ciò a conferma, innanzitutto, dello spessore criminale del Profeta nell'ambito del mandamento di Santa Maria del Gesù e dello interessamento del predetto mandamento alla realizzazione della strage, confermato da molti dei collaboratori sopraccitati (cfr. **pagg. 173 e segg. – 371, 450 e segg.** della citata sentenza).

Tale interessamento sarebbe stato reso ancora più evidente – secondo l'assunto del COSTA – da quanto il PULLARÀ, durante un ulteriore colloquio al carcere, gli avrebbe riferito a proposito dell'esito dei contatti avuti per il trasferimento dell'esplosivo, dopo l'intervento del COSTA: "*tutto a posto*".

La Corte di Assise di Appello, peraltro, non mancava di sottolineare "*la coincidenza della indicazione fornita dal Costa sull'esplosivo richiesto dal Pullarà con l'esito degli accertamenti dei consulenti sui referti prelevati in Via D'Amelio, da cui risulta che nella strage fu utilizzato o un solo esplosivo*



contenente pentrite e T4 (il sintex-H) o due esplosivi di cui uno conteneva pentrite e l'altro conteneva, in massima parte T4, e, in minima parte, tritolo, nonché l'assenza di contrasto di tali indicazioni con quelle successivamente rese da Ferrante Giovambattista in ordine alla disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo di una rilevante quantità di sintex" (cfr. pag. 456 della citata sentenza di appello).

Con riguardo alla posizione di **OROFINO** Giuseppe, tratto in arresto il **30/07/1993**, e cioè prima della collaborazione dello stesso ANDRIOTTA, la Corte di Assise di Appello – pur evidenziando, in linea con quanto fatto dalla sentenza di 1° grado, le contraddizioni dell'imputato, dei cognati AGLIUZZA e del dipendente CORRAO a proposito: della pregressa rottura del lucchetto; della chiusura o meno dell'autofficina la mattina del sabato; dei tempi dell'acquisita consapevolezza della sottrazione anche dei documenti di circolazione e delle modalità di denuncia di "smarrimento" dei documenti di circolazione della Fiat 126 ricoverata nella autocarrozzeria, oltre che della ultimazione o meno dei lavori di riparazione sulla Fiat 126 il giorno di venerdì o il giorno di sabato o addirittura il lunedì mattina dopo la strage (con evidenti ricadute sulla giustificazione della mancata tempestiva consegna dell'auto alla Fiat-Sira, tenuto peraltro conto dei rilievi fotografici effettuati dalla Polizia scientifica la mattina del 20/07/1992, da cui risultava che i lavori sulla Fiat 126 erano stati già completati) – rimarcava le contraddizioni interne al discorso narrativo dello SCARANTINO nei riferimenti fatti dall' ANDRIOTTA a proposito del luogo (la porcilaia del TOMASELLI e poi il garage dell'OROFINO) dove sarebbe avvenuta l'imbottitura dell'esplosivo ed il contrasto tra le nuove e le originarie dichiarazioni dell'ANDRIOTTA stesso che, per adeguarsi all'ultima versione dei fatti fornita dallo SCARANTINO, aveva finito per dichiarare (cfr. verbale ud. del 16/10/1997 nell'ambito del proc. n. 9/96 c.d. "Borsellino bis") che l'autovettura doveva essere imbottita nel magazzino del TOMASELLI alla



Guadagna e che, però, era stato poi deciso il trasferimento del veicolo nel garage dell'OROFINO dovendosi procedere ad effettuare delle riparazioni (cfr. sentenza citata **pagg. 428 e segg.**).

Gli ulteriori contrasti segnalati dalla Corte di Assise di Appello in merito alla presenza, al momento del caricamento dell'esplosivo, dello SCARANTINO (negata dall'ANDRIOTTA ed affermata, pur se con un ruolo di vigilanza esterna, dallo SCARANTINO) e del PROFETA, della quale lo SCARANTINO, come già segnalato, parlava per la prima volta solo nel corso dell'esame dibattimentale; le indicazioni contrastanti anche sulla presenza o meno in tale occasione di altre persone, tra cui appunto lo stesso OROFINO (esclusa dall'ANDRIOTTA); la evidente illogicità della indicazione fornita dallo SCARANTINO, secondo il quale la Fiat 126 sarebbe rimasta parcheggiata, con conseguenti rischi di controllo, all'aperto nei pressi dell'autofficina dell'OROFINO per un giorno tra il venerdì sera ed il sabato pomeriggio prima della strage per poi essere custodita tra il sabato e la domenica all'interno del locale dell'OROFINO (la cui chiusura era "assicurata" da un lucchetto in realtà rotto) che era sostanzialmente incustodito e, infine, l'asserito itinerario assolutamente incongruo che il corteo di auto avrebbe percorso la domenica, secondo il racconto dello SCARANTINO, inducevano la Corte a formulare un **giudizio di "scarsa affidabilità" dei due "collaboratori"**.

In particolare, la Corte di Assise di Appello rilevava che *"la narrazione, su questa parte della fase esecutiva della strage è intrinsecamente contraddittoria e non trova conferma per tutte le divergenze rilevate... sul luogo in cui la Fiat 126 è stata caricata di esplosivo, sul ruolo svolto dallo stesso Scarantino, sulle persone che avrebbero partecipato all'operazione di caricamento, sulle modalità del tragitto percorso per raggiungere Via D'Amelio (secondo le dichiarazioni di Andriotta, lo Scarantino si sarebbe messo alla guida della Fiat*



126) nelle dichiarazioni accusatorie del teste de relato Andriotta Francesco né la chiamata in correità risulta assistita da idonei riscontri esterni pertinenti all'episodio delittuoso di cui lo Scarantino ha accusato l'odierno imputato" (cfr. **pagg. 495 e segg.** della citata sentenza di appello).

Gli elementi emersi, tuttavia, con riguardo alla accertata pregressa rottura del lucchetto, alla ultimazione dei lavori sulla Fiat 126 la sera del venerdì, alla chiusura dell'autofficina il giorno di sabato mattina ed alle circostanze della denuncia di furto delle targhe e della carta di circolazione facevano comunque – a giudizio della Corte di Assise di Appello – ritenere la responsabilità dell'OROFINO per il diverso e meno grave reato di favoreggiamento aggravato *ex art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152.*

Non è chi non veda come la sentenza di appello attraverso una attenta e prudente lettura delle dichiarazioni dello SCARANTINO e dell'ANDRIOTTA era riuscita, si direbbe, “a limitare i danni” focalizzando già allora alcune dichiarazioni anche gravissime dei due collaboratori, e ritenendole non credibili e comunque non riscontrate: tra queste la dichiarazione che voleva essere stata confezionata l'autobomba all'interno del garage di OROFINO, tanto da ritenere la estraneità di quest'ultimo al reato di strage; e le dichiarazioni relative alle presunte intercettazioni effettuate da Pietro SCOTTO che veniva addirittura assolto da tutti gli addebiti.

Gli elementi sopra sinteticamente rassegnati, quali emergono dalle sentenze di primo e secondo grado del processo cd. “*Borsellino I*”, che più direttamente riguardano la posizione del PROFETA e dell'OROFINO, e quelli desumibili dalle nuove rivelazioni fornite da Gaspare SPATUZZA che hanno successivamente provocato le ritrattazioni di CANDURA, SCARANTINO e ANDRIOTTA, vanno ora brevemente confrontati.



Secondo lo SPATUZZA (cfr. [verbale di interrogatorio del 04/07/2008](#)) l'esecuzione della strage di Via D'Amelio venne affidata, per quanto era di sua conoscenza, alla "famiglia" di Corso dei Mille (TAGLIAVIA Francesco e Renzino TINNIRELLO) ed anche alla "famiglia" di Roccella (cfr. [verbale del 17/09/2009](#)).

Con riferimento specifico al PROFETA, in compagnia del quale lo SPATUZZA ha svolto "socialità" nel carcere di Ascoli Piceno in periodo immediatamente precedente al suo trasferimento al carcere dell'Aquila ed alla sua collaborazione (cfr. [nota della DIA del 14/08/2008](#)), quest'ultimo, ha confermato di non aver ricevuto alcuna notizia della partecipazione del primo alla strage, non potendo escludere, tuttavia, un ruolo del PROFETA in alcune fasi di cui egli non era a conoscenza.

Del resto, dal racconto fatto dallo SPATUZZA, risulta di tutta evidenza che egli ha avuto contezza, per esserne stato protagonista o comunque per averne avuta notizia da GRAVIANO Giuseppe, di una sola parte, per quanto in realtà molto corposa, della condotta delittuosa: vale a dire il furto della 126; il furto delle targhe; la custodia e la riparazione dell'auto; la conduzione della stessa nella zona della Fiera del Mediterraneo; oltre che il reperimento e la lavorazione di vari quantitativi di esplosivi di cui Cosa Nostra ha avuto la disponibilità in relazione alla strategia stragista.

Tuttavia, anche alla luce della ritrattazione dello SCARANTINO (e di quella dell'ANDRIOTTA) non può non convenirsi che il ruolo asseritamente svolto dal PROFETA nella strage di Via D'Amelio si sia svuotato ormai di un qualsiasi concreto e riscontrato (o riscontrabile) contenuto, rimanendo a suo carico, oltre che le dichiarazioni, già ricordate, di COSTA Gaetano e quelle dei collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento al rilevante profilo criminale del PROFETA all'interno della "famiglia" della Guadagna, solo quelle dei



collaboratori che si sono soffermati sul coinvolgimento di Pietro AGLIERI e, genericamente, del mandamento di Santa Maria di Gesù nella strage, dichiarazioni che, ovviamente, proprio perché vertono più sulla generica mafiosità del PROFETA, piuttosto che sui reati specifici che gli erano contestati, sono assolutamente insufficienti per delineare un qualsiasi ruolo dello stesso nella organizzazione ed esecuzione della strage anche perché alla sua asserita presenza nel momento della imbottitura dell'autobomba non aveva già creduto la Corte di Assise di Appello, mentre il suo ruolo di mandante del furto della Fiat 126 è da escludere proprio sulla base delle dichiarazioni dello SPATUZZA che su quel segmento dell'azione criminosa raccontano un "film" completamente diverso da quello a suo tempo sceneggiato dallo SCARANTINO e di cui quest'ultimo non è in alcun modo protagonista e nemmeno mera comparsa.

Con riguardo all'OROFINO, sin dall'inizio, lo SPATUZZA è stato più deciso nell'affermare la sua estraneità al fatto (cfr. [verbali del 03/07/2008](#), del [04/07/2008](#) e del [17/09/2009](#)), posto che la individuazione della sua autocarrozzeria per portare a termine il furto delle targhe la sera prima della strage, sarebbe avvenuta, dopo due tentativi in altri siti andati a vuoto, e quindi in buona sostanza casualmente (anche se TUTINO, che era della zona, ad un certo punto decise di provare in quell'esercizio) tal che, questa è in sostanza la convinzione dello SPATUZZA, il coinvolgimento dell'OROFINO nel gravissimo processo per la strage con tutte le accuse che ne sono derivate a suo carico, si sarebbe in buona sostanza realizzato attraverso una "macchinazione del destino" che fece sì che i primi due tentativi di furto delle targhe andassero a vuoto.

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto l'OROFINO soltanto nel 1998 nel carcere dell'Aquila e di ignorare l'esistenza di rapporti tra l'OROFINO e



personaggi di Cosa Nostra quali risultavano dagli accertamenti compiuti, pur dichiarando di conoscere GIULIANO Salvatore (“*compare*” dell’OROFINO) ed il figlio di questi, Francesco, persona vicinissima a Francesco TAGLIAVIA ed alla “*famiglia*” di Brancaccio.

Lo SPATUZZA, pur ritenendo astrattamente possibile che il TUTINO conoscesse l’OROFINO, **escludeva decisamente, invece, che i due potessero essersi messi d’accordo per consentire di procurare le targhe**, posto, che, se così fosse stato, essi (lo SPATUZZA ed il TUTINO) sarebbero “*andati a colpo sicuro*” senza fare i precedenti tentativi e, peraltro, egli non avrebbe ricevuto alcun incarico da parte del GRAVIANO, poiché della questione sarebbe stata incaricata direttamente la famiglia di “Corso dei Mille” di Renzino TINNIRELLO e Ciccio TAGLIAVIA, nel cui territorio mafioso era ubicata l’autocarrozzeria in questione.

Nel corso [dell’interrogatorio del 17/09/2009](#) lo SPATUZZA, peraltro, forniva le seguenti plausibili risposte ai rilievi mossigli in sede di interrogatorio dai pubblici ministeri sulla base dell’esito delle precedenti investigazioni con riguardo a quelle parti del racconto che riguardavano le circostanze del furto delle targhe e le operazioni avvenute all’interno dell’autocarrozzeria e, in particolare:

- *“l’incarico prevedeva la necessità di non effettuare in alcun modo scassi per ritardare il momento in cui sarebbe scoperto il “furto”; “quando giungemmo davanti al portone, lo stesso appariva chiuso, sicché, in considerazione di quanto sopra ho detto, non controllammo lo stato del cancello, poiché avevamo come obiettivo quello di non effettuare alcuna effrazione”;*
- *“posso dire che il fine di rubare le targhe era quello di non fare rilevare, ad un eventuale controllo, mentre la stessa era parcheggiata, che si trattava di una macchina rubata e non certamente di evitare problemi negli spostamenti, anche perché non avrebbe senso una simile preoccupazione, essendo in quel momento, oltretutto, la macchina imbottita di tritolo....; inoltre il mio riferimento fatto in*



occasione di precedenti interrogatori a Nino Mangano...era stato fatto nella stessa ottica, cioè che il Mangano avrebbe potuto effettuare la contraffazione per non destare allarmi nel caso di un controllo mentre la macchina era parcheggiata, poiché il tagliando assicurativo, come è noto, deve essere posto sul parabrezza)”;

- “posso solo ribadire il ricordo e la mia sensazione è che la macchina non era completamente definita, anche se non ho la certezza di quale fosse il particolare mancante”);

- “ribadisco che non ricordo della presenza di un cane sui luoghi, evidentemente perché non si è presentato a noi con fare minaccioso, altrimenti ricorderei certamente la presenza”).

Per completezza di esposizione va detto ora di due elementi che la sentenza di 1° grado ha esaltato e che oggi vanno riletti alla luce delle ritrattazioni di CANDURA, SCARANTINO e della collaborazione dello SPATUZZA, oltre che della complessiva rivisitazione degli avvenimenti oggetto di esame.

Il primo elemento si riferisce all’esito delle intercettazioni ambientali disposte all’interno dell’esercizio di decorazioni in gesso di cui era titolare il nipote del PROFETA nel periodo immediatamente successivo all’arresto dello SCARANTINO (cfr. conv. [dell’8/10/1992 ore 12,15](#); del [23/10/1992 ore 19,00](#); del [10/10/1992 ore 19,00](#) e del [30/01/1993, ore 17,15](#)).

Invero, da quelle intercettazioni la Corte di primo grado (cfr. **pagg. 646 e segg.** della citata sentenza) ha colto “*significativi elementi indizianti*” a carico del PROFETA: per l’interesse con il quale lo stesso seguiva la vicenda giudiziaria del cognato (tanto da essersi recato più volte al colloquio con lo stesso, in una delle quali, quella del 22/05/1993, sostituendosi alla moglie dello SCARANTINO che se ne era rammaricata in una lettera spedita al marito ed acquisita agli atti); per la conoscenza che egli dimostrava di una circostanza (allora inedita) riferita dalla VALENTI Pietrina, che aveva accennato alle



ricerche dell'auto a Monte Pellegrino, facendone oggetto delle [dichiarazioni rese al P.M. in data 7/10/1992](#), e cioè appena un giorno prima della conversazione intercettata dell'8/10/1992 e dopo l'arresto dello SCARANTINO; per la conoscenza dimostrata del colore dell'auto rubata (che non era bianca, come riportato sui giornali, e che tuttavia, sebbene non espressamente indicato nei [verbali di s.i.t. della Valenti dell'8/9/1992 e del 18/9/1992](#), precedenti all'arresto dello SCARANTINO, emergeva da una scheda redatta dai CC. al momento della denuncia di furto della VALENTI e che potrebbe essere stata quindi inserita – a ben vedere – tra gli atti depositati presso il Tribunale del Riesame); per la conoscenza dimostrata del luogo e del giorno del furto delle targhe (si tratta, tuttavia, di particolari che emergevano dalle notizie pubblicate sul “Giornale di Sicilia” del 31/07/1992, cfr. [nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 2584 del 16.7.2009](#)) e per le pressioni che sarebbero state fatte per indurre VALENTI Roberto e VALENTI Luciano a rendere dichiarazioni che potessero scagionare lo SCARANTINO *“e ci dici iddu a so niputi...insomma parla chiaro, unni è 'sta machina..... unna a istivu a ittari tutti e due, nun sata (sapiti?) niente... a diri. Allora ti putimu far chiamare do iudici e ci dici ca tu e l'autri du nun arrubastivu”*.

Orbene, l'esito di tali intercettazioni, compreso il riferimento alle pressioni per far dire la “verità” a VALENTI Roberto (in effetti estraneo al furto) ed al VALENTI Luciano (che in un primo momento si era autoaccusato del furto) appare oggi, ben compatibile con una diversa ricostruzione degli avvenimenti - della quale si dirà - secondo la quale lo SCARANTINO non è più il committente del furto per conto del PROFETA (ipotesi, come già visto, spazzata via dalle dichiarazioni confessorie di SPATUZZA e della conseguente ritrattazione dello stesso SCARANTINO), bensì “*persona informata*”, almeno in parte, sui fatti, dei quali a vario titolo potrebbe essere stato informato anche il PROFETA.



Del resto, pure Pietro AGLIERI, capo del mandamento di Santa Maria del Gesù, ha ammesso, come si dirà in seguito, di aver dato incarico a PROFETA Salvatore, dopo l'arresto dello SCARANTINO (in periodo precedente all'inizio della collaborazione di quest'ultimo e anche successivamente) di assumere informazioni sul furto della Fiat 126 per verificare, inizialmente, l'estraneità allo stesso dello SCARANTINO e, poi, comunque, l'effettiva utilizzazione della predetta auto nella strage (cfr. [verbale di interrogatorio del 6/7/2010](#)).

Tali iniziative venivano giustificate dall'AGLIERI con la preoccupazione che le indagini su SCARANTINO e, successivamente, le accuse di quest'ultimo avrebbero inevitabilmente finito per coinvolgere persone "vicine" allo stesso AGLIERI

La Procura della Repubblica nella sua memoria rimarca una serie di circostanze che, a suo avviso, e nonostante le dichiarazioni dello SPATUZZA sopra sinteticamente ricordate, contribuirebbero a mantenere valida la condanna nei confronti dell'OROFINO.

Si accenna alla problematica per mero dovere di completezza atteso che, come già detto, OROFINO ha già interamente scontato la pena e quindi nei suoi confronti, allo stato, non viene formulata alcuna richiesta.

Afferma, in particolare la Procura della Repubblica di Caltanissetta nella memoria trasmessa a questo Ufficio:

“Ritornando, peraltro, alle convinzioni espresse dallo Spatuzza, pur se plausibili, in merito alla scelta sostanzialmente “casuale” dell'autofficina dell'Orofino, va rilevato che, tuttavia, non può neppure escludersi una iniziativa “autonoma” del Tutino, all'insaputa quindi dello Spatuzza, che potrebbe aver preso contatti con l'Orofino al fine di “prepararlo” all'eventualità di procurargli delle targhe “pulite” per il sabato precedente alla strage.

Invero, dalle dichiarazioni dello Spatuzza emerge che il Tutino era stato dallo stesso informato, già prima del sabato, della operazione-targhe e risulta,



altresì, attraverso le dichiarazioni del Grassadonia, responsabile della SIRA, che nel primo pomeriggio del venerdì (cfr. sentenza citata **pag. 502**), quest'ultimo aveva telefonicamente avuto da Agliuzza Paolo (cognato dell'Orofino) assicurazione che l'auto era pronta e che probabilmente essa sarebbe stata consegnata quello stesso giorno.

Orbene, siffatta assicurazione appare compatibile solo con l'ipotesi che – almeno sino a quell'ora – l'Orofino non era stato contattato da alcuno per le targhe.

Dopo la telefonata del venerdì pomeriggio ricordata dal Grassadonia, tenuto conto delle gravi e insuperabili contraddizioni in cui è incorso l'Orofino, risultanti dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai cognati Agliuzza e dal dipendente Corrao diffusamente segnalate dalla Corte di 1° grado e riprese dalla sentenza di Appello, è altamente probabile che l'Orofino sia stato contattato per le targhe.

Del resto, la sicurezza con la quale lo Spatuzza ha riferito di non aver alcun ricordo della presenza di un cane all'interno della autocarrozzeria di cui, invece, si sono dichiarati certi Agliuzza Francesco Paolo ed il dipendente Corrao (cfr. [verbale di udienza del 22/02/1995](#), proc. c.d. "Borsellino I"), secondo i quali l'animale abbaiava agli estranei, non può che far concludere, atteso il contesto di assoluta affidabilità del racconto dello Spatuzza, che il cane sia stato appositamente quel giorno (il sabato) allontanato dall'Orofino, approfittando del fatto di essere quest'ultimo solo nell'autofficina, per consentire agli "estranei" di asportare tranquillamente le targhe.

Né, infine, a ben vedere, può attribuirsi reale fondamento all'altra "considerazione", formulata dallo Spatuzza allorché dichiarava (cfr. [verbale sintetico del 17/11/2008 ore 16,35](#)) che egli riteneva che "qualora l'Orofino avesse avuto vicinanza con Cosa Nostra non avremmo mai operato il furto nella sua officina".

Invero, risulta che proprio il garage di Via Villasevaglios, dove è stata custodita la Fiat 126 della Valenti, il sabato precedente alla strage, e dove verosimilmente è avvenuto il caricamento dell'esplosivo, era nella disponibilità di Scardamaglia Giovanni, personaggio che lo stesso Spatuzza, pur non avendolo individuato fotograficamente, non ha esitato a dichiarare essere



vicino ai fratelli Tagliavia ed a Renzino Tinnirello (cfr. citato verbale del 17/11/2008).

*Orbene, proprio Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello vengono indicati anche dai collaboratori Augello Salvatore, Filippo De Pasquale e Giovanni Drago come personaggi mafiosi aventi intensi rapporti criminali con Giuliano Salvatore, “compare d’anello” dell’Orofino, il quale ultimo frequentava, come pure il Giuliano, l’autosalone Sud di Via Messina Marine, dove si facevano riunioni (cfr. **pagg. 547 e segg.** della citata sentenza di 1° grado) e che in realtà, sebbene intestato a tale Castello Rosario, apparteneva al Tinnirello.*

Del resto, anche il collaboratore Romeo Pietro ha confermato (cfr. [verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 13/2/1996](#)) i rapporti tra l’Orofino e Giuliano Salvatore, detto “il postino”, e tra quest’ultimo e Francesco Tagliavia.

Tale singolare coincidenza di relazioni avute dall’Orofino e dallo Scardamaglia, da una parte, priva di coerenza la citata “considerazione” dello Spatuzza a proposito dell’Orofino e, dall’altra, invece, attribuisce significativa valenza indiziante alla consapevole scelta del garage dell’Orofino, effettuata dal Tutino.

Il quale ultimo, forse in modo più scrupoloso di quanto non abbia potuto fare lo Spatuzza, potrebbe aver “calcolato”, a fronte della necessità comunque di recuperare delle targhe pulite nell’imminenza dell’attentato, l’eventualità di precedenti infruttuosi tentativi, come in effetti si verificarono, ad opera dell’ignaro Spatuzza” (vedi memoria della Procura della Repubblica, pag. 843 e segg.).

Nonostante i suddetti ragionamenti, il coinvolgimento dell’OROFINO Giuseppe nella vicenda, anche nella misura ridimensionata da cui era uscito dal processo (derubricazione della strage in favoreggiamento), appare tutt’altro che tranquillizzante.

Non convince l’assoluta sfiducia che sembra circondare le dichiarazioni dello SPATUZZA relative alla estraneità dell’OROFINO rispetto a tutta la vicenda.



Non calzante si ritiene il presunto parallelismo tra il mafioso SCARDAMAGLIA Giovanni che avrebbe offerto i locali nella sua disponibilità per il confezionamento dell'autobomba ed il mafioso OROFINO che avrebbe "offerto" le targhe da applicare all'autobomba.

Nel primo caso, infatti, il soggetto si è assunto un rischio, come tutti gli altri mafiosi che hanno partecipato alla vicenda; nel secondo caso L'OROFINO si sarebbe assunto invece una certezza: quella di dover rendere spiegazioni su come le targhe di una macchina che si trovava ricoverata presso la sua officina fossero finite applicate sull'autobomba, con la probabilità che le sue spiegazioni non sarebbero state magari poi credute, come puntualmente ha, nel prosieguo, dimostrato la vicenda processuale.

Insomma, pare che tanto più nella memoria della Procura della Repubblica si sottolineano i presunti agganci mafiosi dell' OROFINO con la famiglia di Corso dei Mille, tanto più ne viene in realtà confermata la tesi dello SPATUZZA il quale afferma con decisione che per le "leggi mafiose", nessuno di loro sarebbe stato esposto in maniera così compromettente per un fatto di quella eccezionale gravità.

Appare ancora strano che i due ladri abbiano scavalcato il cancello di recinzione dell'officina così rischiando di dare nell'occhio ed essere scoperti quando invece (se il TUTINO lo avesse veramente saputo) potevano tranquillamente entrare aprendo il cancello considerato che il lucchetto era già rotto da tempo. La suddetta circostanza non induce certo a pensare ad un pregresso accordo tra il TUTINO e l'OROFINO.

Posizioni di cui al processo "Borsellino bis"

SCOTTO Gaetano



GAMBINO Natale

LA MATTINA Giuseppe

URSO Giuseppe

VERNENGO Cosimo

MURANA Giuseppe

TOMASELLI Salvatore

Premessa: tutti i soggetti sopramenzionati (ad eccezione del TOMASELLI, cui si addebitava soltanto il concorso nel furto della Fiat 126) sono stati processati nell'ambito del cd. "Borsellino bis" con l'accusa di concorso nella strage di Via D'Amelio e reati satelliti.

I soggetti in questione, compreso stavolta il TOMASELLI, rispondevano anche del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra", reato per cui tutti venivano condannati.

E' bene, allora, chiarire in premessa come la presente richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena è riferita soltanto alla condanna per strage e reati satelliti e non a quella per art. 416 bis C.P. reato in relazione al quale le accuse di SPATUZZA aggiungono anzi nuovo materiale probatorio rispetto a quanto già era emerso nel corso del processo; quadro probatorio che rimane imponente anche dopo l'emergere della falsità della collaborazione di SCARANTINO, CANDURA e ANDRIOTTA.

Soltanto nei confronti del TOMASELLI si ritiene, per i motivi che saranno appresso esplicitati, che il successivo procedimento per la revisione (al momento per il TOMASELLI non si pone un problema di sospensione della esecutività della sentenza, avendo lo stesso già interamente scontato la pena inflittagli) dovrà investire entrambi i reati per cui era stato condannato: quindi il concorso nel furto della Fiat 126 e l'associazione per delinquere di stampo mafioso.



GAMBINO Natale

LA MATTINA Giuseppe

URSO Giuseppe

Si analizzano innanzitutto gli elementi che avevano portato alla condanna di GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e URSO Giuseppe (detto “*Franco*”), attesa la comunanza del percorso motivazionale seguito dai giudici della Corte d’Assise d’Appello del “*Borsellino bis*” per giungere al pronunciamento nei loro confronti (*vedi memoria della Procura della Repubblica, pag. 1060 e segg.*).

Ed invero, i giudici di prime cure avevano escluso la loro responsabilità nella strage ed in tutti i “reati satelliti”, evidenziando l’assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità effettuata da SCARANTINO Vincenzo.

Quest’ultimo, infatti, aveva reso dichiarazioni in ordine ad un diretto protagonismo di costoro nelle fasi volte all’esecuzione della strage cui egli aveva asseritamente partecipato, dichiarazioni il cui contenuto è di seguito sinteticamente riportato.

E’ bene affermare fin da subito come trattasi di circostanze che, alla luce degli acquisiti riscontri alle dichiarazioni dello SPATUZZA, e della successiva ritrattazione dello SCARANTINO debbono oggi considerarsi **inventate di sana pianta** da parte quest’ultimo.

In particolare SCARANTINO aveva indicato:

- LA MATTINA Giuseppe e GAMBINO Natale come presenti alla **riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta,**



durante la quale erano rimasti all'esterno in compagnia dello stesso SCARANTINO;

- GAMBINO Natale come colui che il venerdì precedente alla strage lo aveva avvisato di rendersi disponibile per **il trasporto della macchina all'interno dell'officina di OROFINO**;

- sempre il GAMBINO, come presente la mattina del sabato 18 luglio 1992 presso il bar Badalamenti in occasione dell'incontro con i fratelli SCOTTO con i quali aveva **scambiato battute sulla riuscita dell'impresa**, nonché come la persona che, nel pomeriggio dello stesso giorno, lo aveva nuovamente avvisato di portarsi presso l'officina di OROFINO, al cui esterno – ed unitamente allo stesso SCARANTINO (ed a *Tanino* Murana) - era stato poi impegnato **nell'attività di controllo della via Messina Marine, mentre si procedeva all'approntamento dell'autobomba**;

- LA MATTINA ed URSO Giuseppe come **presenti al caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 all'interno dell'officina di OROFINO**;

- il GAMBINO ed il LA MATTINA, infine, come partecipanti, la domenica mattina, al **trasferimento dell'autobomba dall'officina di OROFINO a piazza Leoni** a bordo delle loro rispettive autovetture.

Pur a fronte delle dichiarazioni “dirette” dello SCARANTINO, la Corte d'Assise di Caltanissetta riteneva, come accennato, l'insussistenza di elementi di riscontro individualizzanti in grado di collegare gli imputati agli specifici fatti che venivano loro contestati in quanto:

-le acquisizioni emerse nell'ambito del procedimento riguardavano, al più, il fatto nella loro oggettività (i dati descrittivi circa la villa del CALASCIBETTA e la posizione degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di OROFINO e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito, il modello delle vetture nella disponibilità al tempo degli indagati) e non erano in grado, pertanto, di



collegare in alcun modo il singolo chiamato in correità alla specifica condotta allo stesso contestata;

non poteva considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza degli imputati alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui era vicino lo stesso SCARANTINO ed a cui appartenevano AGLIERI e GRECO (la cui responsabilità in ordine alla strage veniva, invece, riconosciuta dalla Corte), trattandosi di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 1062 e segg.*).

Il punto nodale della sentenza di primo grado che si sta analizzando era costituito, in ogni caso, dalla valutazione che era stata fatta in ordine alle dichiarazioni rese, nel corso del dibattimento, da Tullio CANNELLA, che pure aveva chiamato in causa gli imputati in relazione alla strage di via D'Amelio nei termini che vengono di seguito riportati, non mancando di evidenziare fin da subito come il contributo fornito dal CANNELLA nell'ambito del processo, con particolare riguardo alle posizioni del GAMBINO, del LA MATTINA e dell'URSO, veniva considerato dai giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta non idoneo ad assurgere a vera e propria chiamata in reità ed a confermare *ab extrinseco* le dichiarazioni di SCARANTINO per ragioni legate:

-alla genericità del contenuto delle accuse mosse dal CANNELLA e della fonte delle conoscenze dello stesso, poiché, a dire della Corte, il BAGARELLA avrebbe parlato della "cosa importante" fatta dagli imputati "*senza chiarire di cosa si trattasse, nè tantomeno specificarne il ruolo nell'impresa, e ciò senza contare che si tratta di una fonte non pienamente attendibile, in quanto, se è vero che il Bagarella era solito confidarsi con Cannella, stante i rapporti di abituale frequentazione e di fiducia tra i due, tuttavia non può non rilevarsi che il Bagarella non aveva alcun obbligo di dire la verità al Cannella, non essendo*



questi uomo d'onore, ed avendo in alcuni casi mentito al Cannella, come confermato da commenti raccolti dal Calvaruso (cui aveva raccomandato di non confidarsi con Cannella, ritenuto adatto a fare l'imprenditore, ma non ad occuparsi di faccende criminali) e come risulta dal fatto che sempre Bagarella aveva fatto intendere la sostanziale estraneità alle stragi del cognato Salvatore Riina, comportatosi a suo dire come «Ponzio Pilato», cosa smentita da tutti i collaboratori di giustizia e da varie risultanze dibattimentali» (cfr. [sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999](#), pag. 704-705);

-in virtù dell'interesse all'accusa dello stesso CANNELLA, poiché dal contenuto delle sue dichiarazioni emergeva, sempre a dire dei giudici di prime cure, “con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino” (cfr. sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999, pag. 516-517).

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, come evidenziato in premessa, ribaltava però il pronunciamento di primo grado, affermando, pertanto, la



responsabilità degli imputati in ordine al reato di strage loro contestato (e agli altri reati ad esso connessi) in base alle seguenti argomentazioni.

i giudici di secondo grado assumevano, innanzitutto, una posizione antitetica riguardo alla valutazione del contributo offerto dal collaboratore Tullio CANNELLA; contributo che giudicavano idoneo a riscontrare la chiamata in correità di SCARANTINO attraverso la sottoposizione a revisione critica delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 2/99 del 13 febbraio 1999. Ed invero:

-quanto all'asserita genericità delle accuse mosse dal CANNELLA, veniva giudicato irrilevante il fatto che il BAGARELLA non avesse specificato al collaboratore *“quali compiti specifici avessero svolto gli imputati nella realizzazione della strage. L'occasione della confidenza e le ragioni di essa escludevano dal quadro delle possibilità che Bagarella si diffondesse in spiegazioni dettagliate. Era già tanto che il boss avesse fatto quei nomi, indicandoli come coloro che avevano coadiuvato Aglieri nella esecuzione del delitto, il che corrisponde poi perfettamente a verità perché è evidente che i compiti dei tre uomini sono stati di generico sostegno ad Aglieri in relazione a specifiche necessità di ordine logistico, tecnico, informativo, di vigilanza e copertura per quanto riguarda le diverse fasi operative, secondo quanto riferito da Scarantino, ragion per cui era probabilmente impossibile evidenziarne un compito specifico e caratterizzante”* (cfr. [sentenza n. 5/02 del 18 marzo 2002](#), pag. 1882-1883);

-in riferimento, poi, all'interesse all'accusa da parte del CANNELLA, la Corte d'Assise d'Appello rilevava la contraddittorietà della motivazione seguita dai giudici di prime cure che, se da un lato – nella parte in cui venivano valutati gli elementi a carico del GAMBINO, dell'URSO e del LA MATTINA -



sottolineavano, appunto, i possibili motivi di astio del CANNELLA nei confronti degli imputati (tali da ingenerare dubbi o sospetti sull'attendibilità del collaboratore in ordine alle dichiarazioni rese nei confronti degli stessi), dall'altro lato – nella parte in cui avevano esaminato in via generale il contributo fornito dallo stesso CANNELLA – avevano ritenuto che le eventuali ragioni di rancore del collaboratore verso gli imputati dovessero ritenersi superate e, comunque, non tali da influire sulla sua complessiva attendibilità.

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta riteneva, inoltre, che la sentenza di primo grado avesse omissis di valutare una serie di elementi emersi sul conto dei tre imputati, provenienti dai numerosi collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento, che, laddove correttamente analizzati, avrebbero dimostrato il rapporto di particolare fiduciarità che li legava a Pietro AGLIERI. Rapporto che induceva a ritenere come il capo mandamento di Santa Maria del Gesù non potesse non essersi avvalso della loro opera per dare esecuzione alla strage, trattandosi di soggetti *“con i quali aveva commesso tutti i suoi principali delitti, dei quali si avvaleva come killer di fiducia, dei quali si fidava come accompagnatori e guardaspalle, ai quali affidava gli incarichi criminali più rischiosi e importanti”* (cfr. sentenza n. 5/02 del 18 marzo 2002, pag. 1883).

Sicché, ad avviso dei giudici d'appello, anche tali elementi andavano a costituire *“indizi individualizzanti”*, capaci di costituire essi stessi *“prova logica autonoma”* della responsabilità degli imputati e, dunque, di offrire ulteriore riscontro alle chiamate in correità ed in reità dello SCARANTINO e del CANNELLA.

VERNENGO Cosimo

MURANA Gaetano



La loro sorte processuale è analoga a quella che aveva riguardato i predetti LA MATTINA, GAMBINO ed URSO.

Anche il VERNENGO ed il MURANA, infatti, venivano assolti in primo grado in ordine alla loro partecipazione alla strage di via D'Amelio, poiché, anche in tal caso, i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta ritenevano l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo, anche queste oggi qualificabili come "inventate di sana pianta" in base alle quali:

- entrambi erano presenti alla **riunione tenutasi presso la villa del CALASCIBETTA**, dove erano rimasti all'esterno del salone;
- si erano attivati, assieme allo stesso SCARANTINO, per **portare la Fiat 126 nel garage di Orofino** il venerdì prima della strage;
- il VERNENGO era, altresì, presente, il sabato mattina, presso il bar Badalamenti al già menzionato incontro con i fratelli SCOTTO, nonché al **caricamento dell'autobomba presso l'officina di OROFINO**, all'interno della quale era entrato a bordo di un fuoristrada Suzuki Vitara di colore bianco e dove, all'esterno, vi era anche il MURANA impegnato, unitamente allo SCARANTINO, nell'attività di pattugliamento durante il caricamento dell'autobomba;
- il MURANA, infine, aveva partecipato al **trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni** la mattina della domenica con la sua vettura Opel, come emerso dietro contestazione, con la sua 127 azzurra.

Ad avviso dei giudici di primo grado, gli elementi ulteriori (alle dichiarazioni di SCARANTINO) addotti a sostegno della responsabilità degli imputati avevano riguardato, anche in tal caso, esclusivamente il fatto nella sua oggettività; non vi era stato alcun altro collaboratore che avesse specificamente indicato il VERNENGO ed il MURANA quali partecipi alla strage di via D'Amelio - per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da



altri – e la ritenuta appartenenza degli stessi alla *famiglia* mafiosa della Guadagna costituiva una circostanza oggettivamente diversa ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che avrebbe potuto, in ipotesi, essere utilizzata quale argomento logico *ad corroborandum*, ma che, da sola considerata, andava a costituire elemento logico del tutto insufficiente a fungere da riscontro (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 1080 e segg.*).

Ebbene, pure in riferimento al VERNENGO ed al MURANA la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta n. 5/02 del 18 marzo 2002 riformava la statuizione di primo grado, condannandoli alla pena dell'ergastolo poiché giudicati colpevoli del reato di strage loro contestato (e degli ulteriori delitti connessi).

Ed invero, con particolare riguardo alla posizione del VERNENGO, i giudici di secondo grado, individuavano, nel materiale probatorio confluito nel corso del processo di primo grado, due elementi di natura dichiarativa ed uno di carattere oggettivo in grado di costituire adeguato riscontro individualizzante alla chiamata in correità di SCARANTINO Vincenzo. Nello specifico richiamavano:

- la deposizione di ANDRIOTTA Francesco, dalla quale era possibile evincere che uno “*tra i pochissimi nomi di uomini del mandamento della Guadagna e di Brancaccio che Scarantino (gli) aveva indicato come partecipi alla strage vi era stato quello di VERNENGO*”.

A tal proposito la Corte d'Assise d'Appello, richiamando anche orientamenti espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, osservava che “*in materia di riscontri individualizzanti non si cerca una “seconda” prova che affianchi la chiamata in correità ma semplicemente elementi di conferma che si riferiscano*



al chiamato e che servono soltanto a rendere sicura, sulla base di dati introdotti da una fonte probatoria diversa, l'originaria chiamata in correità”.

Veniva, inoltre, evidenziato che l'ANDRIOTTA Francesco, nell'ambito del processo, non assumeva la veste di imputato di reato connesso o collegato, ma di vero e proprio testimone, per la cui attendibilità non erano quindi richiesti riscontri esterni, ma solo riscontri alla attendibilità intrinseca, *“voglio che l'ANDRIOTTA ha ampiamente superato. Oltretutto la testimonianza “de relato” di ANDRIOTTA è stata pienamente confermata dalla fonte diretta”* (cioè SCARANTINO Vincenzo).

▪ Il Giudice d'appello valorizzava, inoltre, le dichiarazioni rese da COSTA Gaetano, dal cui contenuto sarebbe stato del pari possibile evincere precisi riscontri alle dichiarazioni dello SCARANTINO circa la partecipazione del VERNENGO alla strage di via D'Amelio. Si evidenziava, infatti, che:

-il COSTA aveva riferito *“delle confidenze ricevute da un altro compagno di detenzione, Cosimo Vernengo, cugino dell'odierno imputato, sulla sicura partecipazione di questi alla strage di via D'Amelio.* Sul punto si rilevava che la fonte delle conoscenze del COSTA poteva dirsi assolutamente qualificata, trattandosi del cugino dell'imputato, così come era verosimile che lo stesso COSTA fosse stato destinatario di simili confidenze in virtù del suo spessore criminale e del prestigio che godeva tra i detenuti per la sua doppia appartenenza ad organizzazioni criminali calabresi e siciliane.

-Evidenziava, poi, la Corte che il collaboratore aveva anche specificamente parlato di una richiesta di esplosivo fattagli da Giovanbattista PULLARÀ poco dopo la strage di Capaci, quando entrambi erano detenuti, richiesta rispetto alla



quale aveva fornito, quale possibile canale per soddisfarla, il nominativo dei familiari di tale BUCCARELLA - in quel periodo detenuto - che, insieme a tale MODEO, era capo crimine della Puglia e della zona di Brindisi e che era già conosciuto da molti uomini d'onore palermitani, tra cui proprio Cosimo VERNENGO e la famiglia di Santa Maria del Gesu', con i quali era stato in rapporto d'affari in relazione al contrabbando di sigarette.

Pur tuttavia, la necessità di un interessamento del COSTA per contattare il BUCCARELLA nasceva dal bisogno di recuperare i rapporti con quest'ultimo a seguito di alcune incomprensioni sorte proprio con il VERNENGO in relazione agli illeciti traffici comuni, ragion per cui il PULLARA' intese assicurare il suo interlocutore in ordine alla "serietà" dell'affare di cui si sarebbe occupato il "figlioccio" PROFETA Salvatore.

Il collaboratore, inoltre, non aveva saputo dire se l'esplosivo era stato effettivamente fornito, perché il PULLARÀ fu poi trasferito e seppe solo che prima del trasferimento, e nello stesso periodo in cui si stavano realizzando i contatti per la fornitura dell'esplosivo, questi gli comunicò, in modo allusivo ma esplicito, che l'organizzazione siciliana stava preparando l'attentato al dott. Borsellino ("vedrai quando salterà la Borsa...") e che, reincontrando dopo la strage il PULLARÀ, questi lo salutò dicendogli "tutto a posto".

Orbene, le dichiarazioni del COSTA venivano valorizzate dalla Corte in connessione con quelle rese dallo SCARANTINO che, come detto, aveva affermato di aver visto il VERNENGO, unico tra quelli presenti nell'occasione, accedere all'interno della carrozzeria di OROFINO con il fuoristrada Suzuki.

Si rilevava, cioè, che **il ruolo attribuito dallo SCARANTINO al VERNENGO (aver trasportato l'esplosivo all'interno del garage di via**



Messina Marine) trovava una perfetta rispondenza in quanto narrato dal COSTA, secondo cui lo stesso VERNENGO era l'interlocutore palermitano dell'organizzazione del BUCCARELLA alla quale cosa nostra si era rivolta, tramite lo stesso COSTA, per disporre di quell'esplosivo semtex che risultava essere stato effettivamente utilizzato per la strage. Sicché, considerando anche che tra le attività di copertura disponeva di un cantiere navale che gli permetteva di utilizzare imbarcazioni d'altura, la Corte riteneva che proprio il VERNENGO fosse colui che più di ogni altro avrebbe potuto agevolmente ottenere dal BUCCARELLA l'esplosivo necessario al compimento della strage.

In tale contesto, sempre ad avviso dei giudici d'appello, anche l'indicazione data dallo SCARANTINO circa l'utilizzo del fuoristrada Suzuki da parte del VERNENGO (indicazione riscontrata dagli accertamenti compiuti dagli appartenenti al Gruppo "Falcone – Borsellino") assumeva un valore di riscontro individualizzante, trattandosi di un'autovettura di proprietà della sorella di "Franco" URSO e che, pur avendone in ogni caso la disponibilità, lo stesso VERNENGO non era solito utilizzare. Sicché lo SCARANTINO aveva indicato *"non una vettura tra quelle appartenente a Vernengo e allo stesso facilmente attribuibile ma una autovettura che egli in realtà utilizzava poco con la quale non era solito farsi vedere in giro, pur avendone la piena disponibilità, e che Scarantino non aveva in realtà alcuna speciale ragione di conoscere e di ricordare tra le tante che il Vernengo era solito utilizzare con più frequenza. Inoltre il collaboratore indica proprio Vernengo e non altri come la persona che era entrata con la macchina nell'autocarrozzeria, ed essendo Vernengo la sola persona che alla luce delle precedenti acquisizioni poteva avere una buona ragione per accedere in quel locale in quel pomeriggio con un veicolo, e con un fuoristrada in particolare, ne segue che la conferma del particolare riferito da Scarantino svolge puntualmente la sua funzione di riscontro individualizzante"*.



Passando a MURANA Giuseppe, è da dirsi che la posizione dello stesso si aggravava in appello in base all'esame, ammesso dai giudici di secondo grado, di Calogero PULCI, già appartenente a "cosa nostra" della provincia di Caltanissetta e già autista personale ed uomo di fiducia del rappresentante provinciale Giuseppe "Piddu" MADONIA, il quale iniziava a collaborare con la giustizia nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Le dichiarazioni rese dal PULCI sul conto del MURANA permettevano, ad avviso dei giudici di secondo grado, di acquisire quel riscontro individualizzante alla chiamata in correità di SCARANTINO Vincenzo che era mancato in primo grado.

Il PULCI, infatti, aveva riferito di un colloquio avuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso MURANA (ove questi si trovava ristretto poiché si stava celebrando a suo carico il processo di primo grado per la strage di via D'Amelio) nel corso del quale egli lo rimproverò della leggerezza commessa, per la realizzazione della strage di via D'Amelio, per aver affidato un incarico così delicato "*allo Scarantino di turno*".

Il MURANA, a dire del PULCI, si sarebbe giustificato evidenziando il ruolo del tutto marginale avuto dallo SCARANTINO nella vicenda, che, sia pure effettivamente gestita da uomini d'onore della Guadagna, era rimasto, per volere di costoro, confinato al solo furto della vettura su incarico del cognato PROFETA Salvatore.

L'episodio descritto dal PULCI, in buona sostanza, e lo scambio di battute che questi asseriva aver avuto col MURANA, veniva giudicato dalla Corte d'Assise d'Appello un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (in special modo nella parte in cui il MURANA avrebbe evidenziato al PULCI che "*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*") ed in grado, pertanto, di offrire un adeguato riscontro alla narrazione degli eventi fornita dallo SCARANTINO



circa il protagonismo dello stesso MURANA nell'esecuzione della strage (*vedi memoria della Procura della Repubblica, pag 1086 e segg.*).

SCOTTO Gaetano

Si esamina ora la posizione di Scotto Gaetano alla cui condanna per la strage di via D'Amelio si era giunti, in primo luogo, attraverso la chiamata in correità di SCARANTINO Vincenzo (*vedi memoria della Procura della Repubblica, pag 1096 e segg.*).

Quest'ultimo, infatti, aveva riferito di un incontro presso il bar Badalamenti alla Guadagna, avvenuto verso le ore 10,30-11,00 del sabato precedente la strage, in occasione del quale lo SCOTTO, giunto a bordo di una autovettura, forse una Fiat 127, guidata dal fratello Pietro, aveva in buona sostanza comunicato a Natale GAMBINO ed a Cosimo VERNENGO - in compagnia dei quali era lo SCARANTINO – **il buon esito della intercettazione abusiva** eseguita dal germano sull'utenza attestata nell'abitazione di via D'Amelio. Ad analogo incontro lo SCARANTINO asseriva di aver assistito la settimana precedente, tra le stesse persone e nello stesso bar (ove lo SCOTTO era giunto sempre in compagnia del fratello Pietro) senza aver avuto modo, tuttavia, di percepire il contenuto della conversazione occorsa nella circostanza.

La Corte d'Assise di Caltanissetta richiamava poi le dichiarazioni rese da ANDRIOTTA Francesco (nella parte in cui aveva riferito delle confidenze ricevute dallo SCARANTINO in ordine alla figura del fratello di SCOTTO Pietro, chiamato il "telefonista" ed indicato come uomo d'onore legato ai Madonia) onde ulteriormente confermare l'attendibilità del contributo reso dallo stesso SCARANTINO.



Contributo che doveva intendersi riscontrato, onde affermare la responsabilità dello SCOTTO nella strage di via D'Amelio, dalla intercettazione abusiva eseguita sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino da Pietro SCOTTO (che la Corte riteneva accertata), circostanza che rendeva consequenziale, da un punto di vista logico, che fosse stato proprio Gaetano SCOTTO (esattamente come affermato dallo SCARANTINO) a portare la notizia del buon esito della stessa agli altri uomini d'onore impegnati nell'esecuzione della strage.

Sul tema della intercettazione abusiva dell'utenza attestata in via D'Amelio, è bene però ribadire ancora che i più recenti accertamenti hanno portato la Procura di Caltanissetta ad escludere o comunque, a ritenere altamente improbabile che effettivamente vi sia stata.

I giudici di prime cure, infine, ritenevano altro elemento di riscontro individualizzante alla chiamata in correità dello SCARANTINO le circostanze emerse in ordine all'alibi prospettato dallo stesso imputato con riferimento alle due occasioni di incontro presso il bar della Guadagna riferite da collaboratore e che tendeva a dimostrare l'assenza dello SCOTTO dal territorio siciliano per tutto il mese di luglio del 1992 poiché impegnato nell'esecuzione di lavori edili in Sala Bolognese.

Il complesso delle prove assunte su tale tema processuale, anche su *input* della difesa, (approfonditamente analizzate dai giudici, cfr, al riguardo [sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999](#), pag. 663-673) andava a sconfessare la tesi prospettata ed anzi induceva a ritenere la presenza dello SCOTTO nella città di Palermo proprio nelle giornate indicate dallo SCARANTINO.



Le argomentazioni sviluppate nella citata sentenza venivano, poi, condivise dal giudice d'appello, che, dopo aver confutato le censure mosse dalla difesa, confermava la condanna all'ergastolo dello SCOTTO.

A questo punto non si può fare a meno di rilevare come le condanne elevate nei confronti di tutti gli imputati di cui si è sin qui disquisito costituiscano, principalmente, il frutto delle dichiarazioni originariamente rese da SCARANTINO Vincenzo, rispetto alle quali erano stati, poi, trovati riscontri individualizzanti in quelle fonti dichiarative introdotte nel processo (CANNELLA, COSTA e PULCI) di cui si è ampiamente detto.

Vien da sé che l'accertata falsità del contributo fornito dallo SCARANTINO eroda alle fondamenta il ragionamento logico-giuridico spiegato per addivenire all'affermazione di responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio e reati satelliti dei già citati GAMBINO, LA MATTINA, URSO, VERNENGO, MURANA e SCOTTO.

Diversamente da quanto complessivamente emerge, infatti, sul conto di Francesco TAGLIAVIA e *Renzino* TINNIRELLO (ed anche di Cristofaro CANNELLA e Giuseppe GRAVIANO), la narrazione degli eventi offerta dallo SPATUZZA – e tutte le acquisizioni procedimentali che da essa sono scaturite – non offre alcun elemento a sostegno di un diretto protagonismo dei predetti appartenenti alla Guadagna nella realizzazione dell'attentato in grado di aggiungersi al materiale probatorio (depurato del contributo inquinante dello SCARANTINO), che su di essi si era concentrato.



Anzi, di detto materiale, dedotte le dichiarazioni del falso collaboratore, rimane ben poco, se non quello rassegnato dagli altri numerosi collaboratori che riguarda in minima parte la strage e quasi esclusivamente l'appartenenza degli imputati all'associazione mafiosa "cosa nostra".

Peraltro, con particolare riguardo alle posizioni di Cosimo VERNENGO e Giuseppe URSO occorre approfondire le dichiarazioni rese di recente dal collaboratore di giustizia LO VERSO Stefano.

Giova evidenziare in premessa che il LO VERSO, già appartenente alla famiglia mafiosa di Ficarazzi (organicamente inserita nel mandamento mafioso di Bagheria-Villabate) e facente parte dal 2002-2003, su incarico conferitogli da Francesco PASTOIA ed Onofrio MORREALE, della ristretta cerchia di soggetti incaricati di gestire la latitanza di Bernardo PROVENZANO, sino al momento della cattura dello stesso, ha iniziato, nel febbraio di quest'anno, un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In tale contesto, il collaboratore, nel corso di un atto istruttorio espletato il 10 giugno 2011, ha evidenziato di aver trascorso un periodo di comune detenzione nel carcere di Spoleto con Cosimo VERNENGO, il quale gli aveva "giurato e spergiurato" di essere assolutamente estraneo rispetto alle accuse mossegli (e alla condanna inflittagli) in relazione alla strage di via D'Amelio, così come lo era il di lui cognato Franco URSO.

Al riguardo va precisato che, effettivamente, dagli accertamenti compiuti presso la casa di reclusione di Spoleto è emerso che il LO VERSO e VERNENGO Cosimo hanno avuto i seguenti periodi di comune detenzione:

- dal 28.2.2005 al 14.11.2005;



- dal 31.7.2006 al 15.9.2006;
- dal 18.12.2006 al 26.3.2007;
- dall'11.6.2007 al 6.5.2009.

Pur non essendo mai stati ristretti nella medesima cella o sezione, i due hanno avuto possibilità di incontro sia in relazione alla fruizione della celebrazione domenicale della santa Messa, sia durante la c.d. “ora d’aria” nell’unico cortile (del lato B) del Reparto Penale 1 (cfr. [nota della Casa di reclusione di Spoleto del 15.6.2011](#) in atti).

Le dichiarazioni del **LO VERSO**, se da un lato (laddove lette alla luce del complesso degli elementi acquisiti al procedimento) confermano la falsità di quelle rese da Vincenzo SCARANTINO, quanto meno in relazione alle posizioni di VERNENGO ed URSO, dall’altro lato costituiscono, come evidente, un ulteriore tassello che va ad asseverare la bontà del quadro complessivamente offerto da Gaspare SPATUZZA.

Rimane da chiedersi, alla luce della diversa ricostruzione degli eventi fornita dallo SPATUZZA (e, soprattutto, della ritrattazione operata da Vincenzo SCARANTINO), quale significato occorre attribuire a quelle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia escussi nel corso dei processi celebratisi per la strage di via D’Amelio che, a vario titolo, avevano chiamato in causa gli imputati sopra menzionati, così come Pietro AGLIERI, Carlo GRECO - ed il mandamento di Santa Maria di Gesù più in generale – nella realizzazione della fase esecutiva della strage.

Si fa riferimento, oltre alle dichiarazioni di Tullio CANNELLA e di Calogero PULCI di cui si è poc’anzi detto, al contributo fornito da Antonino GALLIANO, DI CARLO Francesco, DI FILIPPO Pasquale, CANCEMI Salvatore e SIINO Angelo.

In particolare:



-il GALLIANO aveva riferito di un incontro avuto con Mimmo GANCI il lunedì 20 luglio 1992 nella macelleria dello stesso in via Lo Iacono, durante il quale, quest'ultimo, oltre a rivelargli alcuni particolari in ordine alle modalità con cui si era svolto il pedinamento del dott. Borsellino, gli aveva anche accennato al fatto che ad occuparsi dell'esecuzione della strage erano state la famiglie *"dell'altra parte della città"*, riferendosi ai GRAVIANO e ad AGLIERI.

-Francesco DI CARLO aveva riferito di due colloqui telefonici avuti nel 1992 con il cugino Nino GIOÈ, il secondo dei quali avvenuto qualche settimana dopo la strage di via D'Amelio. Nell'occasione aveva espresso la sua preoccupazione per la situazione venutasi a creare, ma GIOÈ lo aveva tranquillizzato dicendo che avevano *"u sette mazzi 'incasciatu"*; inoltre, alla richiesta - effettuata in modo criptico - se anche lui fosse coinvolto nell'attentato ai danni del dott. BORSELLINO (*"pure tu ?"*), il GIOÈ aveva testualmente risposto *"No, no - dice - u... vicino, o vicino o vicinanza"*. A tal proposito il DI CARLO aveva chiarito che con *"vicinanza"* si intendeva, nel linguaggio che comunemente usava col GIOÈ, il mandamento di Villagrazia (geograficamente confinante con Altofonte e, dunque, col mandamento di San Giuseppe Jato), mentre per *"vicino"* doveva intendersi il mandamento di Resuttana-San Lorenzo, cioè quello più strettamente collegato, in termini di fedeltà ed alleanza, con i corleonesi e Totò RIINA.

-Pasquale DI FILIPPO aveva riferito di un incontro avuto con Leoluca BAGARELLA nel corso del quale chiese a quest'ultimo il permesso per poter eseguire l'omicidio di tre persone, una delle quali era Pietro AGLIERI cui veniva specificamente imputato dagli appartenenti al gruppo di fuoco di Brancaccio di essersi defilato dalla gestione degli affari comuni del sodalizio a seguito della commissione delle stragi e di essersi, da quel momento in poi, occupato esclusivamente di guadagnare *"soldi e poi alla fine erano gli altri che dovevano andare a fare gli omicidi"*. Il proposito di eliminare l' AGLIERI era nato, in particolare, a seguito del sequestro ed uccisione di due uomini di Villabate sospettati di complottare contro i corleonesi, uno dei quali era stato portato nella camera della morte di Brancaccio ed aveva confessato al DI FILIPPO ed agli altri presenti che il suo capo, DIPERI, si era in precedenza incontrato con AGLIERI, circostanza che aveva ingenerato negli appartenenti al



mandamento di Brancaccio il convincimento che lo stesso AGLIERI si fosse legato alla fazione che intendeva contrastare l'egemonia dei corleonesi in cosa nostra.

Ebbene, il BAGARELLA, nell'occasione, seppure diede il proprio consenso all'uccisione degli altri due soggetti indicati dal DI FILIPPO (anche perché vicini a CANCEMI, divenuto collaboratore di giustizia), in riferimento all'AGLIERI gli aveva risposto prendendogli il volto tra le mani e contestualmente dicendogli: *“te lo sei scordato a BORSELLINO?”*, risposta che venne interpretata dal collaboratore come tesa a comunicare l'impossibilità di assecondare i suoi propositi stante l'importanza acquisita dallo stesso AGLIERI a seguito della strage di via D'Amelio .

Il DI FILIPPO ha, inoltre, riferito che, a seguito della collaborazione dello SCARANTINO e degli arresti che ne erano seguiti, all'interno del gruppo di fuoco di Brancaccio era stato effettuato qualche commento circa la condizione di Salvatore PROFETA che *“era molto dimagrito in carcere, perche' si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO, e quindi lui era molto scoraggiato perche' alla fine lui si sentiva responsabile perche' era lui che lo aveva raccomandato per fare in modo che SCARANTINO potesse fare parte di "Cosa Nostra"”*.

-Salvatore CANCEMI nel corso dei suoi numerosi esami dibattimentali per la strage di via D'Amelio aveva fatto riferimento al già più volte menzionato colloquio avuto con Raffaele GANCI successivamente alla strage di via D'Amelio, nel corso del quale il capomafia della Noce gli aveva confidato che *“avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra) eh... mi ha fatto il nome anche di Tagliavia e mi ha fatto anche il nome di un certo VITALE, dice che questo ha avuto pure un ruolo in questa strage, questo VITALE. M... mi parlò anche di questo VITALE”*.

-Angelo SIINO, infine, aveva reso dichiarazioni in merito ad uno scambio di battute avuto nel carcere di Termini Imerese con Vincenzo e Raffaele GALATOLO in merito alla strage di via D'Amelio, in relazione alla quale



costoro *“pensavano, erano sicuri, che nella strage di via D'Amelio fosse coinvolto Pitrineddu; Pitrineddu e' Pietro Aglieri, e i Graviano”*.

Ebbene, la valutazione complessiva delle sopra descritte dichiarazioni aveva indotto la Corte d'Assise d'Appello del c.d. *“Borsellino bis”* a ritenere che le stesse costituissero *“elementi indiziari, gravi univoci e concordanti”* in grado di ulteriormente supportare la tesi (che emergeva dal contributo fornito dallo SCARANTINO) secondo cui l'incarico esecutivo della strage di via D'Amelio era stato *“assunto dai mandamenti comandati da Pietro Aglieri e da Giuseppe Graviano che si sono di conseguenza avvalsi degli uomini di loro maggiore fiducia e come tali al vertice della gerarchia del mandamento.*

Questi elementi costituiscono prova autonoma della responsabilità dei suddetti imputati e degli uomini a loro più strettamente legati per consuetudine di vita, per avere partecipato insieme alle più importanti imprese criminali del gruppo, per essere soci in affari di narcotraffico, collaboratori nella direzione del mandamento e, quindi, per la medesima regola di economia criminale che aveva determinato l'assegnazione al mandamento dell'incarico di commettere la strage, dovevano necessariamente essere coinvolti nell'impresa “storica” che il mandamento doveva realizzare. Si tratta di una prova indiziaria che converge con la prova diretta della chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e di altri collaboratori di giustizia”.

Tale conclusione scaturiva anche dall'analisi di altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia dalle quali si desumeva che ai “delitti eccellenti” degli anni '80-'90 avevano sempre partecipato uomini di più mandamenti, secondo modalità non casuali ma che costituivano una scelta strategica dell'organizzazione e di Totò RIINA in particolare. Si rilevava cioè che tutti i mandamenti, di volta in volta, erano stati chiamati a partecipare, a rotazione, alla fase esecutiva ed il criterio prevalente nella distribuzione degli incarichi



esecutivi di delitti eccellenti era stato quello geografico e di vicinanza operativa, per cui i mandamenti di Brancaccio-Ciaculli e quello di S. Maria di Gesù erano di regola chiamati ad operare congiuntamente.

Una precisa conferma al ragionamento spiegato la Corte la trae anche dalle modalità con le quali erano stati eseguiti alcuni delitti di mafia del passato, quali gli omicidi CASSARA' e MONTANA, che, ad avviso dei giudici d'appello (in ciò seguendo le indicazioni fornite da GALLIANO Antonino), avevano ricalcato quelle seguite per dar luogo ai delitti FALCONE e BORSELLINO.

Mentre nell'esecuzione dell'omicidio del dott. CASSARA' erano stati impegnati i mandamenti della Noce, San Lorenzo, Resuttana, Porta Nuova e Pagliarelli, l'incarico di dar luogo a quello del dott. MONTANA era stato affidato, almeno per quel che Francesco ANZELMO apprese da Raffaele GANCI, a "Pinuccetto GRECO".

Concludeva, pertanto, la Corte d'Assise d'Appello che *"come per i delitti Montana e Cassarà, i delitti Falcone e Borsellino rientravano in un'unica strategia, erano stati unitariamente deliberati e posti in essere a distanza ravvicinata uno dall'altro. Evidenti le ragioni e le esigenze di far ruotare i mandamenti impegnati e maggiormente esposti nella fase esecutiva: coinvolgere tutti, non scontentare nessuno, prevenire contestazioni e fughe dal progetto comune, impegno diretto dei capimandamento e degli uomini di maggior rilievo di ciascun mandamento per misurare sul campo capacità e meriti, acquisire titoli, mantenere la posizione ed il rispetto nell'organizzazione"*.

Ecco perché, avendo assegnato ai mandamenti di Altofonte, Corleone, S. Lorenzo Porta Nuova e Noce i ruoli di maggior rilievo nella strage di Capaci, era indispensabile coinvolgere i mandamenti di Brancaccio e S. Maria di Gesù ed anche Resuttana che rappresentavano l'altro raggruppamento di mandamenti



dotato di maggior forza militare e operativa per l'attentato in danno del dr. Borsellino.

Ebbene, prescindendo dall'ultima parte del ragionamento operato dai giudici d'appello del "*Borsellino bis*" (imperniato, come detto, sul parallelismo tra i delitti Montana-Cassarà e le stragi di Capaci e via D'Amelio), in ordine al complesso delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, in misura più o meno marcata, delineavano un coinvolgimento del mandamento e degli uomini d'onore di Santa Maria di Gesù nella fase esecutiva dell'attentato al dott. Borsellino occorre spendere alcune considerazioni.

L'accertata falsità delle dichiarazioni rese dallo SCARANTINO potrebbe indurre, infatti, a formulare l'avventata, quanto infondata, equazione argomentativa secondo cui sarebbero del pari mendaci le propalazioni di tutti quei collaboratori di giustizia che, almeno in apparenza, avevano confermato gli accadimenti descritti dal primo ed in special modo sembravano aver riscontrato il protagonismo di quei soggetti direttamente chiamati in causa dallo SCARANTINO medesimo.

Occorre, pertanto, sgomberare il campo da un simile, possibile equivoco che recherebbe con sé il rischio di una generalizzazione eccessiva ed indubbiamente foriera di allarmanti, quanto immotivate, conseguenze, formulando al riguardo una duplicità di considerazioni.

In primo luogo, si deve osservare che il reale tenore ed il contenuto di alcune delle suddette dichiarazioni degli altri collaboranti auditi nei processi di via D'Amelio, una volta depurato della valenza suggestionante che sullo stesso esercitava il contributo di SCARANTINO Vincenzo, è, oggettivamente, assai meno univoco di quanto poteva *prima facie* apparire laddove valutato in



connessione appunto alla ricostruzione degli eventi offerta dal “picciotto” della Guadagna.

In altre parole, il contributo fornito dallo SCARANTINO era stato (in maniera comprensibile una volta che ne era stata ritenuta l’affidabilità) la lente, purtroppo colorata, attraverso cui erano state lette le indicazioni che provenivano da altri collaboratori di giustizia, cui era stato accordato un significato di riscontro alle chiamate in correità da questi provenienti o, comunque, tendente ad avvalorare la successione degli eventi dallo stesso descritta.

Pur tuttavia, rilette senza l’ausilio di quella lente, quelle medesime dichiarazioni assumono, oggi, un significato assai meno pregnante di quello che era stato loro attribuito dai vari giudici che si sono occupati della strage di via D’Amelio. Ed invero:

- Tullio CANNELLA, come evidenziato in precedenza, aveva riferito dei discorsi fatti con Leoluca BAGARELLA in occasione del taglio della recinzione del villaggio Euromare da parte di “Franco” URSO e della lite avuta in Piazza Guadagna da suo cognato con Natale GAMBINO; proprio tali accadimenti avevano costituito l’occasione in cui il CANNELLA apprese per bocca di Leoluca BAGARELLA che l’URSO, il LA MATTINA, Natale GAMBINO ed il gruppo della Guadagna più in generale avevano “fatto una cosa importante” con Fifetto CANNELLA.

L’attenta lettura delle dichiarazioni rese dal CANNELLA evidenzia in maniera chiara come il collaboratore abbia precisato, con estrema correttezza, che il BAGARELLA mai gli ebbe ad esplicitare il contenuto di quella “cosa importante” che aveva accomunato gli esponenti della Guadagna a Cristofaro CANNELLA (e, dunque, ai GRAVIANO) e che egli, sulla base di alcuni fatti oggettivi dei quali era stato protagonista, aveva poi interpretato come riferibile all’esecuzione della strage di via D’Amelio.



E' evidente come la narrazione degli eventi fornita dallo SCARANTINO portasse inevitabilmente a ritenere come corretta l'ipotesi prospettata dal CANNELLA, che si svuota, tuttavia, di contenuto se si prescinde da quel dato di partenza, risultando assai arduo attribuire un significato preciso a quella "*cosa importante*" di cui il collaboratore ha parlato.

Del resto, secondo quanto già evidenziato in precedenza, alle medesime conclusioni, in buona sostanza, erano giunti i giudici di primo grado del "*Borsellino bis*" pure in presenza delle dichiarazioni rese dallo SCARANTINO.

Il contributo di COSTA Gaetano circa la posizione di Cosimo VERNENGO è, del pari, assai meno probante e denso di significato laddove le sue dichiarazioni vengano rilette senza l'*habitus* mentale errato dell'attendibilità dello SCARANTINO.

Il COSTA, infatti, nel riferire il discorso avuto in carcere con l'omonimo cugino del VERNENGO, aveva testualmente dichiarato "*che uno dei suoi cugini, se non ricordo male, era detenuto li' o avro' confuso io, non lo so, era coinvolto nella strage di BORSELLINO*", frase che ben può significare la mera esplicitazione da parte del congiunto del VERNENGO dei motivi per i quali il cugino era stato ristretto e senza che ciò necessariamente volesse testimoniare un effettivo coinvolgimento dello stesso nell'esecuzione della strage.

E' evidente, poi, come il collegamento tra il possibile ruolo svolto dal VERNENGO nella strage e la richiesta fatta da Giovanbattista PULLARA' al COSTA di reperimento dell'esplosivo del tipo semtex fosse possibile solo alla luce delle dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, erroneamente ritenute attendibili.



- Quanto alle dichiarazioni di Francesco DI CARLO, l'attenta lettura delle stesse non autorizza, a parere di questo Ufficio, l'univoca interpretazione che ne è stata data nell'ambito del giudizio di primo grado del c.d. "*Borsellino bis*".

[La sentenza n. 2/99 del 13 febbraio 1999](#) aveva concluso, infatti, nel senso che il GIOE' avrebbe accennato al DI CARLO nella conversazione telefonica avuta dopo la strage di via D'Amelio ai "*mandamenti "vicini" che avevano eseguito la strage. A tal proposito il Di Carlo ha chiarito che per mandamenti vicini si intendevano comunemente nel loro linguaggio quelli confinanti con Altofonte ed il mandamento di San Giuseppe Iato e, quindi quelli di Corleone e Partinico, considerati però unica cosa con San Giuseppe Iato, nonché quello di Villagrazia con Santa Maria di Gesù*".

In realtà, come evidenziato in precedenza, il DI CARLO nel corso della sua deposizione aveva offerto una indicazione alternativa della parole pronunciate dal cugino, "*vicino o vicinanza*" (*No, no - dice - u... vicino, o vicino o vicinanza*"), a ben vedere menzionando in prima battuta il termine "*u..vicino*", con il quale doveva intendersi il mandamento di Resuttana-San Lorenzo. Non appare superfluo ricordare che il soggetto cui Totò RIINA aveva affidato il coordinamento delle operazioni per la riuscita della strage era Salvatore BIONDINO, in quel momento "*reggente*" del mandamento di San Lorenzo (in luogo di GAMBINO Giacomo Giuseppe, detenuto) e che alla fase esecutiva avevano partecipato, tra gli altri, diversi uomini d'onore di tale mandamento (gli omonimi cugini BIONDO, Giovanbattista FERRANTE).

Sicché, non appare irragionevole ritenere che, richiesto di spiegazioni sul suo coinvolgimento nell'attentato ("*pure tu ?*"), il GIOE' avesse voluto evidenziare al cugino – nella maniera sintetica e criptica che il mezzo utilizzato (il telefono) doveva necessariamente comportare - il soggetto che, analogamente al BRUSCA in relazione alla strage di Capaci (vertice del mandamento di San



Giuseppe Jato, cui apparteneva la famiglia di Altofonte della quale il GIOE' era esponente), aveva avuto la primaria responsabilità di condurre a buon fine l'operazione (*id est*, appunto, Salvatore BIONDINO).

▪ Lo stato di disagio che stava attraversando in carcere Salvatore PROFETA di cui ha riferito, per come appreso da altri esponenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, DI FILIPPO Pasquale, si colora, poi, di significato univoco solo laddove letto in connessione con le dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo.

Una volta acclarata la falsità delle stesse, appare, in verità, anche possibile ricondurre le condizioni psico-fisiche del PROFETA (il deperimento avuto in carcere, perché si sentiva *“responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO”*) al senso di frustrazione derivante dalla consapevolezza di sentirsi, sia pure indirettamente (in virtù del rapporto di parentela acquisita che lo legava allo stesso SCARANTINO), responsabile della situazione in cui si trovavano gli appartenenti alla sua stessa famiglia mafiosa per effetto della menzognera ricostruzione dei fatti fornita dal cognato.

▪ Angelo SIINO, infine, si era limitato ad evidenziare il colloquio avuto in carcere con Raffaele e Vincenzo GALATOLO in cui costoro avevano manifestato il proprio convincimento circa il fatto che *“Pitrineddu”* fosse coinvolto nella strage di via D'Amelio (*“pensavano, erano sicuri, che nella strage di via D'Amelio fosse coinvolto Pitrineddu; Pitrineddu e' Pietro Aglieri, e i Graviano”*), senza che tuttavia dalla lettura testuale delle dichiarazioni rese dal SIINO sia possibile rintracciare alcun elemento di certezza espresso nell'occasione dagli esponenti mafiosi dell'Arenella.

Tanto evidenziato, non si può tuttavia ignorare che in alcuni passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori poc'anzi riportate si paventa un coinvolgimento



in maniera diretta nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio quanto meno di Pietro AGLIERI e Carlo GRECO.

Depongono in tal senso soprattutto:

- le provalazioni di Antonino GALLIANO secondo cui Mimmo GANCI, il giorno successivo all'attentato, nel confidargli alcuni particolari sulle modalità attraverso cui si era svolto il pedinamento del dott. Borsellino, gli ebbe anche ad evidenziare *“che le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano persone, diciamo, dell'altra parte della città. Mi spiegò che erano del Brancaccio, S. Maria di Gesù, cioè come riferimento ai Graviano e Aglieri, diciamo, alla sua famiglia ... Oltre che Mimmo Ganci mi dice, cioè' quando mi spiega Aglieri e Graviano, quindi le famiglie dell'altro lato, quindi io già' comprendo chi sono le famiglie dell'altro lato, e mi dice anche, mi fa il nome di Aglieri e Graviano”*;
- il diniego opposto da Leoluca BAGARELLA all'intenzione manifestata da Pasquale DI FILIPPO di eliminare Pietro AGLIERI motivata, come già accennato, dall'invito a *non scordarsi di Borsellino* e, dunque, facendo implicito riferimento, secondo l'usuale linguaggio allusivo adottato in cosa nostra, al coinvolgimento del capo mandamento di Santa Maria di Gesù nella strage di Via D'Amelio;
- le più volte menzionate dichiarazioni di Salvatore CANCEMI relative alla confidenza fattagli da Raffaele GANCI nell'abitazione di Borgo Molara, secondo cui alla realizzazione dell'attentato *“avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra)”*.

Da ultimo, anche se in maniera più sfumata, l'episodio riferito da Tullio CANNELLA e relativo al colloquio avuto il pomeriggio stesso della strage con



Filippo MESSINA (indicato dal collaboratore come soggetto estremamente vicino agli esponenti di vertice della famiglia di Santa Maria del Gesù), che, nell'apprendere alla radio dell'avvenuta strage in via D'Amelio, invitò lo stesso CANNELLA a *comportarsi bene con i fratelli GRAVIANO*, evidenziando, nel contempo, come costoro fossero *"tutta una cosa"* con Pietro AGLIERI.

A tal proposito, è doveroso evidenziare come le dichiarazioni dello SPATUZZA, pur offrendo, ora, una solida e convincente ricostruzione di un segmento importante della fase esecutiva di via D'Amelio, non contribuiscono però a fare piena luce su tutte le fasi attraverso cui si giunse alla realizzazione dell'attentato.

Permangono, infatti, ancora delle lacune, ad esempio, sulle modalità attraverso cui si studiarono le abitudini di vita del dott. Borsellino nel periodo precedente la strage, sulle modalità attraverso cui la Fiat 126 della VALENTI Pietrina venne condotta in via D'Amelio dal garage di via Villasevaglios, o, ancora, sull'identità di tutti i soggetti che si trovavano appostati sui luoghi nel momento in cui vi giunse il magistrato e che azionarono a distanza il micidiale congegno esplosivo.

Pertanto, non può certamente escludersi che qualche uomo d'onore del mandamento di Santa Maria del Gesù sia stato impegnato in alcuna delle descritte operazioni, così come non può escludersi che Pietro AGLIERI o Carlo GRECO (o magari entrambi) possano aver fatto parte del commando appostato in via D'Amelio, come sembra in definitiva trasparire da quegli elementi dichiarativi di cui si è sin qui detto.

Un discorso a parte merita **Calogero PULCI**, posto che, come già evidenziato, proprio le sue dichiarazioni rese alle udienze del [7](#) e [14 marzo 2001](#) nell'ambito



dell'appello del c.d. "*Borsellino bis*" avevano costituito l'elemento di riscontro individualizzante alla chiamata in correità dello SCARANTINO in ordine alla strage di via D'Amelio in riferimento alla posizione di *Tanino* MURANA (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 1086 e segg; pag. 1119 e segg.*).

Il contenuto specifico delle propalazioni del PULCI, diversamente da quelle degli altri collaboratori in precedenza esaminate, riguarda le confidenze asseritamente ricevute dal MURANA circa il protagonismo dello SCARANTINO in ordine al furto dell'autovettura su incarico del cognato PROFETA Salvatore ed in relazione ad uno specifico segmento dell'esecuzione dell'attentato (quello appunto volto al reperimento ed approntamento dell'autobomba) che il MURANA, sempre a dire del PULCI, rivendicò come gestito dalla famiglia della Guadagna, in buona sostanza confessando la propria responsabilità in ordine alla strage.

Gli eventi narrati dal PULCI, in altre parole, non consentono interpretazioni alternative, né possono indurre a far ritenere che lo stesso abbia indicato altre fasi dell'attentato in via D'Amelio che le dichiarazioni dello SPATUZZA non hanno potuto chiarire, posto che sono **perfettamente sovrapponibili alla ricostruzione degli accadimenti che aveva fornito lo SCARANTINO** e che le propalazioni dello stesso PULCI andavano, in un certo qual modo, a confermare.

L'accertata falsità della collaborazione dello SCARANTINO e la ricostruzione alternativa fornita dallo SPATUZZA rispetto agli eventi narrati dal primo induce ad una seria riflessione anche in ordine alle dichiarazioni del PULCI.

Appare francamente difficile che il MURANA, soggetto che, da quanto emerso nel corso delle recenti indagini, è estraneo ai fatti o, quanto meno, a quelli che



hanno riguardato furto della Fiat 126, abbia potuto confidare al PULCI, *“il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna”*.

Allo stesso modo, appare inspiegabile come il MURANA abbia potuto rivelare al PULCI che *“Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura”*.

Ora, anche ad ammettere che il MURANA possa essere stato partecipe della strage di via D'Amelio in relazione a qualche fase o segmento della stessa di cui ancora si sconoscono gli esatti termini, egli avrebbe dovuto ben sapere che la famiglia cui apparteneva (quella della Guadagna, del mandamento di S.Maria di Gesù) non aveva avuto alcun ruolo nel furto della vettura della VALENTI Pietrina, interamente gestito, come sappiamo oggi grazie al contributo dello SPATUZZA, da uomini d'onore del mandamento di Brancaccio.

Sicché, la confidenza che il MURANA avrebbe fatto al PULCI appare difficilmente spiegabile se non nell'ottica dell'assoluta falsità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, a meno di ipotizzare che, per qualche oscuro motivo fuori da ogni logica, il MURANA avesse inteso fornire informazioni non veritiere il cui *prodest* appare di difficile lettura, essendone derivata come immediata conseguenza la sua condanna all'ergastolo.

Si impone, a questo punto, una sia pur sintetica ricostruzione del percorso collaborativo seguito da Calogero PULCI al fine di dar conto della travagliata storia processuale del personaggio, che può indubbiamente servire a fornire una valida chiave di lettura al fine di comprendere il contesto in cui si andavano ad inserire le false propalazioni che avevano riguardato *Tanino MURANA* nell'ambito del processo d'appello del c.d. *“Borsellino bis”*.

Dal mese di novembre del 1999 il PULCI, tratto in arresto nel giugno del 1994 a Grenoble (e successivamente estradato nel nostro Paese), manifestava



l'intenzione di collaborare con l'A.G. ed iniziava a rendere alcune dichiarazioni tra le quali, appunto, quelle che hanno formato oggetto dell'esame reso nell'appello del "*Borsellino bis*".

In particolare:

- nel corso di un interrogatorio reso il [10 febbraio 2000](#) - dopo aver ricostruito le modalità con le quali il MURANA, in occasione del periodo di comune detenzione nel carcere di Caltanissetta, cercò l'approccio con la sua persona - il PULCI aveva anche riferito di un dialogo avuto con lo stesso MURANA, il quale, nel commentare la ritrattazione operata dallo SCARANTINO, gli aveva confidato che il cognato di quest'ultimo ("*Profeta o Orofino*") aveva commesso "*l'imprudenza*" di commissionargli il furto della vettura poi utilizzata per la strage e, nel contempo, aveva manifestato il convincimento che le dichiarazioni dello stesso SCARANTINO sulla riunione di villa Calascibetta, in relazione alle quali questi si sarebbe "*allargato*", sarebbero state il frutto di suggerimenti degli "*sbirri*";
- nel successivo interrogatorio del [7 novembre del 2000](#) - dopo aver evidenziato le occasioni in cui aveva avuto modo di conoscere il MURANA fuori dal carcere ed aver ribadito le modalità con cui ebbe l'approccio con lo stesso nel carcere di Caltanissetta - il PULCI esplicitava in maniera più compiuta le dichiarazioni che aveva reso in precedenza e che, nella sostanza, ribadiva.

E' bene evidenziare che, nel corso degli atti istruttori resi in fase di indagine, il PULCI non aveva reso specifiche dichiarazioni in ordine alla posizione del MURANA, ma solo circa il ruolo che lo SCARANTINO aveva avuto, su incarico del cognato PROFETA Salvatore, nell'economia delle fasi esecutive della strage di via D'Amelio e solo in occasione dell'esame dibattimentale reso



innanzi alla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta, il PULCI esplicitava le proprie accuse nei confronti del MURANA.

In data [15 aprile 2000](#) la Procura di Caltanissetta aveva richiesto, doverosamente in quella fase, l'applicazione delle misure urgenti di protezione nei confronti del PULCI, evidenziando come *“il contributo che potrebbe essere offerto agli inquirenti dallo stesso PULCI si profila particolarmente prezioso dal punto di vista investigativo in considerazione del ruolo di primissimo piano che da anni le pregresse acquisizioni processuali attribuiscono a Calogero PULCI”*.

Venivano tuttavia espresse già in quella sede delle riserve sulla genuinità del collaboratore dato che questi continuava a protestarsi estraneo dall'omicidio di CIANCI Filippo, vicenda per la quale aveva in precedenza già riportato condanna.

In data [20 febbraio 2001](#) la riserva in esame veniva sciolta con una nota nella quale la Procura di Caltanissetta comunicava ai competenti organi *“di aver accertato che la quantità di informazioni rilasciate dal PULCI aveva come unico obiettivo quello di **depistare** le indagini su cosa nostra, favorendo in particolare alcune correnti della predetta organizzazione. Il progetto del PULCI era in realtà già cominciato nel 1998 con la presunta collaborazione di GIUGA Giuseppe; quest'ultimo aveva poi ammesso nel 1999 di aver reso false dichiarazioni, finalizzate a salvare il PULCI da alcune gravi imputazioni a suo carico e nello stesso tempo a colpire i nemici dello stesso, su richiesta del predetto PULCI, il quale gli aveva anche promesso, quale compenso, una ingente somma di danaro. Orbene, malgrado la confessione del GIUGA, PULCI ha continuato il suo progetto di depistaggio, come risulta da inequivocabili elementi di prova acquisiti in questo senso”*.



Successivamente, in data [24 febbraio 2001](#) il G.I.P presso il Tribunale di Caltanissetta emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.,

In particolare, sulla scorta degli elementi sottoposti alla sua attenzione, il giudice riteneva che:

- il PULCI aveva reso dichiarazioni mendaci in ordine al tentato omicidio perpetrato nei suoi confronti (avvenuto il 15.6.1991) ed all'omicidio di CIANCI Filippo (il 13.7.1991), delitti tra loro strettamente connessi (in quanto costituenti diversi momenti in cui si era concretizzata, in territorio di Sommatino, la guerra in atto, a partire dalla fine degli anni'80, tra *cosa nostra* e *stidda*) ed i cui moventi, mandanti ed esecutori materiali era stato possibile ricostruire sulla scorta delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (DOMINANTE Salvatore, VELLA Orazio, IANNI' Simon, CALAFATO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe, RIGGIO Calogero – in relazione al tentato omicidio del PULCI - LICATA Calogero, MESSINA Pasquale, RINALDI Calogero, TRUBIA Giuseppe), dichiarazioni rispetto alle quali quelle rese dal PULCI si ponevano in insanabile contrasto.

Si evidenziava, in particolare, come fossero stati acquisiti oggettivi elementi di prova che dimostravano come il PULCI fosse animato dalla volontà “*di depistare le indagini riguardanti quei delitti di mafia che avessero potuto coinvolgere in qualche modo persone a lui vicine*”; ed a tal proposito venivano citate le dichiarazioni di GIUGA “*(iniziale complice del PULCI trattandosi di personaggio incaricato dal predetto di fargli sponda con le sue propalazioni, al fine di avvalorarne l'attendibilità)*”, il quale aveva ammesso che “*per la sua falsa collaborazione il Pulci gli aveva offerto un miliardo*”, nonché le dichiarazioni rese da TRUBIA Giuseppe che, in data 29.1.2001, aveva esplicitamente denunciato “*l'esistenza di un preciso disegno del Pulci,*



finalizzato a screditare il Messina Pasquale (il Trubia sarebbe stato contattato dal predetto, il quale gli avrebbe chiesto il favore di confermare la sua versione dei fatti, diretta ad avvalorare la tesi secondo la quale il Messina sarebbe stato un mentitore)”.

Il GIP evidenziava infine il contenuto delle trascrizioni relative ad un colloquio avvenuto il 28.2.2000 tra lo stesso PULCI e lo zio SCIABARRASI Francesco, dal quale emergeva chiaramente come l'obiettivo principale avuto di mira all'epoca dal citato pseudo collaborante era quello di salvare il padre che in quel momento era imputato innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta con l'accusa di concorso nell'omicidio di Filippo CIANCI.

▪ Oltre a tale finalità, per così dire immediata, sottesa al mendacio del PULCI, il GIP evidenziava pure come le indagini svolte dalla Procura di Caltanissetta avessero consentito di *“svelare le reali dimensioni del progetto illecito ideato dal PULCI, finalizzato non tanto a salvare da potenziali condanne le persone a lui vicine, quanto piuttosto a destabilizzare i principali uffici requirenti siciliani ed a minare la credibilità dell'istituto stesso del pentitismo”*.

Gli elementi su cui si fondava un simile giudizio erano dati dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che erano stati ristretti assieme al PULCI successivamente all'inizio della sua collaborazione e che appare opportuno richiamare in relazione ad alcuni passaggi che assumono, in questa sede, indubbia rilevanza.

Ed invero [IACOBAZZI Paolo](#), in data 12.6.2001, testualmente dichiarava:

“Rispondendo alle sue domande, non ho mai constatato personalmente il tentativo di Calogero PULCI di acquisire dati sulle vicende giudiziarie delle altre persone qui detenute; viceversa le segnalo che in diverse occasioni ho colto Calogero PULCI nel mentre ritagliava articoli di stampa relativi a



vicende giudiziarie dai quali traeva degli appunti” ed ancora “ ... le segnalo un altro episodio, allorquando – nel mentre lo provocavo in ordine alla genuinità delle sue rivelazioni sul tema delle stragi – gli rappresentai che forse le aveva lette da libri e giornali: fu in questo contesto che, a sua domanda, puntualizzai che avevo un libro intitolato “strettamente riservato”, che investiva questi temi. Immediatamente mi chiese di prestarglielo, richiesta che io non soddiscai”.

Sul punto si considerino ancora le dichiarazioni rese da [D’AMICO Massimo](#) (il 15.2.2001) *“tenga presente, sempre a titolo esemplificativo, che PULCI è spessissimo intento alla lettura di quotidiani, dai quali ritaglia frequentemente degli articoli, elaborando poi dei suoi appunti personali”.*

Emblematica, ancora, è la vicenda della richiesta avanzata da Calogero PULCI a Paolo IACOBAZZI di un libro, intitolato “strettamente riservato”, che investiva il tema delle stragi del ’92 e che, sempre a dire del PULCI, poteva essere “fonte di spunti”.

Dichiarava il collaboratore di giustizia gelese [TRUBIA Giuseppe](#) in data 16.2.2001, *“risponendo alle sue domande, le rappresento che in numerose occasioni Calogero PULCI ha cercato di acquisire dati in ordine alle mie vicende processuali, evidentemente al fine di accrescere il suo bagaglio di conoscenze giudiziarie ed accreditarsi con l’A.G.. Analogo comportamento il PULCI ha avuto nei confronti delle altre persone qui detenute, quali Totuccio CONTORNO, Giulio DI NATALE e Vincenzo BRUSCA. Inoltre, PULCI era solito ritagliare articoli di quotidiani relativi a vicende giudiziarie sulla base dei quali poi annotava degli appunti”.*

In merito alle accuse che gli venivano formulate il PULCI, già in sede di interrogatorio di garanzia, così come nei successivi atti istruttori compiuti innanzi al Pubblico Ministero ([6 marzo 2001](#), [7 giugno 2001](#) ed [8 giugno 2001](#)), negava gli addebiti affermando di essere vittima di una “tragedia” orchestrata in suo danno, e sostenendo la falsità delle dichiarazioni del TRUBIA e dei collaboratori di giustizia pugliesi (IACOBAZZI, D’AMICO e LEONE) con i quali era stato codetenuto. Dall’altro lato, in riferimento al tentativo, che pure gli veniva contestato, di depistare le indagini, in special modo in riferimento al



tentato omicidio perpetrato nei suoi confronti ed all'omicidio di Filippo CIANCI, al fine di favorire anche suoi prossimi congiunti tra i quali come detto il padre Marco, il PULCI ribadiva con la consueta decisione la propria estraneità e quella del di lui padre ai fatti *de quibus*, per i quali, a suo dire, egli era stato costretto, in appello, a concordare la pena ad anni ventuno di reclusione pur se innocente, avendo valutato che con gli elementi di prova a suo carico sarebbe comunque andato incontro ad una condanna all'ergastolo, ed in relazione ai quali sosteneva come la Procura di Caltanissetta fosse stata "raggirata" da due "idioti" (LICATA Calogero e GIUGA Giuseppe, due delle fonti dichiarative che lo accusavano per l'omicidio del CIANCI).

Nell'interrogatorio del [6 marzo 2001](#), il PULCI ammetteva di aver mantenuto fino a quel momento alcuni "*buchi neri*" in riferimento ai fatti inerenti il territorio di Sommatino, con particolare riguardo a due omicidi, l'omicidio PILLITTERI e l'omicidio MANCUSO, per il quale ultimo riferiva di non aver sino a quel momento ancora ammesso le sue responsabilità.

Nell'interrogatorio del [20 settembre 2001](#), dopo aver chiesto di conferire con la Procura della Repubblica di Caltanissetta, il PULCI, pur precisando di "*non aver mai avuto l'intenzione di calunniare alcuno o di rendere false dichiarazioni per sviare la giustizia*", ammetteva per l'ennesima volta, di essere stato, sino a quel momento, reticente "*per cercare di alleggerire la sua posizione processuale*", evidenziando la volontà di collaborare in maniera piena con la giustizia essendo, nel frattempo, con la morte del padre (avvenuta il 28 agosto 2001), venuto meno, a suo dire, l'ostacolo che lo aveva fino a quel momento frenato.

Nel corso dei successivi interrogatori del [21](#) e [22 settembre 2001](#) redigeva il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, riferendo, tra le altre cose, in merito alla composizione della famiglia mafiosa di Sommatino ed anche in



ordine agli omicidi PILLITTERI, MANCUSO e CIANCI, per il quale ammetteva, finalmente, le proprie responsabilità.

Il procedimento in relazione al quale era stata applicata al PULCI la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si concludeva, intanto in data [20 novembre 2002](#), con la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta di condanna alla pena di anni tre di reclusione in continuazione con altra condanna in precedenza inflittagli per il medesimo delitto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 (la pena veniva poi ridotta in appello ad anni uno e mesi dieci di reclusione con giudizio di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. rispetto alle aggravanti).

Nella sentenza veniva dato atto, tra gli altri elementi di prova, delle dichiarazioni confessorie rese dal PULCI:

“...L'esame delle dichiarazioni dell'imputato, come detto sostanzialmente confermate da quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia, consente di affermare senz'altro che nel caso in esame è certamente raggiunta la prova della colpevolezza del Pulci in ordine al contestato reato di associazione di tipo mafioso, commesso sicuramente sino alla data della sottoscrizione, da parte dello stesso, dei citati verbali illustrativi e, cioè, sino al 20 settembre 2001.

Sino a tale data, infatti, l'imputato, sebbene ristretto in carcere, ha continuato addirittura ad ordinare omicidi (come dallo stesso ammesso) e, inoltre, solo in quel frangente ha deciso di collaborare senza riserve, così manifestando, in concreto la volontà di recidere definitivamente ogni collegamento con l'associazione mafiosa”.

Successivamente a tali eventi, in data [7 dicembre 2005](#), la Procura di Caltanissetta avanzava, in favore del PULCI, richiesta di applicazione di speciali



misure di protezione ai sensi dell'art. 13, comma quarto, D.L 15 gennaio 1991 n.8.

Nel corpo della richiesta si evidenziava che:

▪ il PULCI aveva deposto in numerosi processi di mafia (anche quelli relativi alle stragi del 1992) e le sue dichiarazioni avevano avuto un indubbio rilievo per l'applicazione di misure cautelari in carcere per omicidi di mafia verificatisi a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 (c.d. strage di Brigadieci, omicidio NICASTRO Giuseppe, omicidio CIANCI Filippo, tentato omicidio PULCI Calogero, omicidio IANNI' Francesco) e per provvedimenti di sequestro di beni acquisiti illecitamente dalle cosche (c.d. operazione Property); si evidenziava, altresì, come egli fosse il collaboratore principale nel processo in quel momento pendente in grado d'Assise d' Appello nei confronti di EMMANUELLO Nunzio + 7 ed avesse offerto un importante contributo anche nel procedimento nei confronti di EMMANUELLO Daniele + 4 per l'omicidio di MORREALE Maurizio;

si dava, altresì, conto del fatto che *“il Pulci nella prima fase della sua collaborazione, pur portando a conoscenza dell'A.G. una mole sterminata di preziose notizie derivategli dal suo ruolo di pupillo del boss Madonia Giuseppe, assunse un atteggiamento reticente in ordine all'omicidio di Filippo Cianci, nel cui processo pendente innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta era imputato il padre Pulci Marco; con la morte del padre avvenuta nell'agosto 2001 veniva meno ogni remora del Pulci che a quel punto entrava in una più matura fase della sua collaborazione rendendo ampie dichiarazioni sull'omicidio Cianci aventi ad oggetto anche il protagonismo suo e del padre nella vicenda in questione”*.

Il successivo [3 agosto 2007](#), tuttavia, la Procura, ancora una volta, formulava la *“revoca immediata”* della richiesta di speciali misure di protezione già avanzata nei confronti del PULCI che, *“alla luce delle sopravvenienze investigative*



relative a procedimenti pendenti”, veniva giudicata non più “*rispondente alla preliminare valutazione effettuata da questa D.D.A.*”.

Era successo che, in data [18 luglio 2007](#), il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della procura di Caltanissetta, convalidava il fermo di indiziato di delitto cui era stato sottoposto il PULCI ed emetteva nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché ritenuto responsabile dei delitti di tentata estorsione, detenzione e porto di armi comuni da sparo (tutti aggravati dall'art. 7 legge 203 del 1991), associazione di stampo mafioso ed omicidio.

Anche in tal caso, il provvedimento *de quo* costituiva il frutto di attività d'indagine svolte dalla D.D.A. sul territorio di Sommatino, in conseguenza di alcuni atti intimidatori perpetrati in danno di esercizi commerciali ed attività imprenditoriali; in particolare, a seguito di un danneggiamento operato in danno di un supermercato ubicato in Sommatino (contro le cui saracinesche venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco), veniva avviata un'attività di intercettazione nei confronti delle persone offese e, successivamente, a carico dello stesso PULCI.

Il quadro veniva reso ancora più allarmante dalle dichiarazioni che aveva reso sul conto del PULCI, tale DI RIENZO Cosimo (già collaboratore di giustizia pugliese, conosciuto dal PULCI in occasione di un periodo di comune detenzione nella casa circondariale di Campobasso) secondo cui lo stesso PULCI, trovandosi in difficoltà economiche, gli aveva offerto ospitalità in Sommatino, proponendogli, altresì, di porsi al suo servizio per compiere atti intimidatori, nonché l'omicidio di tale CIANCI.



Bisogna, in ogni caso, doverosamente evidenziare come il procedimento in questione sia stato poi definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP di Caltanissetta in data [27.2.2008](#)).

La suddetta sintetica disamina cronologia del percorso attraverso cui si è snodata la collaborazione del PULCI, è stata effettuata anche al fine di poter avere una chiave di lettura delle dichiarazioni, certamente false (per le motivazioni sopra evidenziate), che lo stesso PULCI aveva reso sul conto del MURANA.

Non sfuggerà come il contributo fornito dall'ex autista e uomo di fiducia del MADONIA sia stato dato - in fase d'indagine (verbali di interrogatorio del [10 febbraio](#) e [7 novembre 2000](#)) ed anche dibattimentale (esami del [7](#) e [14 marzo 2001](#)) - in un momento della collaborazione che, per sua stessa ammissione, era ancora estremamente incerto, poiché segnato dalla necessità di escludere il proprio ruolo in alcuni fatti delittuosi al fine di proteggere il padre.

Non si può, inoltre, non constatare come, onde poter essere creduto dai magistrati che lo stavano interrogando – e che mostravano forti perplessità sulle sue dichiarazioni, soprattutto alla luce degli elementi di cui già disponevano - il PULCI continuasse a sottolineare il proprio spessore e ruolo criminale all'interno dell'organizzazione mafiosa, che doveva servire, nella sua prospettiva, a rendere più credibile la propria versione dei fatti rispetto a quella che avevano, di contro, offerto, tanto per fare un esempio, LICATA Calogero e GIUGA Giuseppe, dallo stesso definiti due “*idioti*” che stavano raggirando la Procura di Caltanissetta.

Illuminante, in tal senso, è un passaggio della motivazione della ricordata [ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 24 febbraio 2001](#):



“leggendo i verbali delle dichiarazioni rese dal Pulci sui fatti de quibus, si matura la convinzione che questi voglia far discendere la veridicità di quanto portato a conoscenza dell’A.G., dall’importanza del ruolo dallo stesso rivestito nell’organizzazione, sulla scorta di una malintesa equazione secondo cui tanto maggiore sarebbe lo spessore del collaboratore, quanto più alto era il suo spessore mafioso. E nel caso di specie il PULCI, essendo stato uomo di fiducia di Piddu MADONIA, pretende un credito da parte dell’A.G. che passa addirittura attraverso la smentita di numerosissimi collaboratori di giustizia e riscontri obiettivi”.

Orbene, se si muove da queste premesse, se ne può anche lecitamente inferire (senza pretese di certezza, rilevando, ai fini che ci occupano, la mera constatazione del mendacio del PULCI) che quest’ultimo abbia inteso rendere le dichiarazioni sul conto del MURANA pur sempre al fine di accrescere il proprio prestigio, anche dal punto di vista delle informazioni che si mostrava in grado di fornire all’A.G., onde riuscire nell’obiettivo che si era prefisso di esser creduto anche laddove la sua narrazione degli eventi confliggeva irrimediabilmente con altre fonti di prova.

Ed è innegabile che si è trattato di un intento perseguito in maniera estremamente abile, e meglio si direbbe diabolica, rendendo dichiarazioni apparentemente “asciutte” sul conto del MURANA, ma formulate in maniera tale da andare ad incastrarsi con altri elementi già presenti agli atti, così da renderle convincenti e vestite di apparente credibilità, anche in virtù della notevole intelligenza del personaggio e di una formidabile capacità dialettica della quale ha sempre dato prova e che anche traspare, con tutta evidenza, dalla mera lettura dell’esame reso nel corso del processo “*Borsellino bis*”.

In buona sostanza, è solo grazie alle dichiarazioni dello SPATUZZA (ed a quello che ne è conseguito in termini investigativi, compresa la ritrattazione dello SCARANTINO) che è possibile formulare il suddetto giudizio sul conto del PULCI, anche se limitatamente alle dichiarazioni rese in relazione alla



posizione di Gaetano MURANA nel “*Borsellino bis*”, potendosi disporre solo ora di quegli adeguati elementi di comprensione (anche relativi all’intera “parabola collaborativa” del personaggio) che, certamente, mancavano al momento in cui il PULCI era stato valutato per il contributo offerto in quel processo.

Bisogna, altresì, evidenziare che, secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, interrogato in data [4 aprile 2011](#) e messo a conoscenza dell’ipotesi di reato di calunnia aggravata, ipotizzata nei suoi confronti, il PULCI si ostinava nel confermare la versione dei fatti a suo tempo fornita nel “*Borsellino bis*”.

Il PULCI optava, cioè, per una linea difensiva diametralmente opposta rispetto a quella seguita da CANDURA, ANDRIOTTA e SCARANTINO, quasi a non voler arrendersi all’evidenza dei fatti ed a rifiutarsi di prender coscienza della circostanza che la sua condotta aveva prodotto conseguenze gravissime, portando alla condanna all’ergastolo di un soggetto, il MURANA Gaetano che, per quanto è dato sinora conoscere, non è coinvolto nella strage di via D’Amelio.

Per completezza d’esposizione, occorre anche evidenziare come i predetti GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, URSO Giuseppe, VERNENGO Cosimo, MURANA Gaetano e SCOTTO Gaetano erano stati tratti a giudizio (e tutti condannati), sempre nell’ambito del c.d. “*Borsellino bis*”, **anche per l’ipotesi di reato di cui all’art. 416 bis cod. pen..**

Orbene, va doverosamente sottolineato come le condanne per il reato associativo intervenute nei confronti dei suddetti personaggi, si fondavano su di un compendio probatorio, costituito dalle plurime e convergenti dichiarazioni di svariati collaboratori di giustizia, che va oltre e prescinde dalle mendaci



propalazioni di Vincenzo SCARANTINO e non viene, dunque, minimamente compromesso dall'avvenuta ritrattazione di questi, che ha riguardato, peraltro, anche il profilo della sua asserita appartenenza alla famiglia mafiosa della Guadagna.

TOMASELLI Salvatore

Diverso discorso merita la posizione del TOMASELLI Salvatore, condannato per il furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina e per associazione per delinquere di stampo mafioso. E' evidente come la condanna per il furto sia stata il risultato delle dichiarazioni calunniose rese, all'epoca, nei suoi confronti, da SCARANTINO Vincenzo e da CANDURA Salvatore (*vedi memoria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 1138 e segg.*).

In particolare, entrambi lo avevano indicato come presente a piazza Guadagna, lo stesso pomeriggio della riunione a villa Calascibetta, nel momento in cui lo SCARANTINO conferì allo stesso CANDURA l'incarico di procurargli una macchina di piccola cilindrata.

Lo SCARANTINO, inoltre, aveva riferito dell'ulteriore presenza del TOMASELLI, che lo aveva, anzi, accompagnato con il suo motorino, nella traversa di via Roma ove avvenne la consegna della Fiat 126 da parte del CANDURA. Sulla circostanza, quest'ultimo, ad avviso dei giudici di primo grado del "*Borsellino bis*", aveva fornito "indizi" che confermavano la versione dei fatti resa dallo SCARANTINO.

Il CANDURA aveva dichiarato, infatti, nel corso del processo di aver visto, proprio nel momento della consegna della vettura, "*.....lo SCARANTINO a bordo di una vespa bianca, solitamente usata dal Tomaselli, in compagnia di un'altra persona che aveva cercato per tutto il tempo dell'incontro di restare nella parte buia della strada in modo da non farsi riconoscere e che comunque il Candura in dibattimento ha descritto ritenendo che si trattasse di Tomaselli,*



cosa non detta prima per mancanza di sicurezza sul punto, e che si era allontanata a bordo della macchina”.

Lo SCARANTINO aveva poi dichiarato che era stato il TOMASELLI la persona che, su suo incarico, aveva consegnato al CANDURA della droga a pagamento del furto, circostanza che, nella sua oggettività, era stata confermata da quest’ultimo, il quale tuttavia non aveva specificato se lo stupefacente gli era stato consegnato dallo SCARANTINO personalmente o per il tramite del TOMASELLI.

Le dichiarazioni dello SCARANTINO, del CANDURA e di AUGELLO Salvatore, infine, avevano costituito il compendio probatorio sulla base del quale si era giunti alla condanna del TOMASELLI anche in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen..

Orbene, sembra non occorra sottolineare come la falsità delle dichiarazioni rese dal CANDURA e dallo SCARANTINO in ordine alla strage di via D’Amelio rechi con sé, come ineludibile conseguenza, l’assenza di qualsivoglia responsabilità del TOMASELLI, intanto in ordine alla fattispecie contestatagli al capo “A” della sentenza di condanna (furto aggravato dell’autovettura Fiat 126 di VALENTI Pietrina).

Ma ben oltre la ritrattazione dei suddetti personaggi, il cui spessore criminale prima e di collaboratore poi, appare oggi in tutta la sua “inconsistenza”, sono le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA a fugare realmente ogni dubbio sulla completa estraneità del TOMASELLI a quel segmento criminoso da cui è partita la strage, essendo stato, come già più volte sottolineato, lo stesso SPATUZZA a compiere quel furto assieme a Vittorio TUTINO, in un contesto nel quale di ipotetici protagonismi dello SCARANTINO, del CANDURA e meno che mai del TOMASELLI, non si vede nemmeno l’ombra.



La falsità delle accuse dei due collaboratori per la vicenda del furto della 126 trascina con se anche la condanna a carico del TOMASELLI per il reato associativo dato che proprio il protagonismo asserito nel furto della macchina era stato utilizzato dalla Corte di Assise di Caltanissetta come “*elemento rafforzativo*” per sostenere la presunta mafiosità del TOMASELLI ed il suo inserimento in “Cosa Nostra”, “*...in posizione di non particolare rilievo...*”.

Togliendo le dichiarazioni dello SCARANTINO e del CANDURA rimangono a carico del TOMASELLI le dichiarazioni assolutamente isolate e prive di significativi riscontri da parte di AUGELLO Salvatore.

Al riguardo non può non rilevarsi come, tra le decine e decine di collaboratori di giustizia già appartenuti a “cosa nostra” palermitana nessuno abbia riferito del TOMASELLI, mentre l’unico che lo ha fatto non è neanche uomo d’onore, appunto l’AUGELLO, trattandosi di malavitoso gravitante piuttosto nel mondo del traffico di stupefacenti.

Dichiarazioni dell’AUGELLO già di per sé abbastanza sospette se è vero come è vero che ha cercato di attribuire allo SCARANTINO una caratura mafiosa ed un prestigio all’interno della famiglia della Guadagna che certamente questi non aveva.

Egli ha raccontato un episodio secondo cui nel passato in occasione di un suo arresto per droga il TOMASELLI si era accollato tutta la responsabilità “tenendo fuori” dei soggetti mafiosi della Guadagna, cosa che gli procurò il rispetto da parte di questa famiglia. Sta di fatto che le sue dichiarazioni rimangono isolate e prive di riscontro (a parte il fatto materiale dell’arresto effettivamente avvenuto a suo tempo del Tomaselli).



Tutto ciò premesso, e facendo rinvio, per l'analisi dettagliata di quegli elementi che sopra sono stati soltanto sinteticamente richiamati, alla lettura della memoria trasmessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta in data 13/09/2011 che si allega alla presente richiesta e ne costituisce parte integrante.

P.Q.M.

Chiede che la Corte di Appello di Catania voglia ammettere il giudizio di revisione, adottando i provvedimenti consequenziali, nei confronti di:

- 1) **PROFETA Salvatore, nato a Palermo il 04-09-1945**
- 2) **GAMBINO Natale, nato a Palermo il 26-10-1958**
- 3) **LA MATTINA Giuseppe, nato a Palermo il 10-11-1961**
- 4) **URSO Giuseppe, nato a Palermo il 20-05-1959**
- 5) **VERNENGO Cosimo, nato a Palermo il 21-02-1964**
- 6) **MURANA Gaetano, nato a Palermo il 04-11-1958**
- 7) **SCOTTO Gaetano, nato a Palermo il 12-05-1952**
- 8) **SCARANTINO Vincenzo, nato a Palermo il 21-10-1965**
- 9) **OROFINO Giuseppe, nato a Palermo il 22-04-1949**
- 10) **TOMASELLI Salvatore, nato a Palermo il 03-04-1950**
- 11) **CANDURA Salvatore, nato a Palermo il 25-02-1961**

Chiede

in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui venisse ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione, che sia disposta ex art 635 c.p.p., l'immediata **sospensione dell'esecuzione della pena** nei confronti dei condannati sopra indicati **dal nr. "1" al nr. "8"**.

Si allegano:



Memoria trasmessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta in data 13/09/2011 e relativi allegati.

sentenze emesse nel processo cd. “Borsellino uno”

Nr. 1/1996 R.Sent, emessa in data 27-01-1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro SCARANTINO Vincenzo + 3 (copia autentica).

Nr. 2/1999 R.Sent, emessa in data 23-01-1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro PROFETA Salvatore +3 (copia autentica).

Nr. 1090/2000 R.Sent, emessa in data 18-12-2000 dalla Corte di Cassazione Sez. I nel processo contro OROFINO Giuseppe + 2.

sentenze emesse nel processo cd. “Borsellino bis”

Nr. 2/1999 R.Sent, emessa in data 13-02-1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 17 (copia autentica).

Nr. 05/2002 R.Sent, emessa in data 18-03-2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro RIINA Salvatore + 16 (copia autentica).

Nr. 948/2003 R.Sent, emessa in data 03-07-2003 dalla Corte di Cassazione Sez. V, nel processo contro RIINA Salvatore + 14.

Sentenza di “patteggiamento”, emessa in data 09-03-1994 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di **Candura Salvatore** (copia autentica).

Delega, per il deposito del presente atto presso la Cancelleria della Corte di Appello di Catania, il Dr. Cesare Sillitti in servizio presso la Segreteria penale di questa Procura Generale.

Caltanissetta 13-10-2011

Il P.G.
Roberto Scarpinato




Il P.G. Sost.

Antonino Patti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonino Patti', written over the printed name.